Soluzioni
per il tuo lavoro



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con te - Aziende e Artigiani

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

CGA NI01 - EDZ 01.2026

Data dell’ultimo aggiornamento del presente documento 21/11/2025

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria con te – Aziende e Artigiani è il prodotto assicurativo pensato per proteggere le piccole e medie imprese e le attività di tipo artigianale dai rischi che quotidianamente ne minacciano la stabilità economica e si compone di dieci gruppi di garanzie, chiamate Sezioni:

- Incendio e altri danni ai beni;
- Furto e rapina;
- Responsabilità civile;
- Responsabilità Civile per danni da prodotti;
- Danni indiretti;
- Danni alle apparecchiature elettroniche;
- Merci in refrigerazione;
- Assistenza;
- Tutela legale;
- Cyber risk.

Le garanzie sono descritte nel dettaglio all'interno delle Sezioni e possono essere scelte a seconda delle necessità. Sono inoltre previste garanzie opzionali per personalizzare ulteriormente la copertura.

Vittoria con te - Aziende e Artigiani Le dà la possibilità di includere ed abbinare in un unico prodotto diverse tipologie di garanzie così come, nel corso della vita del contratto, potrà modificare il numero e la composizione delle garanzie presenti all'interno del contratto, aggiungendo nuove garanzie o eliminando quelle esistenti, senza necessità di annullare l'intero contratto.

Altra caratteristica di **Vittoria con te - Aziende e Artigiani** è che la documentazione precontrattuale e contrattuale che Le sarà consegnata è personalizzata; riguarderà cioè solo le garanzie che Lei avrà scelto, coerentemente con le Sue richieste ed esigenze assicurative, evitandoLe così il fastidio di perdersi in informazioni superflue e ridondanti.

Al fine di avere le informazioni complete sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale La invitiamo a rivolgersi al Suo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.
I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.
Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Indice

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z" 14

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 15

IL CONTRATTO DALLA “A” ALLA “Z” 16

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società? 16

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 16
1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 16
1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 16
1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI 16
1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI 16
1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE 17

2 - Come mi assicuro? 17

2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE 17
2.2 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO 17
2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO 17
2.4 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE 18
2.5 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME 18
2.6 - POSSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE 19
2.7 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI SINISTRO 19
2.8 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA 19
2.9 - IMPOSTE E TASSE 20
2.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 20
2.11 - FORO COMPETENTE 20
2.12 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 20
2.13 - PRESCRIZIONE 20
2.14 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO 20
2.15 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE 20
2.16 - COASSICURAZIONE 21

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 22

NOTE E NORMATIVE 23

INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 26

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 27

Oggetto del Contratto 33

1 - Cosa è assicurato? 33

1.1 - INCENDIO E SCOPPIO 33

1.2 - CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 34
1.3 - COMPENSAZIONE DI SOMME ASSICURATE TRA I BENI ASSICURATI CONTENUTO E MERCI 34
1.4 - ATTRIBUZIONE BENI (UNIVERSALITA') 34
1.5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (GARANZIE EX LEGE N°213/2023) 34
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 35
2.1 - ALLAGAMENTO 35
2.2 - DANNI DA ACQUA 35
2.3 - DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI 35
2.4 - CADUTA ALBERI 36
2.5 - DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE 36
2.6 - DISPERSIONE DI LIQUIDI 36
2.7 - ERRORI DI MANOVRA E DI MOVIMENTAZIONE 37
2.8 - FUORIUSCITA MATERIALI FUSI 37
2.9 - FENOMENI ELETTRICI 37
2.10 - GUASTI MACCHINE 37
2.11 - MERCI TRASPORTATE 37
2.12 - PRESENZA DI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI IN ECCESSO ALLE RELATIVE TOLLERANZE 37
2.13 - RISCHIO LOCATIVO 38
2.14 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE 38
2.15 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA 38
2.16 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS 38
2.17 - SUPPORTO DI DATI 39
2.18 - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO - DENUNCE ANTICIPATE 39
2.19 - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO - DENUNCE POSTICIPATE MENSILI) 39
2.20 - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO (DENUNCE POSTICIPATE TRIMESTRALI) 40
2.21 - GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023 41
2.22 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023 42
2.23 - GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023 42
2.24 - GARANZIE EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI 42
2.25 - GARANZIA TERREMOTO INTEGRATIVA PER LE MERCI 42
2.26 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE INTEGRATIVA PER LE MERCI 42
2.27 - GARANZIA FRANE INTEGRATIVA PER LE MERCI 42
2.28 - ALLUVIONE - INONDAZIONE 43
2.29 - TERREMOTO 43
2.30 - PERDITA PIGIONI 43
2.31 - MACCHINARI IN LEASING 43
2.32 - SELLING PRICE 44
3 - Cosa NON è assicurato? 44
4 - Ci sono limiti di copertura? 45
4.1 - ESCLUSIONI 45
4.2 - FRANCHIGIE 51

4.3 - SCOPERTI 53
4.4 - LIMITI DI INDENNIZZO 55
Cosa fare in caso di Sinistro? 60
5 - GESTIONE DEL SINISTRO 60
5.1 - PRONTO INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA 60
5.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 60
5.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 61
5.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 61
5.5 - MANDATO DEI PERITI 61
5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO 61
5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE 64
5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 64
5.9 - ANTICIPO INDENNIZZO 64
5.10 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 65
5.11 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE 65
5.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA 65
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 66
ALLEGATO – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P. I. A.) 67
NOTE E NORMATIVE 69
FURTO E RAPINA 72
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 73
Oggetto del Contratto 75
1 - Cosa è assicurato? 75
1.1 - FURTO E RAPINA 75
1.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI 77
1.3 - MEZZI DI CHIUSURA CONTENENTI I BENI ASSICURATI 77
1.4 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER LOCALI INCUSTODITI 78
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 78
2.1 - ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO 78
2.2 - ESISTENZA DI SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA 78
2.3 - INTEGRAZIONE PORTAVALORI 78
2.4 - VALORI IN CASSAFORTE 79
2.5 - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE 79
2.6 - DISTRIBUTORE ESTERNO 79
2.7 - MACCHINARI IN LEASING 79
3 - Cosa NON è assicurato? 80
4 - Ci sono limiti di copertura? 80
4.1 - ESCLUSIONI 80

4.2 - FRANCHIGIE 81
4.3 - SCOPERTI 81
4.4 - LIMITI DI INDENNIZZO 86

Cosa fare in caso di Sinistro? 89

5 - GESTIONE DEL SINISTRO 89

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 89
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 89
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 89
5.4 - MANDATO DEI PERITI 90
5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO 90
5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 91
5.7 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 91
5.8 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO 91
5.9 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE 91
5.10 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE 92
5.11 - SCOPERTO E ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 92
5.12 - ANTICIPO INDENNIZZI 92

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 93

NOTE E NORMATIVE 94

RESPONSABILITA' CIVILE 97

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 98

Oggetto del Contratto 99

1 - Cosa è assicurato? 99

1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T) 99
1.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 101
1.3 - PROPRIETA' DI FABBRICATI LOCATI A TERZI 101
1.4 - MASSIMALI ASSICURATI 102
1.5 - VALIDITA' TERRITORIALE 102
1.6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO 102

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 103

2.1 - CESSIONE LAVORI SUBAPPALTO 103
2.2 - LESIONI PERSONALI SUBITE DAI SUBAPPALTORI E LORO DIPENDENTI 103
2.3 - DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO 103
2.4 - DANNI A FABBRICATI PER VIBRAZIONI DEL TERRENO 103
2.5 - DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI 103
2.6 - RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI 103
2.7 - POSTUMA INSTALLATORI O MANUTENTORI IMPIANTI IN EDIFICI (D.M. 22 GENNAIO 2008 N.37) 104
2.8 - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE 104

2.9 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI 104
2.10 - ATTIVITA' SVOLTA ESCLUSIVAMENTE DAI TITOLARI 104
2.11 - ATTIVITA' SVOLTA ANCHE CON PERSONALE NON RIENTRANTE NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI 105
2.12 - OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE PER LA RIPARAZIONE DI VEICOLI, STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E STAZIONI DI LAVAGGIO: DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA 105
2.13 - STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI CARBURANTE 105
2.14 - RICORSO TERZI DA INCENDIO 105
2.15 - AUTORIPARATORI: PROVE E COLLAUDI 105
2.16 - AUTORIPARATORI: DANNI AI VEICOLI IN LAVORAZIONE 106
2.17 - CARRI ATTREZZI: COMPRESI I DANNI AI VEICOLI MOVIMENTATI 106
2.18 - AUTORIPARATORI: POSTUMA ESTESA 107
2.19 - DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI 107
2.20 - TUTELA PRIVACY 107
2.21 - FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO 107
2.22 - ATTIVITÀ ASSICURATE PER LE QUALI SI DICHIARA DETENZIONE ED IMPIEGO AUTORIZZATI DI ESPLOSIVI 107

3 - Cosa NON è assicurato? 108

4 - Ci sono limiti di copertura? 108

4.1 - ESCLUSIONI 109
4.2 - FRANCHIGIE 112
4.3 - SCOPERTI 113
4.4 - LIMITI DI RISARCIMENTO 115

Cosa fare in caso di Sinistro? 119

5 - Gestione del Sinistro 119

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 119
5.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI 119
5.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO 120
5.4 - ASSICURAZIONE PARZIALE 120

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 121

NOTE E NORMATIVE 122

R. C. PRODOTTI 128

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 129

Oggetto del Contratto 130

1 - Cosa è assicurato? 130

1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI DA PRODOTTO (R.C. PRODOTTI) 130
1.2 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA 130
1.3 - VALIDITA' TERRITORIALE 130

1.4 - REGOLAZIONE DEL PREMIO 130
2 - Cosa NON è assicurato? 131
3 - Ci sono limiti di copertura? 131
3.1 - ESCLUSIONI 131
3.2 - SCOPERTI 132
3.3 - LIMITI DI INDENNIZZO 132
Cosa fare in caso di Sinistro? 134
4 - GESTIONE DEL SINISTRO 134
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 134
4.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI 134
4.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO 134
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 135
NOTE E NORMATIVE 136
DANNI INDIRETTI 137
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 138
Oggetto del Contratto 139
1 - Cosa è assicurato? 139
1.1 - GARANZIA DANNI INDIRETTI 139
1.2 - FORMA DI COPERTURA 139
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 140
2.1 - MERCI IN REFRIGERAZIONE 140
2.2 - OSCILLAZIONE VALORI 140
3 - Cosa NON è assicurato? 141
4 - Ci sono limiti di copertura? 141
4.1 - ESCLUSIONI 141
4.2 - FRANCHIGIE 141
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO 142
Cosa fare in caso di Sinistro? 144
5 - GESTIONE DEL SINISTRO 144
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 144
5.2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CASO DI SINISTRO 144
5.3 - DETERMINAZIONE DEL DANNO 144
5.4 - REGOLA PROPORZIONALE 145
5.5 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 145
5.6 - ANTICIPO INDENNIZZO 146
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 147

NOTE E NORMATIVE **148**

ELETTTRONICA **149**

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo **150**

Oggetto del Contratto **152**

1 - Cosa è assicurato? **152**

1.1 - DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 152
1.2 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE 153
1.3 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 153
1.4 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (GARANZIE EX LEGE N°213/2023) 153

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? **153**

2.1 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO 154
2.2 - MAGGIORI COSTI 154
2.3 - SUPPORTO DATI 154
2.4 - APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE 154
2.5 - GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023 155
2.6 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023 155
2.7 - GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023 155
2.8 - GARANZIA TERREMOTO INTEGRATIVA 155
2.9 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE INTEGRATIVA 156
2.10 - GARANZIA FRANE INTEGRATIVA 156
2.11 - ALLUVIONE 156
2.12 - TERREMOTO 156

3 - Cosa NON è assicurato? **156**

4 - Ci sono limiti di copertura? **158**

4.1 - ESCLUSIONI 158
4.2 - FRANCHIGIE 161
4.3 - SCOPERTI 162
4.4 - LIMITI DI INDENNIZZO 163

Cosa fare in caso di Sinistro? **167**

5 - GESTIONE DEL SINISTRO **167**

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 167
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 167
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 167
5.4 - MANDATO DEI PERITI 168
5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO 168
5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 169
5.7 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 169
5.8 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE 169
5.9 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO 169

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 170
NOTE E NORMATIVE 171
MERCI IN REFRIGERAZIONE 173
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 174
Oggetto del Contratto 175
1 - Cosa è assicurato? 175
1.1 - MERCI IN REFRIGERAZIONE 175
1.2 - MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO 176
2 - Cosa NON è assicurato? 176
3 - Ci sono limiti di copertura? 176
3.1 - SCOPERTI 177
3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO 177
Cosa fare in caso di Sinistro? 180
4 - GESTIONE DEL SINISTRO 180
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 180
4.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 180
4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 180
4.4 - MANDATO DEI PERITI 181
4.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO 181
4.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE 181
4.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 182
4.8 - ANTICIPO INDENNIZZO 182
4.9 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 182
4.10 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE 183
4.11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA 183
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 184
NOTE E NORMATIVE 185
ASSISTENZA 187
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 188
Oggetto del Contratto 189
1 - Cosa è assicurato? 189
1.1 - INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA 189
1.2 - PRONTO INTERVENTO PER DANNI DA ACQUA 189
1.3 - INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA 189

1.4 - FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA 189
1.5 - INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA 190
1.6 - INVIO DI UN SERRANDISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA 190
1.7 - INVIO DI UN FRIGORISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA 190
1.8 - INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA 190
1.9 - INVIO DI UN SORVEGLIANTE 190
1.10 - RIENTRO ANTICIPATO 190
1.11 - TRASLOCO 191
2 - Cosa NON è assicurato? 191
3 - Ci sono limiti di copertura? 191
3.1 - ESCLUSIONI 191
3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO 192
Cosa fare in caso di Sinistro? 194
4 - GESTIONE DEL SINISTRO 194
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 194
4.2 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI 194
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 195
NOTE E NORMATIVE 196
TUTELA LEGALE 197
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 198
Oggetto del Contratto 200
1 - Cosa è assicurato? 200
1.1 - TUTELA LEGALE 200
1.2 - DIFESA PENALE 200
1.3 - CONSULENZA TELEFONICA 201
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 202
2.1 - DIFESA CIVILE 202
2.2 - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 1 DENUNCIA 202
2.3 - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 2 DENUNCE 203
2.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE VERTENZE CONTRATTUALI 203
3 - Cosa NON è assicurato? 203
4 - Ci sono limiti di copertura? 203
4.1 - ESCLUSIONI 204
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO 204
Cosa fare in caso di Sinistro? 206
5 - GESTIONE DEL SINISTRO 206
5.1 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO 206

5.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 207
5.3 - GESTIONE DEL SINISTRO 207
5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITA' 207
5.5 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO 208
5.6 - RECUPERO DI SOMME 208
5.7 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE 208

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 209

NOTE E NORMATIVE 210

TUTELA LEGALE IN 211

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 212

Oggetto del Contratto 214

1 - Cosa è assicurato? 214

1.1 - TUTELA IN AZIENDA 214
1.2 - CONSULENZA TELEFONICA 216
1.3 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO 216

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 217

2.1 - RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI 217
2.2 - TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI 217
2.3 - PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO 218
2.4 - PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT 218
2.5 - CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO 219
2.6 - CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO 219
2.7 - CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO 219
2.8 - PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA 219
2.9 - PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA 220
2.10 - ESCLUSIONE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A 3.000 EURO 220

3 - Cosa NON è assicurato? 220

4 - Ci sono limiti di copertura? 222

4.1 - ESCLUSIONI 222
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO 224

Cosa fare in caso di Sinistro? 227

5 - GESTIONE DEL SINISTRO 227

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 227
5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO 227
5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITA' 229
5.5 - ANTICIPO SPESE 229
5.6 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO 229
5.7 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE 229

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 230

NOTE E NORMATIVE 231

CYBER RISK 232

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 233

Oggetto del Contratto 237

1 - Cosa è assicurato? 237

1.1 - TIPO DI COPERTURA "CYBER SMART" 237
1.2 - TIPO DI COPERTURA "CYBER TOP" 238
1.3 - REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA 240
1.4 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA E SOSTITUZIONE DI POLIZZA 240
1.5 - COMUNICAZIONE DEL FATTURATO 240
1.6 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE 241

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 241

2.1 - DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ 242
2.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE 242
2.3 - DANNO REPUTAZIONALE 243
2.4 - CYBER CRIME 243

3 - Cosa NON è assicurato? 243

4 - Ci sono limiti di copertura? 243

4.1 - ESCLUSIONI 243
4.2 - FRANCHIGIE 244
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO 245

Cosa fare in caso di Sinistro? 247

5 - GESTIONE DEL SINISTRO 247

5.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E GESTIONE DELLE RICHIEDENTE RISARCIMENTO 247
5.2 - SERIE DI EVENTI ASSICURATI 248
5.3 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 248
5.4 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 248
5.5 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO 248
5.6 - ONERE DELLA PROVA 248
5.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO 249

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 250

NOTE E NORMATIVE 251

Vittoria con te

Aziende e artigiani

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**" nelle presenti condizioni di assicurazione e nelle condizioni di assicurazioni delle **SEZIONI** acquistate hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI:

- **CONTRAENTE**: il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **SOCIETÀ**: Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **ANNO SOLARE**: periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che decorre dalla data di sottoscrizione della **POLIZZA** e termina il corrispondente giorno dell'anno successivo.
- **ASSICURATO**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **CONSUMATORE**: la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **GARANZIA**: è la copertura assicurativa sui **RISCHI** che regola le modalità di **RISARCIMENTO** o **INDENNIZZO** che la **SOCIETÀ** si impegna a corrispondere a seguito di un **SINISTRO**.
- **INDENNIZZO** o **RIMBORSO**: la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**.
- **POLIZZA** o **CONTRATTO**: il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **PARTI**.
- **PREMIO**: la somma dovuta dal **CONTRAENTE** alla **SOCIETÀ**.
- **RISARCIMENTO**: la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** ai terzi danneggiati in caso di **SINISTRO**.
- **RISCHIO**: la probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
- **SEZIONE/I**: insieme di **GARANZIE** raggruppate in funzione dei **RISCHI** assicurati.
- **SINISTRO**: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

*Nel presente documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il **CONTRATTO**. Il **CONTRATTO** è, inoltre, disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell'Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al **CONTRATTO**.*

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per **CONTRAENTE/ASSICURATO** e **SOCIETÀ**.*

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

È particolarmente importante per la **SOCIETÀ** che al momento della conclusione del **CONTRATTO**, il **CONTRAENTE** e l'**ASSICURATO** (se persona diversa dal **CONTRAENTE**) forniscano una serie di informazioni necessarie alla corretta valutazione del **RISCHIO**. Pertanto, in caso di eventuali inesattezze e reticenze da parte del **CONTRAENTE** e/o dell'**ASSICURATO** sulle suddette informazioni, tali da compromettere la corretta valutazione del **RISCHIO**, quest'ultimo potrebbe subire la perdita totale o parziale del proprio diritto all'**INDENNIZZO** nonché la cessazione della **POLIZZA** (1).

L'inesattezza/incompletezza delle dichiarazioni rilasciate in **POLIZZA** non comporta decadenza del diritto all'**INDENNIZZO**/**RISARCIMENTO**, né riduzione dello stesso, se tale omissione è avvenuta in buona fede.

1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

In caso di variazioni che comportino una diminuzione (2) del **RISCHIO**, il **CONTRAENTE** ne deve dare comunicazione alla **SOCIETÀ** in una delle forme previste dall'articolo *"FORMA DELLE COMUNICAZIONI"*.

In tal caso la **SOCIETÀ** è tenuta a ridurre il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** successive al momento in cui è pervenuta la comunicazione del **CONTRAENTE**. In alternativa, la **SOCIETÀ** potrebbe esercitare il proprio diritto di recesso dal **CONTRATTO** entro due mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza della suddetta comunicazione. Tale recesso avrà effetto decorso un mese.

Anche nei casi di aggravamento (3) del **RISCHIO**, il **CONTRAENTE** è tenuto a darne comunicazione scritta alla **SOCIETÀ** mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). Infatti, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla **SOCIETÀ** potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO**, nonché la cessazione dell'assicurazione.
La mancata comunicazione da parte dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE** di circostanze aggravanti il **RISCHIO** non comporta decadenza del diritto all'**INDENNIZZO**/**RISARCIMENTO**, né riduzione dello stesso, se tale omissione è avvenuta in buona fede.

1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (4)

Se il **CONTRAENTE** ha sottoscritto diversi contratti assicurativi per i medesimi **RISCHI** coperti dalla presente **POLIZZA** deve comunicarlo alla **SOCIETÀ**. Se il **CONTRAENTE** omette dolosamente di dare tale comunicazione, la **SOCIETÀ** non è tenuta a corrispondere l'**INDENNIZZO**/**RISARCIMENTO**.

La **SOCIETÀ**, entro 30 giorni dalla comunicazione suindicata, può recedere dal **CONTRATTO** con preavviso di almeno 15 giorni restituendo al **CONTRAENTE** la quota di **PREMIO** pagata e non goduta.
In caso di **SINISTRO**, il **CONTRAENTE** deve avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il **CONTRATTO** è stipulato per conto altrui, il **CONTRAENTE** deve adempiere agli obblighi da esso derivanti, ad eccezione di quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'**ASSICURATO** (5).

1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta dal **CONTRAENTE** o dall'**ASSICURATO** con lettera raccomandata o PEC all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA** oppure alla **SOCIETÀ** ai seguenti indirizzi:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A., via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
- vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La **SOCIETÀ** ha sempre il diritto di visitare l'azienda e le cose assicurate ed il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

2 - Come mi assicuro?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la **SOCIETÀ** presta le **GARANZIE** offerte dal presente **CONTRATTO**.*

2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

La prima rata di **PREMIO** o l'eventuale **PREMIO** unico pattuito devono essere pagati alla consegna della **POLIZZA**.
Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste. La **SOCIETÀ** rilascia quietanza contenente data del pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il **PREMIO**.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA** o presso la sede della **SOCIETÀ**.
Se il **CONTRAENTE** ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit (6), le modalità di pagamento delle rate sono disciplinate dall'allegato al contratto "SEPA Direct Debit".
Se il **CONTRAENTE** ha optato per l'Addebito Continuativo su Carta di Credito, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'allegato *"Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito"*, che forma parte integrante del **CONTRATTO**.
La sottoscrizione della **POLIZZA** (indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future) impegna il **CONTRAENTE** a mantenere in vita la **POLIZZA** stessa per tutta la durata pattuita e a pagare le rate di **PREMIO** alle scadenze convenute.
Quanto sopra fermo restando il contenuto di cui all'articolo *"ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI"*.
Si intendono in ogni caso confermate le condizioni di operatività della **GARANZIA** R.C.O. della **SEZIONE** *"RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI"* (obblighi di legge per l'assicurazione infortuni).

2.2 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

Le **GARANZIE** acquistate hanno effetto dalle ore 24 del giorno in cui è stata sottoscritta la **POLIZZA** se il **PREMIO** è stato pagato, a meno che la **POLIZZA** stabilisca una data successiva. In caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Le rate successive alla prima possono essere pagate entro il 15° giorno dalla scadenza, trascorso il quale le **GARANZIE** restano sospese e rientrano in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del **PREMIO**, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (7).

Per i **CONTRATTI** poliennali:
la **SOCIETÀ** può prevedere frazionamenti del **PREMIO** diversi da quello mensile (per esempio, al posto di rate mensili prevedere rate annuali);
la **SOCIETÀ** può applicare un diverso frazionamento del **PREMIO** in occasione di ogni scadenza di **ANNO SOLARE** comunicando tale intenzione al **CONTRAENTE** almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza.
In tal caso il **CONTRAENTE** può recedere dal contratto comunicando il recesso alla **SOCIETÀ** almeno 15 giorni prima della scadenza dell'**ANNO SOLARE**.

2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

Il **CONTRATTO** può avere durata annuale o poliennale, con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.
Anche se la **POLIZZA** dovesse prevedere una durata poliennale, il **CONTRAENTE** potrà recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui ha esercitato il recesso(8).
La **POLIZZA** (così come le **GARANZIE** in essa contenute) ha durata non inferiore ad 1 anno, e, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle **PARTI** nelle modalità di seguito indicate, è prorogata per la durata di 1 anno per ciascuna proroga.
La disdetta, in quest'ultimo caso, deve essere data nelle forme indicate all'articolo *"FORMA DELLE*

COMUNICAZIONI" almeno 60 giorni prima della scadenza della **POLIZZA**.

2.4 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate:
- il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** (se diverso dal **CONTRAENTE**) deve avvisare la **SOCIETÀ** indicando la località di destinazione e la data di inizio del trasloco;
- le **GARANZIE** vengono prestate contemporaneamente nelle due località (di origine e di nuova destinazione) per un periodo massimo di 30 giorni dalla data di inizio del trasloco, alla fine del quale saranno operanti solo per la nuova località.

Restano comunque salve le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del **RISCHIO**, nonché le esclusioni previste nelle singole **SEZIONI**.

2.5 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME
(attiva se scelta dal CONTRAENTE ed indicata in POLIZZA)

Le somme assicurate, i massimali, le franchigie, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** delle **GARANZIE** delle **SEZIONI**:
- "Incendio e altri danni ai beni";
- "Furto e rapina";
- "Responsabilità Civile";
- "Danni Indiretti";
- "Elettronica";
- "Merci in refrigerazione"

sono soggetti ad adeguamento in base all'indice dei "Prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale", pubblicato dall'ISTAT.
L'adeguamento dei valori avviene in conformità a quanto segue:
- "nel corso di ogni **ANNO SOLARE** sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- in fase di rinnovo della **POLIZZA**, in caso di una variazione in più od in meno rispetto all'indice inizialmente adottato, o ad indice equivalente a quello inizialmente adottato, le somme assicurate, i massimali, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dal rinnovo della **POLIZZA**, dietro rilascio al **CONTRAENTE** di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se, in conseguenza della variazione dell'indice, le somme assicurate, i massimali, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle **PARTI** rinunciare, con comunicazione scritta da inviare all'altra parte, al loro aggiornamento e tali importi rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione dell'indice, la **SOCIETÀ** comunicherà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. È facoltà del **CONTRAENTE** rinunciare a tale adeguamento comunicandolo nelle forme di cui all'articolo: *"FORMA DELLE COMUNICAZIONI"*.
La presente condizione non è operante:
- per le **SEZIONI**: "R.C. Prodotti", "Tutela Legale", "Assistenza", "Cyber Risk";
- se si è optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.

Il massimale e il **PREMIO** delle **GARANZIE** della **SEZIONE** "Tutela Legale IN" sono soggetti ad adeguamento in base all'indice dei "Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT.
L'adeguamento dei valori avviene secondo i seguenti criteri:
- come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale il massimale e il **PREMIO** verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;

Se, in conseguenza della variazione dell'indice il massimale ed il **PREMIO** superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle **PARTI** rinunciare all'aggiornamento con comunicazione scritta da inviare all'altra parte. In tal caso il massimale ed il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione dell'indice, la **SOCIETÀ** comunicherà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. È facoltà del **CONTRAENTE** rinunciare a tale adeguamento comunicandolo nelle forme di cui all'articolo: *"FORMA DELLE COMUNICAZIONI"*.

Esempio di indicizzazione:
Data di effetto della POLIZZA: 1/12/2023
Data scadenza POLIZZA: 1/12/2024
Indice ISTAT rilevato a giugno 2023: 100
Indice ISTAT rilevato a giugno 2024: 102

Variazione indice ISTAT tra giugno 2023 e giugno 2024: +2%	1/12/2023	1/12/2024
CAPITALE ASSICURATO	€ 100.000	€ 102.000
PREMIO	€ 500	€ 510

2.6 - POSSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Ad ogni rinnovo annuale della **POLIZZA**, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, la **SOCIETÀ** può modificare il **PREMIO** di **POLIZZA**, in aggiunta a quanto eventualmente previsto dall'indicizzazione (se selezionata e indicata in **POLIZZA**).
La variazione di **PREMIO** è evidenziata sulla quietanza rilasciata al **CONTRAENTE** che, pagando il **PREMIO** così modificato, acconsente al rinnovo del **CONTRATTO** alle nuove condizioni.
Se il **CONTRAENTE** non accetta le nuove condizioni e non paga il **PREMIO**, l'assicurazione cesserà automaticamente dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e si intenderà risolta senza alcuna formalità.

2.7 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **SINISTRO** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**INDENNIZZO/ RISARCIMENTO**, le **PARTI** possono recedere dal contratto o dalla singola **GARANZIA** con preavviso di 30 giorni. Il preavviso va inviato con le modalità indicate all'articolo "*FORMA DELLE COMUNICAZIONI*".
La **SOCIETÀ**, entro 15 giorni dall'efficacia del recesso, rimborsa al **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **RISCHIO** non corso.
Se la comunicazione di recesso avviene meno di 30 giorni prima dalla scadenza del **PREMIO** o di una rata di **PREMIO**, il **CONTRAENTE** non deve pagare il **PREMIO** o la rata, e l'assicurazione cessa alla data di questa scadenza.
Se il **PREMIO** o la rata viene comunque pagata, la **SOCIETÀ** restituisce al **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO** imponibile (netto imposte) non goduto.

2.8 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, se il **CONTRATTO** è stipulato da un **CONSUMATORE**, il **CONTRAENTE** può recedere dal **CONTRATTO** nei 14 giorni successivi al perfezionamento della **POLIZZA** avvenuto con il pagamento del **PREMIO**, tramite richiesta da inviare nelle modalità previste dall'articolo *"FORMA DELLE COMUNICAZIONI"*.
In tal caso la **SOCIETÀ** trattiene la quota di **PREMIO** relativa al periodo in cui il **CONTRATTO** ha avuto effetto.

Cosa si intende per "tecnica di comunicazione a distanza"?

Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del CONTRAENTE (ad esempio internet), viene utilizzata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

2.9 - IMPOSTE E TASSE

Il **PREMIO** è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **CONTRAENTE**.

2.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal **CONTRATTO** valgono le norme di legge.

2.11 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative a questo **CONTRATTO** il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO** (se diverso).

2.12 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo **CONTRATTO**, per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole, prima di promuovere un giudizio è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione [9].
L'Organismo di mediazione prescelto potrebbe prevedere la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (via web).
In ogni caso la **PARTE** richiedente si impegna:

- ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del **SINISTRO**, numero della **POLIZZA**), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla **SOCIETÀ** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;
- a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà il regolamento di mediazione dell'Organismo.
Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

2.13 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dalle prestazioni e **GARANZIE** di cui alla presente **POLIZZA** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda [10]. Relativamente alle **GARANZIE** della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**ASSICURATO** o ha promosso contro di questo l'azione[11].

2.14 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni variazione al **CONTRATTO** deve essere effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta dalle **PARTI**.

2.15 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

Il **CONTRAENTE** stipula per sé e per i suoi eredi, che sono solidalmente obbligati a proseguire il **CONTRATTO** fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione dell'eredità il **CONTRATTO** continua con l'erede o con gli eredi cui siano stati assegnati le attività od i beni oggetto del **RISCHIO**.
Il **CONTRATTO**:

- in caso di fusione dell'azienda del **CONTRAENTE**, continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita;

- nei casi di trasformazione, di cambio di denominazione o di ragione sociale, continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale;
- nei casi di scioglimento dell'azienda del **CONTRAENTE** o di sua messa in liquidazione, continua fino alla chiusura della liquidazione.

Il **CONTRAENTE**, i suoi eredi/aventi causa, devono comunicare alla **SOCIETÀ** le variazioni di cui sopra entro 15 giorni dal loro verificarsi; la **SOCIETÀ** nei 30 giorni successivi può recedere dal **CONTRATTO**, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

In caso di risoluzione anticipata dal **CONTRATTO** per la vendita dell'azienda e/o variazione del **CONTRAENTE**, oltre alle rate di **PREMIO** scadute e non pagate è necessario pagare alla **SOCIETÀ** il **PREMIO** relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento della comunicazione del **CONTRAENTE** relativa alla circostanza che ha dato origine alla risoluzione.

2.16 - COASSICURAZIONE

Se il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** è ripartito in quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, risultante in **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

La seguente tabella riporta in sintesi gli adempimenti in caso di **SINISTRO**.
Per i dettagli si rimanda alla lettura di quanto specificatamente riportato nelle singole **SEZIONI**:

SEZIONE	Adempimento
Tutte le SEZIONI	• Denunciare il **SINISTRO** all'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA** entro 5 giorni da quando è accaduto o ne si è venuti a conoscenza indicando la data del **SINISTRO**. • Fornire nella denuncia indicazione della data del **SINISTRO**.

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate e i riferimenti agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione che precedono.

(1) **CODICE CIVILE - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

CODICE CIVILE - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

CODICE CIVILE - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1897 - Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1898 - Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(4) **CODICE CIVILE - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(5) **CODICE CIVILE - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

(6) Consistente nell'addebito automatico su conto corrente

(7) **CODICE CIVILE - Art.1901 - Mancato pagamento del premio**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(8) **CODICE CIVILE - Art.1899, così come modificato dall'art. 21 della L. n°99 del 23 luglio 2009**
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

(9) In base al disposto dell'art.5 condizione di procedibilità e rapporti con il processo" del decreto legislativo 4 marzo 2010 n°28 e successive modifiche (di seguito "decreto 28"). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. Se il contratto è stato stipulato con un consumatore, ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell'assicurato. La parte che viene chiamata in mediazione (sia la società, sia l'assicurato) può anche non partecipare alla procedura di mediazione, comunicando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la mancata partecipazione. Al tentativo di mediazione si applicherà il regolamento, approvato dal ministero della giustizia, dell'organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'organismo prescelto.

(10) **CODICE CIVILE - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

(11) **CODICE CIVILE - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità

Vittoria con te

Aziende e artigiani

Sezione “INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento "**Il contratto dalla A alla Z**".*

- **ALLAGAMENTO**: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto, all'interno del **FABBRICATO**, a seguito di:
  - formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua dovuti ad un eccesso di precipitazioni atmosferiche;
  - fuoriuscita d'acqua, esclusa quella dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, o ad infiltrazioni di acqua dal terreno.

- **ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE:** fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità:
  - da usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali;
  - dagli argini di corsi naturali ed artificiali;
  - da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo;
  - da reti di drenaggio artificiale,
  - L'evento è causato da eventi atmosferici naturali.

- **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:** i seguenti beni, anche di proprietà di terzi, al servizio dell'attività svolta dall'azienda assicurata:
  - sistemi elettronici di elaborazione **DATI** e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione **DATI**;
  - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
  - macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchiature elettroniche in genere;
  - personal computer.

  Tutti i predetti beni devono essere collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

- **ARREDAMENTO - ATTREZZATURE:**
  - attrezzi e utensileria in genere;
  - raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai **BENI ASSICURATI**;
  - distributori automatici di **MERCI**, cibi e bevande purché all'interno del **FABBRICATO** ed accessibili anche dall'esterno;
  - tende esterne frangisole ed insegne installate sull'edificio o nell'area esterna ad uso esclusivo dell'attività dichiarata;
  - arredi dei locali in genere, compresi mobilio, scaffalature, macchine per ufficio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
  - beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro e dei clienti esclusi **VALORI** e preziosi;
  - dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'attività;
  - cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio dell'attività (escluso quanto definito alle voci **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, ARREDAMENTO DOMESTICO, FABBRICATO** e **MERCI**).
  - tappeti, arazzi, quadri, statue di valore singolo inferiore a € 3.000.

- **ARREDAMENTO DOMESTICO:** la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell'**ASSICURATO** o del custode, in locali annessi a quelli dell'azienda assicurata, compresi quadri e dipinti in genere di valore singolo non superiore a € 5.000.

- **BENI ASSICURATI (BENI):**
  Per le **GARANZIE EX LEGE N°213/2023** sono:
  - **FABBRICATO**;
  - **CONTENUTO**,

  anche se di proprietà di terzi, indicati in **POLIZZA** con la relativa **SOMMA ASSICURATA**.
  I **BENI ASSICURATI** possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare, presso l'indirizzo indicato in **POLIZZA**.
  Parte dei **BENI ASSICURATI**, costituenti il **CONTENUTO** possono trovarsi:
  - sottotetto, all'aperto e sui piazzali, purché comunque entro i recinti dell'azienda assicurata.
  - a bordo di veicoli, anche di terzi, che sono lì in sosta, con esclusione delle operazioni di carico e scarico;

- anche in luoghi diversi e presso terzi, per deposito, lavorazione, riparazione, esposizioni, fiere e mostre, all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

Per le altre **GARANZIE** sono:
- **FABBRICATO,**
- **CONTENUTO,**
- **MERCI,**

anche se di proprietà di terzi, indicati in **POLIZZA** con la relativa **SOMMA ASSICURATA**.
I **BENI ASSICURATI** possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare, presso l'indirizzo indicato in **POLIZZA**.
Parte dei **BENI ASSICURATI**, costituenti il **CONTENUTO** e le **MERCI** possono trovarsi:
- sottotetto, all'aperto e sui piazzali, purché comunque entro i recinti dell'azienda assicurata;
- a bordo di veicoli, anche di terzi, che sono lì in sosta, con esclusione delle operazioni di carico e scarico;
- anche in luoghi diversi e presso terzi, per deposito, lavorazione, riparazione, esposizioni, fiere e mostre, all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

- **BOMBA D'ACQUA:** precipitazione piovosa particolarmente intensa e violenta, con tasso di pioggia caduta uguale o superiore a 50 mm per ora.

- **COLPO D'ARIETE:** urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

- **COMBUSTIBILI:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

- **CONTENUTO:**
  quanto indicato alle voci:
  - **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**;
  - **ARREDAMENTO – ATTREZZATURE**;
  - **ARREDAMENTO DOMESTICO**;
  - **COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI**
  - **MACCHINARI**;
  - **VALORI**.

- **COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI:**
  - archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
  - schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
  - modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

- **DANNO LIQUIDABILE:** danno determinato in base alle condizioni di assicurazione, senza tener conto di eventuali detrazioni (**SCOPERTI** e **FRANCHIGIE**) e **LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO**.

- **DATI:** qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

- **DEHORS:** costruzione/installazione esterna alla parte del **FABBRICATO** in cui è svolta l'attività assicurata. La costruzione/installazione delle cose e l'occupazione del suolo devono essere autorizzate dalle competenti Autorità.

- **ERUZIONE VULCANICA:** fuoriuscita di materiale lavico, piroclastico o gassoso da una bocca vulcanica.

- **ESPLODENTI:** sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
  - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad **ESPLOSIONE**;
  - per azione meccanica o termica esplodono;

  e comunque gli esplosivi considerati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.

- **ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

- **EVENTI:** vale per le **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**. Si intendono le calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale individuati nell'Art. 1, comma 101 della Legge di Bilancio 2024 (come definiti in dettaglio nel Decreto MEF-MIMIT), ed in particolare:
  - **TERREMOTI**;
  - **ALLUVIONI, INONDAZIONI, ESONDAZIONI**,
  - **FRANE**.

  Sono considerate come "singolo evento" le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

- **FABBRICATO:** l'intero complesso edile identificato in **POLIZZA**, costituito anche da più corpi tra loro separati o contigui, comunicanti o non, anche aperti su uno o più lati e/o incompleti nei **SERRAMENTI**, variamente elevati entro e fuori terra, compresi:
  - abitazione dell'**ASSICURATO** se comunicante,
  - opere di fondazione o interrate,
  - piazzali, lastricati, strade interne,
  - ascensori, montacarichi, scale mobili,
  - **FISSI** ed **INFISSI**,
  - serbatoi e sili in cemento armato e muratura,
  - cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline non amovibili, antenne, tendo/tensostrutture stabilmente fissate a terra;
  - pannelli solari termici e fotovoltaici;
  - impianti al servizio del **FABBRICATO** considerati immobili per natura o per destinazione quali: idrici, atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, igienici e sanitari, termici, di riscaldamento (compreso il combustibile in esso contenuto), condizionamento, elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, impianti di allarme;
  - moquette, tappezzerie, rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico, decorazioni, abbellimenti, mosaici, affreschi e statue (inamovibili);
  - **DEHORS**.

- **FISSI:** quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (es. grondaie, pluviali, ringhiere, ecc.).

- **FRAGILI: SERRAMENTI**, **LASTRE**, elementi in cemento-amianto, plastica e altri conglomerati artificiali; non sono considerati **FRAGILI** i pannelli solari termici e fotovoltaici.

- **FRANCHIGIA:** importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO** o per ogni danneggiato.

- **FRANE:** il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

- **FURTO:** impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [1].

- **GARANZIE EX LEGE N°213/2023:** sono le coperture assicurative obbligatorie introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213 in materia di rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane).

- **IMPLOSIONE:** repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

- **INCENDIO:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

- **INCOMBUSTIBILI:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

- **INFIAMMABILI:** sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili come **ESPLODENTI** che rispondono alle seguenti caratteristiche:
  - gas combustibili;
  - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;

- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
- Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

- **INFISSI:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

- **INONDAZIONI, ALLUVIONI:** fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali od artificiali, da qualunque causa determinata e che sia caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'ubicazione assicurata.

- **LASTRE:** lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del **FABBRICATO**, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole, e simili.

- **MACCHINARI:**
  - macchine e impianti, comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne sono il naturale completamento; ricambi e scorte che sono ad essi riferibili e destinati all'esecuzione dell'attività assicurata;
  - mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, con le esclusioni indicate al capitolo *"Cosa non è assicurato?"*;
  - impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.;
  - impianti e attrezzature di imballaggio;
  - serbatoi e sili non in cemento armato o muratura, cisterne, vasche e relative tubazioni;
  - altri impianti non indicati sotto la denominazione di **FABBRICATO**;
  - gazebo e tettoie esterne amovibili, tensostrutture amovibili, reti antigrandine e le relative intelaiature di sostegno;
  - strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili;
  - droni, intendendosi per tali: gli aeromodelli, gli aeromobili a pilotaggio remoto, i relativi sistemi di guida, le parti accessorie, gli apparecchi audio-fono-visivi, di controllo e/o rilevamento montati sugli stessi anche se amovibili,
  - gli impianti fissi, opere di abbellimento, sistemazione, ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà, purchè in **POLIZZA** non sia assicurato il **FABBRICATO**.

  Sono comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'**ASSICURATO** che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati anche se rientranti nella definizione di **FABBRICATO**.

- **MAREMOTO:** sommovimento brusco e repentino della crosta sottomarina, dovuto a cause endogene.

- **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE:** importo massimo di **MERCI** od altre cose che nel corso del **PERIODO DI ASSICURAZIONE** possono essere assicurate in aumento alle **MERCI** od altre cose assicurate in forma fissa.

- **MERCI:**
  - merci in genere, esclusi **INFIAMMABILI** ed **ESPLODENTI**;
  - **MERCI SPECIALI**;
  - materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti industriali;
  - prodotti semilavorati, finiti e scorte e materiali di consumo;
  - imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali;
  - veicoli scritti al P.R.A. e ciclomotori quando sono oggetto di lavorazioni inerenti all'attività dichiarata;
  - gratta e vinci, biglietti della lotteria.

- **MERCI SPECIALI:**
  - celluloide (grezza e oggetti di);
  - espansite;
  - schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;

- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle **MERCI**).

Non si considerano **MERCI SPECIALI** quelle entrate a far parte del prodotto finito.

- **PIANO DI MANUTENZIONE:** documento che prevede, programma e registra le attività di manutenzione ordinaria ai **MACCHINARI**, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

- **PERIODO DI ASSICURAZIONE:** se il **CONTRATTO** ha durata annuale o pluriennale: è il periodo compreso tra la data di decorrenza della **POLIZZA** e la prima scadenza annuale successiva. Per gli anni seguenti è il periodo compreso tra due scadenze annuali successive di **POLIZZA**;

- **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** forma di assicurazione in base alla quale l'**INDENNIZZO**, per **ANNO SOLARE**, è al massimo pari alla **SOMMA ASSICURATA**, senza applicazione della **REGOLA PROPORZIONALE** (2)**.**

- **REGOLA PROPORZIONALE:** criterio secondo il quale la **SOCIETÀ** riduce proporzionalmente l'**INDENNIZZO**, in caso di **SINISTRO**, quando il valore dei **BENI ASSICURATI** dichiarato in **POLIZZA** è inferiore a quello determinato al momento del **SINISTRO** (3).

- **RIGURGITO:** riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

- **SCOPERTO:** percentuale di importo del **DANNO LIQUIDABILE** a termini di **POLIZZA** che rimane a carico dell'**ASSICURATO**. In caso di presenza contestuale di **SCOPERTO** e di **FRANCHIGIA**, quest'ultima deve intendersi come valore minimo di **SCOPERTO**.

- **SCOPPIO:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad **ESPLOSIONE**. Gli effetti del gelo o del **COLPO D'ARIETE** non sono considerati **SCOPPIO**.

- **SERRAMENTI:** strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc. destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.

- **SINGOLO RISCHIO:** insieme di tutti i beni adibiti all'attività dichiarata in **POLIZZA**, collocati a distanza minore di metri 40 l'uno dall'altro ed appartenenti al medesimo proprietario o inerenti all'attività di un unico imprenditore.

- **SISTEMA INFORMATICO:** insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei **DATI** relativi all'attività svolta dall'**ASSICURATO**. Si considerano parte del **SISTEMA INFORMATICO** anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

- **SOLAIO:** tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **FABBRICATO**, escluse pavimentazioni e soffittature.

- **SOMMA ASSICURATA:** ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimite di **INDENNIZZO**, questo non è in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA** nella misura e nei limiti stabiliti dal Codice Civile (4), rispetto alla **SOMMA ASSICURATA** o al sottolimite di **INDENNIZZO** applicabile**.**

- **SOVRACCARICO DI NEVE:** carico di neve previsto in una determinata zona dalle "Norme tecniche per le costruzioni – D.M. 14/01/2008" e successive modificazioni ed integrazioni, oppure da altre precedenti norme tecniche di legge o eventuali disposizioni locali, vigenti al momento della loro realizzazione o ristrutturazione.

- **STRUTTURE PORTANTI:** parti strutturali dell'immobile soggette a collaudo statico ai sensi delle norme di legge, ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche, trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'opera, quali murature portanti, pilastri, travi, **SOLAI**, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile.

- **SUPPORTI DATI:** tutti i dispositivi informatici (ad esempio dischi, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **DATI.**

- **TERREMOTO:**
  Per le **GARANZIE EX LEGE N°213/2023** si intende:
  il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, dovuto a cause endogene, purchè i **BENI ASSICURATI** si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedumenti assunti dalle Autorità e localizzata dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

  Per le altre **GARANZIE** si intende:
  sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, dovuto a cause endogene.

- **TERRENI:** (o loro porzioni): fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

- **TERRORISMO:** qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

- **TETTO:** insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il **FABBRICATO** dagli agenti atmosferici.

- **UBICAZIONI:** siti, insediamenti identificati con specifico indirizzo, ove l'**ASSICURATO**, entro il perimetro fisico in cui sono poste le cose assicurate, svolge la propria attività.

- **VALORE INTERO:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei **BENI ASSICURATI**. Se al momento del **SINISTRO** viene accertato un valore dei **BENI** superiore a quello assicurato, una parte proporzionale del danno rimane a carico dell'**ASSICURATO** (**REGOLA PROPORZIONALE**) [5].

- **VALORI:** denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati, escluse valute digitali e/o criptovalute.

Oggetto del Contratto

1 - Cosa è assicurato?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.*

Le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** riguardano i danni ai **BENI ASSICURATI**, anche se di proprietà di terzi, derivanti dall'**INCENDIO** e da altri eventi.

Le **GARANZIE** sono valide entro le **SOMME ASSICURATE** indicate in **POLIZZA**. Sono previste esclusioni, **FRANCHIGIE, SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** indicati in dettaglio nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

I **PREMI** attribuiti sono calcolati in base all'attività dichiarata dal **CONTRAENTE** e indicata in **POLIZZA**.
Relativamente a tale attività:

- il **CONTRAENTE** da atto che:
  - i processi di lavorazione,
  - la forza motrice,
  - l'esistenza o impiego di **INFIAMMABILI** e di **MERCI SPECIALI**,
  - il trattamento delle materie,
  - gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari,

  sono quelli che la tecnica, insegna e consiglia di adottare. È escluso l'impiego di energia nucleare;
- sono comprese tutte le operazioni preliminari, complementari ed accessorie, con deposito delle **MERCI** sia sottotetto, che in serbatoi, che all'aperto, e laboratori di analisi e controllo;
- sono tollerate attività secondarie di maggiore **RISCHIO**. Per tali attività, il valore di esistenza dei **MACCHINARI** e delle **MERCI** non deve superare, rispettivamente, il 10% del valore complessivo dei **MACCHINARI** e delle **MERCI** relativi all'attività principale.

Condizioni e **PREMI** della presente assicurazione sono stati convenuti sulla dichiarazione del **CONTRAENTE** che il valore di **ATTREZZATURE**, **MACCHINARI**, **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE** e **MERCI**, relativo ad ogni **SINGOLO RISCHIO**, non è superiore a €2.500.000.

Detto valore è determinato con i criteri di stima di cui all'articolo *"DETERMINAZIONE DEL DANNO".*

Se tale valore è o diventa tale da non corrispondere alla dichiarazione di cui sopra, il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** devono avvisare immediatamente la **SOCIETÀ**. L'assicurazione proseguirà, per i **BENI** e gli importi già assicurati, con i **PREMI** e alle condizioni previste dalla tariffa per la nuova situazione di **RISCHIO**.
Se al momento del **SINISTRO:**

- la dichiarazione del **CONTRAENTE** risulta inesatta e
- il **PREMIO** della **POLIZZA** risulta minore di quello calcolato in base alla diversa tariffa applicabile,

l'**INDENNIZZO** dovuto dalla **SOCIETÀ** è ridotto in proporzione al rapporto tra **PREMIO** di **POLIZZA** e nuovo premio di tariffa;
Resta valido quanto previsto all'articolo "*ASSICURAZIONE PARZIALE*" della presente **SEZIONE** e all'articolo "*DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO*" presente nel documento "*Il contratto dalla A alla Z*".

1.1 - INCENDIO E SCOPPIO

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti causati ai **BENI ASSICURATI** dai seguenti eventi, anche a seguito di colpa grave dell'**ASSICURATO**:

- **INCENDIO**;
- azione meccanica e diretta del fulmine;
- **SCOPPIO** o **ESPLOSIONE** non causati da ordigni esplosivi;
- **IMPLOSIONE**;
- caduta di corpi celesti;
- caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate o loro parti;
- onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere che si muovono a velocità supersonica;
- urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'**ASSICURATO** né al suo servizio;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei **BENI ASSICURATI**, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate

condutture ad appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi.

La **SOCIETÀ** indennizza anche:
- i danni ai **BENI ASSICURATI** conseguenti agli eventi precedentemente descritti che hanno colpito elementi o cose posti nell'ambito di 20 metri da essi, a seguito di:
  - sviluppo di fumi, gas, vapori;
  - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anomalo funzionamento di impianti o **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti causati ai **BENI ASSICURATI** verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'**ASSICURATO** o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'**INCENDIO**;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **SINISTRO** indennizzabile nei termini della presente **SEZIONE**.

In caso di **SINISTRO** indennizzabile a termini di **POLIZZA**, la **SOCIETÀ** rimborsa:
- le spese e gli onorari di competenza del perito scelto e nominato dal **CONTRAENTE** in base all'articolo "*PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO*";
- la quota parte di spese e onorari a carico del **CONTRAENTE** a seguito di nomina del terzo perito.

1.2 - CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

É tollerata, e quindi può non essere dichiarata in **POLIZZA**, l'esistenza di:
- 1 kg di **ESPLODENTI**;
- 500 kg di **INFIAMMABILI**;
- **INFIAMMABILI** in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del **FABBRICATO;**
- 500 kg di **MERCI SPECIALI**.

Sono inoltre considerati ininfluenti e non devono essere dichiarati, gli **INFIAMMABILI** e le **MERCI SPECIALI** relativi alle attività che ne prevedono esplicitamente l'impiego o la cui presenza è già resa esplicita dalla natura del **RISCHIO**, così come risulta dall'attività indicata in **POLIZZA**.
Non si tiene conto di **ESPLODENTI**, **INFIAMMABILI** e **MERCI SPECIALI** esistenti nei locali non occupati dall'**ASSICURATO**.

1.3 - COMPENSAZIONE DI SOMME ASSICURATE TRA I BENI ASSICURATI CONTENUTO E MERCI

Se la **SOMMA ASSICURATA** del bene **CONTENUTO** supera, al momento del **SINISTRO**, il valore delle cose che costituiscono il bene stesso, la **SOMMA ASSICURATA** in eccedenza viene attribuita al bene **MERCI**, se risulta assicurato, ma per somma insufficiente.
Identica compensazione si effettua nel caso in cui, al contrario, risulti eccedente la **SOMMA ASSICURATA** del bene **MERCI** ed in difetto quello del bene **CONTENUTO**.

1.4 - ATTRIBUZIONE BENI (UNIVERSALITA')

Se con la **POLIZZA:**
- sono assicurati tutti i beni dell'azienda, fatta eccezione per le aree nude,
- e per qualcuno di essi non si trova una precisa assegnazione tra **CONTENUTO**, **FABBRICATO**, **MERCI**, allora tali beni sono assegnati alla voce **CONTENUTO**.

Resta valido quanto indicato nei successivi capitoli "*Cosa NON è assicurato?*" e "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (GARANZIE EX LEGE N°213/2023)

Le **GARANZIE EX LEGE N°213/2023** sono prestate alla condizione, essenziale per l'efficacia della **POLIZZA**, che il **FABBRICATO**, anche quando non è assicurato:
- sia adibito esclusivamente all'attività dell'Azienda indicata in **POLIZZA**, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
- sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana;
- si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- non sia gravato da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- sia conforme a norme di legge o altre disposizioni tecniche, ivi inclusi obblighi di manutenzione, o il

cui utilizzo sia stato sospeso e/o vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può ampliare la copertura assicurativa attivando le seguenti **GARANZIE** opzionali.
Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

Opzioni con aumento del **PREMIO**.

2.1 - ALLAGAMENTO

La **SOCIETÀ** indennizza i danni direttamente causati ai **BENI ASSICURATI** da **ALLAGAMENTO** verificatosi nel **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.
La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.2 - DANNI DA ACQUA

La **SOCIETÀ** indennizza i danni ai **BENI ASSICURATI** direttamente causati dai seguenti eventi:
- **Acqua condotta**: fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**;
- **Colaggio impianti automatici di estinzione:** fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura accidentale degli impianti fissi di estinzione automatica a pioggia, incluse relative alimentazioni, esistenti nel **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**;
- **Intasamento grondaie e pluviali:** acqua entrata nel **FABBRICATO** per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato da:
  - grandine, neve o ghiaccio;
  - insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. L'insufficiente capacità di smaltimento non deve derivare da mancata o carente manutenzione delle grondaie e dei pluviali;
- **Occlusione di condutture, trabocco o rigurgito di fogna:** spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del **FABBRICATO** stesso.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.3 - DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI

La **SOCIETÀ** indennizza i danni ai **BENI ASSICURATI** direttamente causati dai seguenti eventi:
- **Grandine, vento e cose da esso trasportate,** se questi eventi sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di elementi o cose (assicurati o non assicurati).
  Sono compresi i danni che si verificano all'interno del **FABBRICATO** attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al **TETTO**, alle pareti o ai **SERRAMENTI** dalla violenza dei citati eventi atmosferici.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati da grandine a:
- **SERRAMENTI**, vetrate, lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica;
- insegne,

facenti parte di **FABBRICATI** o tettoie, anche se aperti da uno o più lati;
- **SOVRACCARICO DI NEVE** con conseguente crollo totale o parziale del **TETTO** o delle pareti, se il **FABBRICATO** assicurato è conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, oppure ad altre precedenti norme tecniche di legge o eventuali disposizioni locali vigenti al momento della loro realizzazione o ristrutturazione;
- **Gelo** che provoca la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei **FABBRICATI** e/o dell'attività descritta in **POLIZZA**, se l'attività stessa non è stata sospesa per più di 72 ore consecutive antecedentemente al **SINISTRO**.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.4 - CADUTA ALBERI

(attivabile se presente la GARANZIA *"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI"*)

A parziale deroga di quanto previsto dalla **GARANZIA** "*DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI*", la **SOCIETÀ** indennizza i danni direttamente causati ai **BENI ASSICURATI** dalla caduta di alberi di proprietà del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, anche se gli effetti prodotti dalla violenza degli eventi atmosferici (grandine, vento e cose da esso trasportate) non sono riscontrabili su una pluralità di enti o cose.
La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.5 - DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE

La **GARANZIA** prevede le seguenti prestazioni, con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- **Eventi sociopolitici**

La **SOCIETÀ** indennizza nella forma a **VALORE INTERO** i seguenti danni materiali direttamente causati ai **BENI ASSICURATI**:
- danni da **INCENDIO**, **ESPLOSIONE**, **SCOPPIO**, caduta di aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di **TERRORISMO** o di sabotaggio;
- altri danni causati da persone (dipendenti o non dell'**ASSICURATO**) che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono atti vandalici o dolosi, compresi quelli di **TERRORISMO** o sabotaggio.
  Sono compresi anche i danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dei locali in cui si trovano i **BENI ASSICURATI**. Non viene pagato alcun **INDENNIZZO** se la durata dell'occupazione supera 5 giorni consecutivi.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del **SINISTRO** sono comprese entro i limiti indicati al Capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **PARTI** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla copertura "*Eventi sociopolitici*", con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di recesso da parte della **SOCIETA'**, la stessa provvede, entro 15 giorni a rimborsare al **CONTRAENTE**, al netto delle imposte, la parte di **PREMIO** relativa al **PERIODO DI ASSICURAZIONE** non trascorso.

- **Furto fissi e infissi**

La **SOCIETÀ** indennizza, nella forma a **VALORE INTERO**, i danni di **FURTO** di **FISSI** e **INFISSI** relativi al **FABBRICATO**.

- **Lastre, insegne, decorazioni**

La **SOCIETÀ** indennizza, nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**, i danni materiali direttamente causati ai **BENI ASSICURATI** dalla rottura di:
- **LASTRE**;
- iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate sui fabbricati all'esterno degli stessi, anche se di proprietà di terzi, purché stabilmente collocate nelle loro installazioni,

se alla data di entrata in vigore della **POLIZZA** queste erano integre ed esenti da incrinature o da altri difetti.

2.6 - DISPERSIONE DI LIQUIDI

La **SOCIETÀ** indennizza i danni causati dalla dispersione dei liquidi, assicurati in quanto **MERCI**, utilizzati per lo svolgimento dell'attività dichiarata in **POLIZZA**.
I liquidi devono essere contenuti in serbatoi e contenitori di capacità non inferiore a 300 litri. La dispersione dei liquidi deve essere causata da rottura accidentale dei predetti contenitori o delle relative valvole od organi di intercettazione.
La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.7 - ERRORI DI MANOVRA E DI MOVIMENTAZIONE

La **SOCIETÀ** indennizza i danni direttamente causati ai **BENI ASSICURATI** da errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili, non iscritti al PRA, circolanti all'interno dell'area di pertinenza aziendale.
La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.8 - FUORIUSCITA MATERIALI FUSI

La **SOCIETÀ** indennizza i danni direttamente causati ai **BENI ASSICURATI** da materiale fuso e/o dal calore da esso emanato, accidentalmente fuoriuscito da impianti, forni ed altre attrezzature ad essi connesse.
La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.9 - FENOMENI ELETTRICI

La **SOCIETÀ** indennizza i danni direttamente causati al **FABBRICATO** o al **CONTENUTO**, da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici generati da qualsiasi motivo, solo se di origine esterna.
Sono comprese le **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE** purché non costruite dall'**ASSICURATO** o non destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell'**ASSICURATO**.
La **GARANZIA** è valida entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA** e con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
L'assicurazione è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.10 - GUASTI MACCHINE

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*ESCLUSIONI*", la **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente causati da guasto e rottura del **MACCHINARIO** - purché collaudato e pronto per l'uso cui è destinato - per qualsiasi causa accidentale diversa da quanto già assicurato alla presente **SEZIONE**.
La presente **GARANZIA** si intende estesa al fenomeno elettrico, non di origine esterna, che colpisce **MACCHINARI O APPARECCHIATURE AL SERVIZIO DEL FABBRICATO.**

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
L'assicurazione è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.11 - MERCI TRASPORTATE

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti cagionati da:
- **INCENDIO**;
- fulmine;
- **SCOPPIO** non causato da ordigni esplosivi;
- collisione con altri veicoli o urto contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) purché tale evento lasci tracce constatabili sul mezzo;
- ribaltamento;
- uscita di strada;

subiti da **MERCI** ed attrezzature, inerenti allo svolgimento dell'attività dichiarata in **POLIZZA,** di proprietà dell'**ASSICURATO**, di clienti o di fornitori, durante il trasporto effettuato con veicoli di proprietà o in uso all'**ASSICURATO** all'esterno delle aree di pertinenza del **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.
La copertura ha inizio dal momento in cui le **MERCI** sono caricate sul veicolo incaricato del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e cessa con l'inizio delle operazioni di scarico.
La presente copertura si intende prestata esclusivamente su tratte terrestri in Italia.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
L'assicurazione è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.12 - PRESENZA DI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI IN ECCESSO ALLE RELATIVE TOLLERANZE

Il **PREMIO** della presente assicurazione è stabilito in base ad una o più delle seguenti specifiche dichiarazioni del **CONTRAENTE** richiamate in **POLIZZA**:
- oltre al quantitativo tollerato (500 kg), esistono **INFIAMMABILI** comunque riposti per un quantitativo in chilogrammi non superiore a quello indicato in **POLIZZA**;

- oltre al quantitativo tollerato (500 kg) esistono **MERCI SPECIALI** per un quantitativo in chilogrammi non superiore a quello indicato in **POLIZZA**.

Le **MERCI SPECIALI** e/o gli **INFIAMMABILI** di cui sopra si intendono compresi nella partita **MERCI**, se assicurata.
Se interviene un mutamento nel **RISCHIO** che comporta una variazione di queste dichiarazioni, il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve avvisare la **SOCIETÀ** e pagare l'eventuale aumento di **PREMIO** in conformità a quanto stabilito dalla vigente tariffa per le variate caratteristiche del **RISCHIO**.
Fermo quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulle dichiarazioni rese dal **CONTRAENTE** con colpa o dolo al momento della stipula della **POLIZZA**, se il **SINISTRO** si verifica prima che il **CONTRAENTE/ASSICURATO** stesso abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi si applica quanto previsto dall'articolo - "*DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*".

2.13 - RISCHIO LOCATIVO

(attivabile solo in caso di FABBRICATO assicurato preso in locazione)

La **SOCIETÀ** assicura, fino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, il **RISARCIMENTO** delle somme che l'**ASSICURATO** è tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità [6] per danni diretti e materiali causati dagli eventi previsti dalla **GARANZIA** "*INCENDIO E SCOPPIO*" del **FABBRICATO** tenuto in locazione dall'**ASSICURATO**.

La **GARANZIA** "*RISCHIO LOCATIVO*" opera anche per gli eventi previsti dalle altre **GARANZIE** indicate in **POLIZZA**, relative alla presente **SEZIONE**.

La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.14 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE

La **SOCIETÀ** indennizza fino alla **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA** e in eccedenza a quanto già previsto dalla **GARANZIA** "*INCENDIO E SCOPPIO*":
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **SINISTRO**;
- le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili - se assicurati -, se il loro spostamento è indispensabile per eseguire riparazioni ai locali occupati dall'**ASSICURATO**, che si rendono necessarie in seguito ad un **SINISTRO**.

Sono comprese anche le spese per la rimozione dei residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi"[7] o radioattivi[8].

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.15 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

(vendibile solo se presente la GARANZIA *"DANNI DA ACQUA"*)

In caso di **DANNO LIQUIDABILE** a termini della **GARANZIA** "*DANNI DA ACQUA*", prestazioni "*Acqua condotta*" o "*Occlusione di condutture, trabocco o rigurgito di fogna*", la **SOCIETA'** rimborsa le spese sostenute per:
- la rottura e per il ripristino delle parti in muratura del **FABBRICATO** assicurato;
- la riparazione dell'impianto.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.16 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS

(vendibile solo se presente la GARANZIA *"FABBRICATO"* o la GARANZIA *"RISCHIO LOCATIVO"*)

La **SOCIETÀ**, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del **FABBRICATO** assicurato, indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas, nonché quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del **FABBRICATO** stesso.
La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.17 - SUPPORTO DI DATI

La **SOCIETÀ** indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei **DATI** contenuti nei relativi supporti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
L'assicurazione è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.18 - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO - DENUNCE ANTICIPATE
(Attivabile solo se presente il BENE ASSICURATO MERCI)

La **SOCIETÀ** assicura, mediante emissione di appendici alla **POLIZZA**, ulteriori somme per le **MERCI**, fino all'importo del **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE** indicato in **POLIZZA.**

Per ciascun **PERIODO DI ASSICURAZIONE** e per le **MERCI**, il **CONTRAENTE** provvederà al versamento anticipato di un acconto sul **PREMIO** corrispondente all'applicazione del valore di **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE**, nella misura indicata in **POLIZZA**.
Tale acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla **SOCIETÀ** anche se il **PREMIO**, calcolato al termine di ciascun **PERIODO DI ASSICURAZIONE**, risulta inferiore.
La **GARANZIA** è prestata alle seguenti condizioni:
1. le denunce del valore delle **MERCI** devono essere trasmesse dal **CONTRAENTE** o dall'**ASSICURATO** alla **SOCIETÀ** mediante raccomandata, PEC o altro mezzo equivalente con data certa. La **GARANZIA** decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia o dalle ore 24 del giorno indicato nella denuncia (se il giorno indicato è posteriore alla data di trasmissione della denuncia);
2. la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche in caso di passaggio di **PERIODO DI ASSICURAZIONE**;
3. la **GARANZIA** non è operante per somme eccedenti il **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE** relativo alle **MERCI**;
4. il **PREMIO** sarà conteggiato alla scadenza di ciascun **PERIODO DI ASSICURAZIONE** aggiungendo le **SOMME ASSICURATE** per ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso imponibile annuo;
5. la differenza tra il **PREMIO** così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il **PREMIO** di regolazione dovuto dal **CONTRAENTE**;
6. tale **PREMIO** dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando la **SOCIETÀ** ha presentato al **CONTRAENTE** il relativo atto di regolazione. Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** resteranno sospese ai sensi dell'articolo "*DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*".

Il **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE** non potrà mai essere superato dagli importi assicurati in forma fluttuante ("applicazioni") che di volta in volta il **CONTRAENTE** comunica alla **SOCIETÀ** nel corso del **PERIODO DI ASSICURAZIONE**. A tal fine, l'importo preso come riferimento per essere confrontato con il **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE** è dato dalla somma degli importi indicati in ogni singola "applicazione".

La presente **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.19 - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO - DENUNCE POSTICIPATE MENSILI)
(Attivabile solo se presente il BENE ASSICURATO MERCI)

La **SOCIETÀ** assicura, mediante appendici di **POLIZZA** mensili, le somme che il **CONTRAENTE** comunica secondo le modalità di seguito indicate, fino all'importo del **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE** indicato in **POLIZZA**.

Per ciascun **PERIODO DI ASSICURAZIONE** e per ciascun **BENE ASSICURATO MERCI** (cosiddetta "partita"), il **CONTRAENTE** provvederà al versamento anticipato di un acconto sul **PREMIO** corrispondente all'applicazione del valore di **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE**, nella misura indicata in **POLIZZA**.
Tale acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla **SOCIETÀ** anche se il **PREMIO**, calcolato al termine di ciascun **PERIODO DI ASSICURAZIONE**, risultasse inferiore.

La **GARANZIA** è prestata alle seguenti condizioni:
1. ciascun periodo mensile inizia alle ore 0,00 del primo giorno di ogni mese solare e termina alle ore

24 dell'ultimo giorno di calendario dello stesso mese;
2. il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** trasmetterà alla **SOCIETÀ**, entro l'ultimo giorno di ciascun mese solare, le denunce del valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del mese solare precedente e del valore medio delle esistenze giornaliere verificatesi in detto mese;
   A tale scopo il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** si impegna a tenere registrazioni contabili giornaliere dalle quali si possa rilevare l'esistenza delle cose durante il corso della **GARANZIA**;
3. le denunce dovranno essere trasmesse alla **SOCIETÀ** mediante raccomandata, PEC o altro mezzo equivalente con data certa. Ai fini del disposto di cui al successivo punto 5, in caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata, per i mesi successivi, l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di **PERIODO DI ASSICURAZIONE**;
4. la **GARANZIA** non è operante per somme eccedenti il **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE** relativo a ciascuna partita indicata in **POLIZZA**;
5. in caso di **SINISTRO**, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 2 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del **SINISTRO** stesso;
6. se risulta che, al momento del **SINISTRO**, il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccede il valore assicurato così determinato, verrà applicata la **REGOLA PROPORZIONALE** di cui all'articolo "*ASSICURAZIONE PARZIALE*" della presente **SEZIONE**;
7. il **PREMIO** sarà conteggiato alla scadenza di ciascun **PERIODO DI ASSICURAZIONE** aggiungendo, partita per partita, i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun mese o sua frazione applicando alla somma così determinata 1/12 del tasso imponibile annuo indicato nelle relative partite assicurate in forma fissa;
8. la differenza tra il **PREMIO** così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il **PREMIO** di regolazione dovuto dal **CONTRAENTE**;
9. tale **PREMIO** dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando la **SOCIETÀ** ha presentato al **CONTRAENTE** il relativo atto di regolazione; se il pagamento non è effettuato entro detto termine, le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** restano sospese ai sensi dell'articolo "*DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*".
10. il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** dichiara che il valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del mese solare antecedente la data di decorrenza della presente assicurazione fluttuante è pari all'importo di ultima giacenza fluttuante indicato nell'apposito spazio in **POLIZZA**.

Il **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE** non potrà mai essere superato dagli importi assicurati in forma fluttuante ("applicazioni") che di volta in volta il **CONTRAENTE** comunica alla **SOCIETÀ** nel corso del **PERIODO DI ASSICURAZIONE**. A tal fine, l'importo preso come riferimento per essere confrontato con il **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE** è dato dalla somma degli importi indicati in ogni singola "applicazione".

La presente **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.20 - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO (DENUNCE POSTICIPATE TRIMESTRALI)

Premesso che per trimestre solare si intende l'intervallo di tempo che intercorre nei seguenti periodi dell'anno:
- I° trimestre dal 01/01 al 31/03;
- II° trimestre dal 01/04 al 30/06;
- III° trimestre dal 01/07 al 30/09;
- IV° trimestre dal 01/10 al 31/12;

la **SOCIETÀ** si impegna ad assicurare mediante appendici di **POLIZZA** trimestrali le somme che il **CONTRAENTE** comunicherà secondo le modalità stabilite dalla presente **GARANZIA** aggiuntiva, fino all'importo del **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE** indicato in **POLIZZA**, in aumento alle partite assicurate in forma fissa ed al tasso imponibile annuo pattuito per le medesime partite.
Per ciascun **PERIODO DI ASSICURAZIONE** e per ciascuna partita di **POLIZZA**, il **CONTRAENTE** provvederà al versamento anticipato di un acconto sul **PREMIO** corrispondente all'applicazione del valore di **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE**, nella misura indicata in **POLIZZA**.
Tale acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla **SOCIETÀ** anche se il **PREMIO**, calcolato al termine di ciascun **PERIODO DI ASSICURAZIONE**, risultasse inferiore.
La **GARANZIA** è prestata alle seguenti condizioni:
1. ciascun periodo trimestrale avrà inizio alle ore 0,00 del primo giorno di ogni trimestre solare e termine alle ore 24 dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento;
2. il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** trasmetterà alla **SOCIETÀ**, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza trimestrale solare, le denunce del valore delle Cose esistenti all'ultimo

giorno del trimestre solare precedente e del rispettivo valore medio delle esistenze giornaliere verificatesi in detti mesi.
A tale scopo il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** si impegna a tenere registrazioni contabili giornaliere dalle quali si possa rilevare l'esistenza delle cose durante il corso della garanzia;

3. le denunce dovranno essere trasmesse alla **SOCIETÀ** mediante raccomandata, PEC o altro mezzo equivalente con data certa. Ai fini del disposto di cui al successivo punto 5, in caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata, per i trimestri successivi, l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di **PERIODO DI ASSICURAZIONE**;
4. la **GARANZIA** non è operante per somme eccedenti il **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE** relativo a ciascuna partita indicata in **POLIZZA**;
5. in caso di **SINISTRO**, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 2 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del **SINISTRO** stesso.
6. se risulta che, al momento del **SINISTRO**, il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccede il valore assicurato così determinato, verrà applicata la **REGOLA PROPORZIONALE** di cui all'articolo "*ASSICURAZIONE PARZIALE*" della presente **SEZIONE**;
7. il **PREMIO** sarà conteggiato alla scadenza di ciascun **PERIODO DI ASSICURAZIONE** aggiungendo, partita per partita, i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun trimestre solare o sua frazione ed applicando alla somma così determinata 1/4 del tasso imponibile annuo indicato nelle relative partite assicurate in forma fissa;
8. la differenza tra il **PREMIO** così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il **PREMIO** di regolazione dovuto dal **CONTRAENTE**;
9. tale **PREMIO** dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando la **SOCIETÀ** ha presentato al **CONTRAENTE** il relativo atto di regolazione; se il pagamento non è effettuato entro detto termine, le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** restano sospese ai sensi dell'articolo "*DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*".
10. il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** dichiara che il valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del trimestre solare antecedente la data di decorrenza della presente assicurazione fluttuante è pari all'importo di ultima giacenza fluttuante indicato nell'apposito spazio in **POLIZZA**.

Il **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE** non potrà mai essere superato dagli importi assicurati in forma fluttuante ("applicazioni") che di volta in volta il **CONTRAENTE** comunica alla **SOCIETÀ** nel corso del **PERIODO DI ASSICURAZIONE**. A tal fine, l'importo preso come riferimento per essere confrontato con il **MASSIMO IMPEGNO FLUTTUANTE** è dato dalla somma degli importi indicati in ogni singola "applicazione"

La presente **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.21 - GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023

(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETÀ)

Questa **GARANZIA** è attivabile solo insieme alle altre **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**.

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti ai **BENI ASSICURATI** causati da **TERREMOTO**.
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

La **SOCIETÀ** indennizza entro la **SOMMA ASSICURATA** con i limiti indicati nel Capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **PARTI** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione.
Il recesso opera anche per le loro eventuali coperture integrative.

In caso di recesso da parte della **SOCIETÀ**, la stessa provvede, entro 15 giorni a rimborsare al **CONTRAENTE**, al netto delle imposte, la parte di **PREMIO** relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

2.22 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023

(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETÀ)

Questa **GARANZIA** è attivabile solo insieme alle altre **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**.

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti ai **BENI ASSICURATI** causati da **ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE**.
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

La **SOCIETÀ** indennizza entro la **SOMMA ASSICURATA** con i limiti indicati nel Capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **PARTI** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione.
Il recesso opera anche per le loro eventuali coperture integrative.

In caso di recesso da parte della **SOCIETÀ**, la stessa provvede, entro 15 giorni a rimborsare al **CONTRAENTE**, al netto delle imposte, la parte di **PREMIO** relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

2.23 - GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023

(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETÀ)

Questa **GARANZIA** è attivabile solo insieme alle altre **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**.

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti ai **BENI ASSICURATI** causati da **FRANE**.
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

La **SOCIETÀ** indennizza entro la **SOMMA ASSICURATA** con i limiti indicati nel Capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **PARTI** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione.
Il recesso opera anche per le loro eventuali coperture integrative.

In caso di recesso da parte della **SOCIETÀ**, la stessa provvede, entro 15 giorni a rimborsare al **CONTRAENTE**, al netto delle imposte, la parte di **PREMIO** relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

2.24 - GARANZIE EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI

(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETÀ)

Limitatamente alle **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**, si intendono assicurati i **TERRENI** di proprietà dell'**ASSICURATO** esistenti nell'area di pertinenza del **FABBRICATO** assicurato nel limite della **SOMMA ASSICURATA** in **POLIZZA**.
La copertura dei **TERRENI** è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.25 - GARANZIA TERREMOTO INTEGRATIVA PER LE MERCI

(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETÀ)

Ad integrazione di quanto previsto dalla **GARANZIA** "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023*" la **SOCIETÀ** copre anche le **MERCI** e Ie **COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI**.

2.26 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE INTEGRATIVA PER LE MERCI

(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETÀ)

Ad integrazione di quanto previsto dalla **GARANZIA** "*ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023*" la **SOCIETÀ** copre anche le **MERCI** e Ie **COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI**.

2.27 - GARANZIA FRANE INTEGRATIVA PER LE MERCI

(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETÀ)

Ad integrazione di quanto previsto dalla **GARANZIA** "*FRANE EX LEGE N°213/2023*" la **SOCIETÀ** copre anche le **MERCI** e Ie **COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI**.

2.28 - ALLUVIONE - INONDAZIONE
(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETA')

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di **INCENDIO**, **ESPLOSIONE**, **SCOPPIO** - subiti dai **BENI ASSICURATI** per effetto di **INONDAZIONE**, **ALLUVIONE**, anche se tali eventi sono causati da **TERREMOTO**.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del **SINISTRO** sono assicurate nei limiti previsti indicati nel Capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

Le **PARTI** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla **GARANZIA,** con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione.
In caso di recesso da parte della **SOCIETA'**, la stessa provvede entro 15 giorni a rimborsare al **CONTRAENTE**, al netto delle imposte, la parte di **PREMIO** relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

2.29 - TERREMOTO
(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETA')

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*ESCLUSIONI*" della presente **SEZIONE**, la **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di **INCENDIO**, **ESPLOSIONE**, **SCOPPIO** - subiti dai **BENI ASSICURATI** per effetto di **TERREMOTO**.
Agli effetti della presente **GARANZIA** le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a **SINISTRO** indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del **SINISTRO** sono assicurate entro i limiti indicati nel Capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La presente **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

Le **PARTI** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla **GARANZIA** con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione.
In caso di recesso da parte della **SOCIETA'**, la stessa provvede entro 15 giorni a rimborsare al **CONTRAENTE**, al netto delle imposte, la parte di **PREMIO** relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

2.30 - PERDITA PIGIONI
(vendibile solo se presente il BENE ASSICURATO FABBRICATO)

La **SOCIETÀ**, in caso di **SINISTRO** indennizzabile che ha colpito il **FABBRICATO** assicurato, rifonderà all'**ASSICURATO** la parte di pigione che non potrà percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino.
Viene convenuto che se al momento del **SINISTRO** la **SOMMA ASSICURATA** per la Perdita Pigioni risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'**INDENNIZZO** sarà ridotto in proporzione al rapporto esistente tra la **SOMMA ASSICURATA** e l'ammontare suddetto. Qualora comunque tale rapporto sia pari o superiore all'85%, la **SOCIETÀ** rinuncia all'applicazione della **REGOLA PROPORZIONALE**.
La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** indicato nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Opzione gratuita (senza aumento o diminuzione di **PREMIO**)

2.31 - MACCHINARI IN LEASING

Si intendono assicurati anche **ARREDAMENTO**, **ATTREZZATURE**, **MACCHINARI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE** acquistati in leasing.
Se **ARREDAMENTO**, **ATTREZZATURE**, **MACCHINARI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE** sono parzialmente assicurati con **POLIZZA** propria, la presente assicurazione opera ad integrazione. Tale condizione è operativa solo se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti

dell'**ASSICURATO** della presente **POLIZZA**.
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

2.32 - SELLING PRICE

In deroga all'articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*", la **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO** che ha danneggiato **MERCI** vendute in attesa di consegna, indennizzerà le **MERCI:**
- in base al prezzo di vendita convenuto,
- dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna,
- nel rispetto dell'articolo "*TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA*" della presente **SEZIONE**.

Se il prezzo di vendita convenuto supera il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

La **GARANZIA** è operante se:
- le **MERCI** danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti **MERCI** illese;
- l'avvenuta vendita risulta comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

La **GARANZIA** non è operante in caso di esistenza di copertura per danni indiretti.

La **GARANZIA** è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili:
- i **FABBRICATI** situati fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- i **FABBRICATI** (e il **CONTENUTO** e le **MERCI** presenti all'interno di essi) costruiti con utilizzo di materiali **COMBUSTIBILI** nelle strutture portanti verticali, nel tetto, nei **SOLAI**, nelle pareti esterne, nelle coperture e coibentazioni (se presenti), ad eccezione dei **DEHORS** comunque costruiti.
  E' tollerata:
  - la presenza di materiali combustibili nelle parti esterne e nella copertura del **FABBRICATO**, non oltre il 20% delle rispettive superfici;
  - l'esistenza di costruzioni o porzioni di **FABBRICATI** aventi caratteristiche costruttive difformi a quanto sopra, se i loro valore non eccede complessivamente il 10% della **SOMMA ASSICURATA** per il **FABBRICATO**.

  Non hanno influenza i materiali impiegati per coibentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura, e le coibentazioni **COMBUSTIBILI** interamente rivestite da materiali **INCOMBUSTIBILI** se:
  - interne, oppure
  - aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.

Non sono inoltre assicurabili le imprese:
- con numero di addetti uguale o superiore a 250;
- che operano nel settore edile;
- che operano in settori diversi da:
  - industria;
  - artigianato;
  - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
  - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi;
  - servizi di spedizione, logistica, trasporto.

Non sono compresi nell'assicurazione:
- affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico;
- tappeti, arazzi, statue, quadri e dipinti in genere, di valore singolo superiore a € 3.000 relativi ai locali dell'azienda;
- quadri e dipinti di valore singolo superiore a € 5.000 relativi all'abitazione civile, se adibita a dimora dell'**ASSICURATO** o del custode;
- raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere;
- metalli preziosi, perle e pietre preziose;
- veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono **MERCI** inerenti all'attività dichiarata;
- aeromobili, velivoli spaziali;
- macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole, compresi i relativi rimorchi, non iscritte al P.R.A.;
- macchinari e impianti acquistati in leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA**, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal **CONTRATTO**.*

4.1 - ESCLUSIONI

A) Esclusioni per le **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**

Non sono indennizzabili i danni:
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di invasione, di atti di **TERRORISMO**, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;
- che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai BENI **ASSICURATI** a seguito di **EVENTI**;
- relativi a rotture di dighe o canali artificiali;
- da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Sinistro sui **BENI ASSICURATI**;
- causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste, gelo o neve;
- da cedimento e/o smottamento del terreno se non causato da **FRANAMENTO**;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da **FURTO**, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei **BENI ASSICURATI**;
- causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici. salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **SINISTRO** sui **BENI ASSICURATI**;
- alle **MERCI**;
- ai beni "off-shore";
- ad aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri;
- a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;
- ad aeromobili, droni e natanti, che non sono oggetto dell'attività;
- a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
- a beni mobili o immobili in leasing e/o noleggio, anche presso terzi, se assicurati con polizza specifica;
- che derivano da eventi relativi a energia nucleare, uso di armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Anche se i danni sono direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli eventi assicurati, sono comunque esclusi **INDENNIZZI** in relazione a beni, calamità naturali, eventi catastrofali e danni non richiamati in maniera esplicita da:
- legge n. 213/2023, art.1, comma 101;
- decreto MEF-MIMIT, di cui all'art. 1 comma 105 della predetta legge;
- **GARANZIE** presenti in **POLIZZA**.

Sono inoltre esclusi:
- **SINISTRI** relativi a beni o a attività in violazione della normativa applicabile;
- spese di demolizione e sgombero.

Inoltre, per la **GARANZIA** "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023*" e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati:
- da allagamento, mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina;
- da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza, valanghe o slavine;
- da **ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE**;
- agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente **POLIZZA**;
- in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni

dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del **TERREMOTO** sul **FABBRICATO** assicurato;
- qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Inoltre, per la **GARANZIA** "*ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023*" e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati:
- da **ALLAGAMENTO** e bombe d'acqua (Flash Floods);
- da penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata;
- da variazione della falda freatica;
- da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento;
- da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del **FABBRICATO** oggettivamente riscontrabile;
- da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'**ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE**;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell'**ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE** sul **FABBRICATO** assicurato;
- qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Inoltre per la **GARANZIA** "*FRANE EX LEGE N°213/2023*" e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati:
- da **TERREMOTO, ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE**, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- da Frane già note o potenzialmente già note ad eccezione delle frane attivate dagli eventi sismici o di **ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE** che sono ricomprese nelle **GARANZIE** "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023*" e "*ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023*";
- da distacco di roccia graduale;
- da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- a immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente **POLIZZA**.

B) Esclusioni per le altre **GARANZIE** (diverse dalle **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**)

L'assicurazione non opera per i danni che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, Esclusione non valida se l'**ASSICURATO** prova che il **SINISTRO** non ha alcun rapporto con tali eventi.

L'assicurazione non opera per i danni causati da o dovuti a:
- **ESPLOSIONE** o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche,
- atti dolosi, intendendosi per tali anche quelli vandalici, di **TERRORISMO** o di sabotaggio. Esclusione non valida se operante la **GARANZIA "DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE**";
- dolo del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- **TERREMOTI**. Esclusione non valida se operante la **GARANZIA** "*TERREMOTO*";
- **MAREMOTI, ERUZIONI VULCANICHE**;
- **INONDAZIONI, ALLUVIONI**. Esclusione non valida se operante la **GARANZIA** "*ALLUVIONE – INONDAZIONE*";
- formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua dovuti ad un eccesso di precipitazioni atmosferiche. Esclusione non valida se operante la **GARANZIA** "*ALLAGAMENTO*";
- fuoriuscita d'acqua non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno. Esclusione non valida se operante la **GARANZIA** "*ALLAGAMENTO*";
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;

- incendi incontrollati dei boschi;
- errori di calcolo, esecuzione, installazione, lavorazione, stoccaggio, progettazione e realizzazione di strutture non conformi alle "Norme tecniche per le costruzione – D.M. 14/01/2008" e successive modificazioni ed integrazioni, oppure da altre precedenti norme tecniche di legge o eventuali disposizioni locali vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento;
- guasti meccanici.

Sono esclusi i danni:
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alle singole parti della macchina o dell'impianto nel quale si è verificato **SCOPPIO**, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale della macchina o dell'impianto;
- di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine. Esclusione non valida se operante la **GARANZIA** "*FENOMENI ELETTRICI*";
- subiti dalle **MERCI** in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
- indennizzabili in base a **GARANZIE** di altre **SEZIONI** presenti in **POLIZZA**.

Sono inoltre esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti a:
- perdita, alterazione o distruzione di **DATI**, programmi di codifica o software;
- indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);
- causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
  - o di internet o intranet;
  - trasmissione elettronica dei **DATI** o altre informazioni;
  - computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
  - uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
  - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet;
- violazione della Privacy e dei **DATI**;
- violazione del **SISTEMA INFORMATICO**.

E' inoltre esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente:
- causati da
- con il contributo di
- risultante o derivante da
- in connessione con

una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisce contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad essa.
Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
- la sostanza o l'agente include - ma non è limitato a - un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualsiasi variazione dello stesso, considerato vivente o no;
- il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include ma non è limitato a trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi;
- la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare danni alla salute umana o benessere umano o può causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, commerciabilità o perdita dell'uso della proprietà.

E' inoltre esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:
- tutti gli eventi la cui prestazione assicurativa o pagamento di qualunque natura (ad esempio, il rimborso dei premi), può esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni, recepite ed

accettate dal diritto dello Stato Italiano come reali ed efficaci;
- eventi che si verificano in Paesi che risultano come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si verificano in contesto di conflitti bellici.

Per la **GARANZIA** "*DANNI DA ACQUA*", prestazione "Acqua condotta", la **SOCIETÀ** non indennizza:
- i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Per la **GARANZIA** "*DANNI DA ACQUA*" prestazione "*Colaggio impianti automatici di estinzione*", la **SOCIETÀ** non indennizza:
- i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- i danni causati dal gelo;
- le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Per la **GARANZIA** "*DANNI DA ACQUA*", prestazione "*Occlusione di condutture - trabocco o rigurgito di fogna*", la **SOCIETÀ** non indennizza i danni conseguenti a:
- occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del **FABBRICATO**;
- occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Per la **GARANZIA** "*ALLAGAMENTO*", la **SOCIETÀ** non indennizza i danni:
- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da **TERREMOTO**, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione dei acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- causati da fuoriuscita d'acqua non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno;
- causati da gelo, umidità, stillicidio trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente **GARANZIA**;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle MERCI la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
- ai locali interrati e quanto in essi contenuto.

Per la **GARANZIA** "*CADUTA ALBERI*", la **SOCIETÀ** non indennizza i danni causati da:
- alberi, o loro parti, colpiti da agenti patogeni o infestati da insetti o da altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- alberi, o loro parti, che in considerazione dell'età e/o stato di deperimento avrebbero dovuto manifestamente essere sottoposti ad abbattimento o potatura;
- arbusti, essenze erbacee, muschi, licheni, funghi, muffe;
- nonché i danni conseguenti a interventi di manutenzione non eseguiti a regola d'arte;
- Sono inoltre esclusi:
- i danni subiti dagli alberi stessi;
- i danni subiti da cose mobili all'aperto;
- ogni forma di deprezzamento dell'intero giardino o parco o dell'intero complesso;
- i costi di bonifica del terreno.

Per la **GARANZIA** "*DISPERSIONE DI LIQUIDI*", la **SOCIETÀ** non indennizza:
- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- i danni verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Per la **GARANZIA** "*EVENTI ATMOSFERICI*", prestazione "*Grandine, vento e cose da esso trasportate*", la **SOCIETÀ** non indennizza i danni:
- verificatisi all'interno di **FABBRICATI**, nonché alle **MERCI** o al **CONTENUTO**, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al **TETTO**, alle pareti o ai **SERRAMENTI** dalla violenza

dei citati eventi atmosferici;
- causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
  - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, **SOVRACCARICO DI NEVE**;
  - cedimento o franamento del terreno;
- subiti da:
  - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
  - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne;
  - beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione;
  - **FABBRICATI** o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei **SERRAMENTI** (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a **SINISTRO**), a meno che derivanti da grandine;
  - **SERRAMENTI**, vetrate, lucernari in genere, insegne, a meno che derivanti da grandine, o da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
  - tende, baracche in legno o plastica e quanto in esse si trovi;
  - tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici.

Per la **GARANZIA** "*EVENTI ATMOSFERICI*", prestazione "*Sovraccarico di neve*", la **SOCIETÀ** non indennizza i danni:
- da valanghe e slavine;
- da gelo;
- al **FABBRICATI** e ai beni in essi contenuti, se i **FABBRICATI** non sono conformi:
  - alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, oppure
  - alle precedenti norme di legge tecniche o alle disposizioni locali vigenti al momento della realizzazione o ristrutturazione del **FABBRICATO**;
- ai **FABBRICATI** in costruzione o in corso di rifacimento, nonché alle **MERCI** o al **CONTENUTO** ivi riposti. Esclusione non valida se il rifacimento è ininfluente ai fini della **GARANZIA** "*EVENTI ATMOSFERICI*";
- a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici e quanto in essi si trovi; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **TETTO** o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Per la **GARANZIA** "*DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE*" prestazione "*Eventi sociopolitici*", la **SOCIETÀ** non indennizza i danni:
- conseguenti a inondazione o frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico;
- subiti dalle **MERCI** in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione di lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- da contaminazioni di sostanze biologiche e/o chimiche.

Per la **GARANZIA** "*DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE*" prestazione "*Lastre*", la **SOCIETA'** non comprende i danni:
- indennizzabili in base ad altre **GARANZIE** presenti in **POLIZZA**;
- derivanti da crollo, assestamento o distacco di parti del FABBRICATO, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle **LASTRE** od i relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle LASTRE o degli INFISSI o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- determinati o agevolati da dolo del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO**;
- causati da **ERUZIONI VULCANICHE, TERREMOTI, MAREMOTI**, mareggiate, **INONDAZIONI, ALLUVIONI**, gelo;
- alle **LASTRE** aventi speciale valore artistico, alle vetrine e cristallerie portatili, a lampade, lampadari e simili;
- a sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- a cose che sono state, sono o saranno oggetto di lavorazione o vendita dal parte dell'**ASSICURATO**.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **POLIZZA**.

Per la **GARANZIA** "*FUORIUSCITA MATERIALI FUSI*", la **SOCIETÀ** non indennizza:
- i danni derivanti dalla perdita del materiale fuoriuscito nonché dei danni al materiale stesso;
- le spese occorrenti per la riparazione dei guasti che hanno provocato la fuoriuscita.

Per la **GARANZIA** "*FENOMENI ELETTRICI*" sono esclusi i danni:
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti al **CONTRAENTE/ASSICURATO** all'atto della stipula della **POLIZZA**, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.

Per la **GARANZIA** "*GUASTI MACCHINE*", sono esclusi i danni:
- di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, di fenomeno elettrico solo se di origine esterna. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;
- dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza;
- causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
  a:
  - utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi cli frantumazione , lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
  - catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, alla mazza battente;
  - chabotte (blocco incudine) dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi;
  - sistemi ed **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE** per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
    salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatesi ad altre parti del **MACCHINARI**;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- verificatisi in occasione di inondazione, **ALLAGAMENTO**, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, **TERREMOTO**, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, smottamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività è diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione cli fabbrica o cli edifici in genere, requisizioni, salvo che l'**ASSICURATO** prova che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Per la **GARANZIA** "*MERCI TRASPORTATE*", la **SOCIETÀ** non indennizza i danni:
- indennizzabili in base ad altre **GARANZIE** della presente **SEZIONE**;
- determinati o agevolati da dolo del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO**, o di loro rappresentanti nonché dei rispettivi dipendenti;
- dipendenti totalmente o parzialmente da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle **MERCI** al trasporto, o da cattivo stivaggio;
- verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Per la **GARANZIA** "*SUPPORTO DATI*", sono esclusi i costi derivanti da perdita o alterazione di **DATI** senza danni materiali e diretti a supporti, nonché quelli causati da cestinatura.
L'**INDENNIZZO** non viene corrisposto se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal **SINISTRO**.

Per la **GARANZIA** "*ALLUVIONE – INONDAZIONE*", la **SOCIETÀ** non indennizza i danni:
- causati da mareggiata, marea, **MAREMOTO**, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche (**BOMBA D'ACQUA**);
- causati da fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, **ALLAGAMENTO** sui **BENI ASSICURATI**;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- alle **MERCI** la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento;
- ai locali interrati e quanto in essi contenuto.

Per la **GARANZIA** "*TERREMOTO*", la **SOCIETÀ** non indennizza i danni:
- causati da **ESPLOSIONE**, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da **TERREMOTO**;
- causati da **ERUZIONI VULCANICHE**, da **INONDAZIONI** e da **MAREMOTO**;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **TERREMOTO** vulcanica sui **BENI ASSICURATI**;
- furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei **BENI ASSICURATI**;
- a **FABBRICATI** e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- a **FABBRICATI** e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- conseguenti ai maggiori costi derivanti dall'adeguamento del **FABBRICATO** a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione;
- a **FABBRICATI** considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia.

4.2 - FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della FRANCHIGIA

- **FRANCHIGIA = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550**

TABELLA 1

Applicazione delle FRANCHIGIE

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	FRANCHIGIA (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*"INCENDIO E SCOPPIO"* *Urto di veicoli*	€ 500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA ACQUA"* Acqua condotta	€ 200
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA ACQUA"* Colaggio impianti automatici di estinzione	€ 200
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA ACQUA"* Occlusione di condutture, trabocco o rigurgito di fogna	€ 200
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI"* Gelo	€ 500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE"* Lastre	€ 200
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ERRORI DI MANOVRA E DI MOVIMENTAZIONE"*	€ 500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FUORIUSCITA MATERIALI FUSI"*	€ 500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"*	Indicata in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"*	Indicata in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FRANE EX LEGE N°213/2023"*	Indicata in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TERREMOTO PER LE MERCI"*	Indicata in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE PER LE MERCI"*	Indicata in **POLIZZA**

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	FRANCHIGIA (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FRANE PER LE MERCI"*	Indicata in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLUVIONE – INONDAZIONE"*	Indicata in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TERREMOTO"*	Indicata in **POLIZZA**

4.3 - SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 200;
- **danno 1 = € 750; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 200**
- **danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 2.250 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)**

TABELLA 2

Applicazione degli SCOPERTI

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLAGAMENTO"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA ACQUA"* Intasamento grondaie e pluviali	10% con il minimo di € 200
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI"* Grandine, vento e cose da esso trasportate	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI"* Sovraccarico neve	10% con il minimo di € 5.000 e massimo di € 50.000

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"CADUTA ALBERI"*	10% con il minimo di € 500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE"* Eventi sociopolitici	10% con il minimo di € 500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DISPERSIONE DI LIQUIDI"*	10% con il minimo di € 500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FENOMENI ELETTRICI"*	Indicata in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"GUASTI MACCHINE"*	10% con il minimo di € 500, elevato a € 1.000 per macchinari per i quali siano trascorsi 10 anni dalla data di costruzione
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"MERCI TRASPORTATE"*	10% con il minimo di € 250
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"*	10% con il minimo di € 250
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"*	10% con il minimo di € 250
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"SUPPORTI DI DATI"*	5% con il minimo di € 200
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FRANE EX LEGE N°213/2023"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TERREMOTO PER LE MERCI"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE PER LE MERCI"*	Indicato in **POLIZZA**

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FRANE PER LE MERCI"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLUVIONE – INONDAZIONE"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TERREMOTO"*	Indicato in **POLIZZA**

4.4 - LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune **GARANZIE** prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito indicati.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?
Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);**
- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO e € 500 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo SINISTRO.**

Eccettuati i casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio (9) per nessun titolo la **SOCIETÀ** potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata in **POLIZZA**.

Tabella 3

Applicazione dei Limiti di INDENNIZZO

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per SINISTRO, salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*"INCENDIO E SCOPPIO"* **BENI ASSICURATI** temporaneamente presso terzi, fiere, mostre	25% della **SOMMA ASSICURATA** relativa al **BENE** danneggiato, con max € 100.000

"Che cosa è assicurato?"	*"INCENDIO E SCOPPIO"* **BENI ASSICURATI** temporaneamente presso l'abitazione del titolare dell'azienda. Abitazione non comunicante con l'azienda	€ 10.000
"Che cosa è assicurato?"	*"INCENDIO E SCOPPIO"* **COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI**	€ 10.000
"Che cosa è assicurato?"	*"INCENDIO E SCOPPIO"* **VALORI**	10% della **SOMMA ASSICURATA** per il **CONTENUTO** con max € 10.000
"Che cosa è assicurato?"	*"INCENDIO E SCOPPIO"* Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del **SINISTRO**	10% dell'**INDENNIZZO** con max € 15.000
"Che cosa è assicurato?"	*"INCENDIO E SCOPPIO"* Onorari dei periti	5% dell'**INDENNIZZO** con max € 5.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLAGAMENTO"*	indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA ACQUA"* Colaggio impianti automatici di estinzione	€ 50.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA ACQUA"* Occlusioni di condutture - trabocco o rigurgito di fogna	€ 20.000 per **SINISTRO** € 40.000 per **ANNO SOLARE**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA ACQUA"* Intasamento grondaie e pluviali	€ 5.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI"* Grandine, vento e cose da esso trasportate	80% della **SOMMA ASSICURATA** per le **GARANZIE** • "INCENDIO E SCOPPIO" **FABBRICATO**; • "INCENDIO E SCOPPIO" **CONTENUTO**; • "INCENDIO E SCOPPIO" **MERCI**; • "SUPPORTO DATI"; • "MERCI FLOTTANTI".
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI"* Danni causati da grandine a: - **SERRAMENTI**, vetrate, lucernari in genere; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; - insegne, facenti parte di **FABBRICATI** o tettoie, anche se aperti da uno o più lati.	€10.000

"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI"* Danni materiali e diretti causati alle insegne stabilmente fissate al **FABBRICATO** (escluse le insegne a totem e/o a bandiera).	€ 2.000 per **SINISTRO** e per **ANNO SOLARE**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI"* Sovraccarico di neve Se il **FABBRICATO** è stato realizzato o rifatto dopo il rilascio di norme di legge, tecniche ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve	60% della **SOMMA ASSICURATA** per le **GARANZIE**: • "INCENDIO E SCOPPIO" **FABBRICATO**; • "INCENDIO E SCOPPIO" **CONTENUTO**; • "INCENDIO E SCOPPIO" **MERCI**; • "SUPPORTO DATI"; • "MERCI FLOTTANTI".
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI"* Sovraccarico di neve Se il **FABBRICATO** è stato realizzato o rifatto prima del rilascio di norme di legge, tecniche ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve	20% della **SOMMA ASSICURATA** per le **GARANZIE**: • "INCENDIO E SCOPPIO" **FABBRICATO**; • "INCENDIO E SCOPPIO" **CONTENUTO**; • "INCENDIO E SCOPPIO" **MERCI**; • "SUPPORTO DATI"; • "MERCI FLOTTANTI" Massimo indennizzo: € 50.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI"* Gelo	€20.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"CADUTA ALBERI"*	30% della **SOMMA ASSICURATA** per le **GARANZIE**: • *"INCENDIO E SCOPPIO"* **FABBRICATO**; • *"INCENDIO E SCOPPIO"* **CONTENUTO**; • *"INCENDIO E SCOPPIO"* **MERCI**; • *"SUPPORTO DATI"*; • *"MERCI FLOTTANTI"*.
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE"* Eventi sociopolitici	80% della **SOMMA ASSICURATA** per le **GARANZIE**: • "INCENDIO E SCOPPIO" **FABBRICATO**; • "INCENDIO E SCOPPIO" **CONTENUTO**; • "INCENDIO E SCOPPIO" **MERCI** • *"SUPPORTO DATI"* • *"MERCI FLOTTANTI"*.
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE"* **LASTRE**	• €5.000 per **UBICAZIONE** • €1.500 per singola lastra

"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DISPERSIONE DI LIQUIDI"*	€ 50.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ERRORI DI MANOVRA E DI MOVIMENTAZIONE"*	€10.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FENOMENI ELETTRICI"*	**SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FUORIUSCITA MATERIALI FUSI"*	€ 5.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"GUASTI MACCHINE"*	**SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"MERCI TRASPORTATE"*	**SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE"*	• 100% della **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, se i residui non rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi" • 50% della **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, max € 50,000, se i residui rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi"
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"*	€ 10.000 per **SINISTRO** ed € 20.000 per **ANNO SOLARE**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"*	€ 10.000 per **SINISTRO** ed €20.000 per **ANNO SOLARE**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"SUPPORTI DI DATI"*	**SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FRANE EX LEGE N°213/2023"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FRANE EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI"*	**SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**

“Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?”	*“ALLUVIONE - INONDAZIONE "*	Indicato in **POLIZZA**
“Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?”	*“TERREMOTO”*	Indicato in **POLIZZA**
“Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?”	*“PERDITA PIGIONI”*	**SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, per un periodo massimo di un anno

Cosa fare in caso di Sinistro?

5 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

5.1 - PRONTO INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA

In caso di **SINISTRO**, a seguito dell'accordo intercorso tra la **SOCIETÀ** e Belfor italia s.r.l., società specializzata nella gestione di servizi di emergenza, la **SOCIETÀ** offre al **CONTRAENTE/ASSICURATO** l'opportunità di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro.
I contenuti del servizio di pronto intervento e i dettagli sulle sue modalità di attuazione, sono quelli riportati nell'allegato: "P.I.A. - Servizi di Pronto intervento azienda".
L'intervento di Belfor Italia s.r.l. è attivabile attraverso una chiamata al numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.
Il costo dell'intervento è a carico della **SOCIETÀ** (10) in caso di **SINISTRO** indennizzabile a termini di **POLIZZA**.
È in ogni caso facoltà del **CONTRAENTE/ASSICURATO** concordare direttamente con Belfor italia s.r.l. eventuali interventi.
La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor italia s.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.
La presente condizione:
- non opera se il **CONTRAENTE/ASSICURATO** è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare;
- in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte della **SOCIETÀ** in qualsiasi momento.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Resta in ogni caso fermo quanto disposto dal successivo articolo *"OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO"*.

5.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve, oltre a quanto previsto dall'articolo *"Assicurazione presso diversi assicuratori"* del documento *"Il contratto dalla A alla Z"*:

- fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate causati dall'**ASSICURATO** o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'**INCENDIO**, sono a carico della **SOCIETÀ** (11);
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (12).

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve altresì:

- in caso di evento di sospetta origine dolosa sporgere denuncia, entro 5 giorni, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento d'inizio del **SINISTRO**, la causa presunta del **SINISTRO** e l'entità approssimativa del danno; copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla **SOCIETÀ**;
- conservare le tracce ed i residui del **SINISTRO** fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità, oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benestare è comunicato dalla **SOCIETÀ**;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore (anche approssimativo) delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta della **SOCIETÀ**, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **SINISTRO** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **SOCIETÀ** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno subito dalle **MERCI** deve mettere altresì a disposizione della **SOCIETÀ** la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione in suo possesso del costo relativo alle **MERCI** danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO** (13).

5.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **SINISTRO**, nasconde, sottrae o manomette cose salvate o utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **SINISTRO** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'**INDENNIZZO**.

5.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- definito direttamente tra il **CONTRAENTE/ASSICURATO** e la **SOCIETÀ**;
  oppure, su richiesta di una delle due **PARTI**,
- tra due periti nominati, con apposito atto di nomina, uno dalla **SOCIETÀ** e uno dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**.
  I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
  Se una delle **PARTI** non nomina il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle **PARTI**, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **SINISTRO**. Ciascuna delle **PARTI** sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

Si conviene che, in caso di **SINISTRO** che colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal **SINISTRO** e nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

5.5 - MANDATO DEI PERITI

I periti, nell'assolvimento del loro mandato, devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **SINISTRO**;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **SINISTRO** esistevano circostanze che avessero aggravato il **RISCHIO** e non fossero state comunicate;
c) verificare se il **CONTRAENTE/ASSICURATO** ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo *"OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO"*;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del **SINISTRO** secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo. *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale allegando le stime dettagliate, da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle **PARTI**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le **PARTI**, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

FABBRICATO

L'**INDENNIZZO** è determinato in base al criterio del *"Valore a nuovo"*, come di seguito illustrato.

Definizioni

- per *"Valore a nuovo"* si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per *"Deprezzamento"* si intende la riduzione del *"Valore a nuovo"*. E' stabilito in relazione a: grado di vetustà; stato di conservazione; modo di costruzione; destinazione; qualità e funzionalità; rendimento; stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante;

- per *"Valore allo stato d'uso"* si intende il *"Valore a nuovo"* al netto del *"Deprezzamento"*.

Determinazione del danno
- si applica il *"Deprezzamento"* alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate. Si detrae da tale risultato il valore dei residui.
- si calcola il supplemento che, aggiunto all'importo di cui sopra, determina l'**INDENNIZZO** complessivo calcolato in base al criterio del *"Valore a nuovo"*.

Il supplemento di **INDENNIZZO** è riconosciuto all'**ASSICURATO** esclusivamente:
- quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite da **SINISTRO** (o su altra area del territorio nazionale se non ne deriva aggravio per la **SOCIETÀ**);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, salvo comprovata forza maggiore:
  - entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
  - entro diciotto mesi quando l'**INDENNIZZO** è superiore al 50% della **SOMMA ASSICURATA**;
- per il **FABBRICATO** di reparto aziendale in normale stato di attività.

Se il **FABBRICATO** è realizzato su area di altrui proprietà e il danno è superiore al 30% del valore del **FABBRICATO**, la **SOCIETÀ** pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato. Il **FABBRICATO** è considerato come in condizione di demolizione.
La restante parte è indennizzata solo se il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO:**
- ha documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione
- la ricostruzione o riparazione è stata ultimata entro i termini sopra indicati.

Le disposizioni dell'articolo *"ASSICURAZIONE PARZIALE"* si applicano come di seguito indicato:

Se, al momento del **SINISTRO**, la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA** risulta:
- superiore o uguale al *"Valore a nuovo"*, il supplemento di **INDENNIZZO** è riconosciuto per intero;
- compresa tra il *"Valore allo stato d'uso"* e il *"Valore a nuovo"*, il supplemento di **INDENNIZZO** è riconosciuto solo in parte, in proporzione all'eccedenza rilevata rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il *"Valore a nuovo"*;
- uguale o inferiore al *"Valore allo stato d'uso"*, il supplemento di **INDENNIZZO** è nullo e si applica integralmente quanto indicato all'articolo *"ASSICURAZIONE PARZIALE"*.

CONTENUTO
L'**INDENNIZZO** è determinato in base al criterio del *"Valore a nuovo"*, come di seguito illustrato.
Definizioni
- per *"Valore a nuovo"* si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove e uguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico. Sono comprese le spese di trasporto, montaggio e le spese fiscali.
- per *"Deprezzamento"* si intende la riduzione del *"Valore a nuovo"* in relazione a: tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante;
- per *"Valore allo stato d'uso"* si intende il *"Valore a nuovo"* al netto del *"Deprezzamento"*.

Determinazione del danno
- si applica il *"Deprezzamento"* alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate. Si detrae da tale risultato il valore delle cose illese, il valore residuo delle cose danneggiate, gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si calcola il supplemento che, aggiunto all'importo di cui sopra, determina l'**INDENNIZZO** complessivo calcolato in base al criterio del *"Valore a nuovo"*.

Il supplemento di **INDENNIZZO** è riconosciuto all'**ASSICURATO** esclusivamente:
- quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite da **SINISTRO** (o su altra area del territorio nazionale se non ne deriva aggravio per la **SOCIETÀ**);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, salvo comprovata forza maggiore:
  - entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
  - entro diciotto mesi quando l'**INDENNIZZO** è superiore al 50% della **SOMMA ASSICURATA**;
- per il **CONTENUTO** di reparto aziendale in normale stato di attività.

Inoltre, per le **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE** danneggiate da fenomeno elettrico, il supplemento di **INDENNIZZO** è riconosciuto se si verificano anche tutte le seguenti condizioni:
- il **SINISTRO** si è verificato entro quattro anni successivi a quello di costruzione;
- il costruttore non ha cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiati o distrutti;
- l'impianto o l'apparecchiatura o i pezzi di ricambio sono ancora disponibili sul mercato.

Per il **CONTENUTO**, in nessun caso è indennizzato un importo superiore al doppio del *"Valore allo stato d'uso"*.

Le disposizioni dell'articolo *"ASSICURAZIONE PARZIALE"* si applicano come di seguito indicato.

Se, al momento del **SINISTRO**, la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA** risulta:
- superiore o uguale al *"Valore a nuovo"*, il supplemento di **INDENNIZZO** è riconosciuto per intero;
- compresa tra il *"Valore allo stato d'uso"* e il *"Valore a nuovo"*, il supplemento di **INDENNIZZO** è riconosciuto solo in parte, in proporzione all'eccedenza rilevata rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il *"Valore a nuovo"*;
- uguale o inferiore al *"Valore allo stato d'uso"*, il supplemento di **INDENNIZZO** è nullo e si applica integralmente quanto indicato all'articolo *"ASSICURAZIONE PARZIALE"*.

MERCI
Il danno si determina stimando il valore delle **MERCI** in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Nelle lavorazioni industriali le **MERCI**, sia finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del **SINISTRO** e degli oneri fiscali.
Se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.
Per le **COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI** l'assicurazione è operante, per il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità delle cose medesime. E' escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico o artistico.
La **SOCIETÀ** indennizza solo se le cose distrutte o danneggiate sono state riparate o ricostruite entro 12 mesi dalla data del **SINISTRO**.
Per la **GARANZIA** *"RISCHIO LOCATIVO"* non è previsto l'**INDENNIZZO** in base al "Valore a nuovo".
Per la **GARANZIA** *"GUASTI MACCHINE"* l'ammontare del danno, anche parziale, sarà calcolato in base al *"Valore allo stato d'uso"*.

Esempio di determinazione del supplemento di INDENNIZZO al momento del SINISTRO
- **Valore a nuovo € 150.000**
- **Valore effettivo al momento del SINISTRO € 100.000**
- **Supplemento di INDENNIZZO € 50.000**

casi	SOMMA ASSICURATA	TIPO DI SOMMA ASSICURATA	SUPPLEMENTO INDENNIZZO RICONOSCIUTO
1	€ 150.000	Maggiore o uguale al valore a nuovo	€ 50.000
2	€ 120.000	Maggiore del valore al momento del SINISTRO	€ 20.000
3	€ 90.000	Minore o uguale del valore al momento del SINISTRO	€ 0

TERRENI
Si stima il costo di ripristino che è pari al valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del **TERRENO** ad una condizione pari a quella precedente all'**EVENTO** assicurato.

5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Si applica per ciascun **BENE ASSICURATO**.
Se al momento del **SINISTRO** la **SOMMA ASSICURATA** è inferiore al valore del **BENE** stimato in base all'articolo *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*:

- fino al 15% di differenza (insufficienza) non si applica la **REGOLA PROPORZIONALE**;
- oltre al 15% di insufficienza si applica la **REGOLA PROPORZIONALE** solo per l'eccedenza rispetto al 15%;
- per i danni di importo inferiore a € 5.000, non si applica la **REGOLA PROPORZIONALE**.

Esempio 1
SOMMA ASSICURATA per il FABBRICATO: € 95.000
Valore del FABBRICATO al momento del SINISTRO: € 100.000
Importo del danno: € 20.000
Insufficienza: €5.000 (5,3% della SOMMA ASSICURATA)
L'insufficienza è inferiore al 15%, quindi non si applica la REGOLA PROPORZIONALE.
Il danno viene interamente liquidato: € 20.000.

Esempio 2
SOMMA ASSICURATA: € 85.000
Valore al momento del SINISTRO: € 100.000
Importo del danno: € 20.000
Insufficienza: €15.000 (17,6% della SOMMA ASSICURATA)
L'insufficienza è superiore al 15%
Si applica la REGOLA PROPORZIONALE per l'eccedenza rispetto al 15%.
SOMMA ASSICURATA + 15% = €97.750
Danno indennizzabile = € 20.000 x 97.750/100.000 = € 19.550

5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della **GARANZIA** (cioè verificato che sia stato pagato il relativo **PREMIO**), se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al **SINISTRO** non si evidenzia nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo *"ESCLUSIONI"*, la **SOCIETÀ**, quantificato e concordato il danno, provvede alla liquidazione dell'**INDENNIZZO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.
Su richiesta dell'**ASSICURATO**, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di **POLIZZA** singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell'**INDENNIZZO**, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una **POLIZZA** distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla **SOCIETÀ** a titolo di **INDENNIZZO**.

5.9 - ANTICIPO INDENNIZZO

L'**ASSICURATO** ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del **SINISTRO**, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite.
L'acconto è pagato se:

- non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **SINISTRO** o del suo presunto importo

- l'**INDENNIZZO** complessivo è prevedibile in almeno € 500.000.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **SINISTRO**, anche il pagamento dell'anticipo è pagato solo se l'**ASSICURATO** dimostra che non ricorre nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo *"ESCLUSIONI"*.
L'anticipo è pagato dalla **SOCIETÀ** dopo 90 giorni dalla data di denuncia del **SINISTRO**, se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Quando sussistono le condizioni per l'applicazione del *"Valore a nuovo"* di cui all'articolo *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*, l'acconto è determinato senza applicazione del *"Valore a nuovo"*.
Tuttavia, trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'**INDENNIZZO** relativo al valore che le cose avevano al momento del **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** potrà ottenere un anticipo sul supplemento a lui spettante. L'anticipo è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

5.10 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla **POLIZZA** non possono essere esercitati che dal **CONTRAENTE** e dalla **SOCIETÀ**.
Spetta in particolare al **CONTRAENTE** compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**ASSICURATO**, se diverso dal **CONTRAENTE**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Il pagamento di quanto liquidabile a termini di **POLIZZA** non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.11 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso **SINISTRO** e per la stessa cosa danneggiata sono operanti più **SCOPERTI** e/o **FRANCHIGIE** in base alla presente **POLIZZA**:
- per gli **SCOPERTI** verrà considerato quello di percentuale più elevata;
- la **FRANCHIGIA** verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'**ASSICURATO**.

5.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La **SOCIETÀ** rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dal Codice Civile[14] verso:
- le persone delle quali l'**ASSICURATO** deve rispondere a norma di legge;
- le imprese controllanti, controllate e collegate[15];
- i clienti;
- i locatori dei **FABBRICATI** assicurati;
- i soggetti indicati in **POLIZZA**,

a condizione che il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** non eserciti l'azione di surroga verso il responsabile e, nel caso dei locatori dei **FABBRICATI** assicurati, anche quest'ultimi rinuncino ad espletare l'azione di surroga verso il **CONTRAENTE** e/o l'**ASSICURATO**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
a) Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno; b) Conservare le tracce ed i residui del **SINISTRO** fino alla liquidazione del danno; c) Per attivare il servizio di "Pronto intervento Azienda" contattare Belfor al numero verde: 800-820-189	Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure la **SOCIETÀ**. Se si presume che il **SINISTRO** è doloso, bisogna: • denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del **SINISTRO** e l'entità approssimativa del danno. • trasmettere alla **SOCIETÀ** copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.	Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del **SINISTRO**, con indicazione del rispettivo valore. Mettere a disposizione della **SOCIETÀ** o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture). In caso di danno alle **MERCI** mettere a disposizione la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione del costo delle **MERCI** danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

ALLEGATO – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P. I. A.)

1. Programma "Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR".

In caso di sinistro relativo alle garanzie della Sezione Incendio, hai diritto al servizio di "Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR".

Il servizio consiste nell'assistenza tecnica da parte Belfor Italia s.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

2. Prestazioni gratuite previste dal programma "Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR".

Con la stipula della **polizza**, diventi membro del programma "Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR" e puoi usufruire dei seguenti vantaggi:

- disponibilità di un numero verde **800 820 189**, attivo 24 ore su 24, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro;
- priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
- sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabili;
- emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- partecipazione gratuita ai seminari tecnici presso sedi di Belfor, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio.

In seguito alla stipula della **polizza**:

- **Vittoria** comunica a Belfor Italia s.r.l. le generalità dell'**Assicurato** ed il numero della **polizza.**
- Belfor Italia s.r.l. provvede alla registrazione ed all'attribuzione del Codice Identificativo P.I.A. BELFOR.

3. Come attivare il servizio in caso di emergenza sinistro.

In caso di **sinistro**:

- contatta tempestivamente il numero verde **800 820 189**;
- fornisci all'operatore telefonico il tuo nominativo, il numero di polizza e un recapito telefonico;
- un Responsabile Tecnico di Belfor Italia s.r.l. ti fornirà immediato supporto tecnico telefonico, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico Belfor Italia s.r.l.:
  - identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino, necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e il rapido riavviamento dell'attività;
  - emette gratuitamente la relativa proposta tecnico economica;
- durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle tue esigenze.

4. Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio.

- Ogni prestazione d'opera Belfor Italia s.r.l. sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto;
- I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d'opera, ad esempio:
  - opere di salvataggio mediante deumidificazione o applicazione oli protettivi;
  - ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi;
  - ripristino di sistemi elettrici ed elettronici;
  - risanamento di fabbricati civili ed industriali;
  - decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi;
  - interventi di deumidificazione e deodorizzazione,

  saranno a carico dell'**Assicurato** e, previa conferma dell'operatività di **polizza**, potranno essere rimborsati da **Vittoria**, in base a quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile;
- I tempi che intercorrono tra la chiamata e il sopralluogo, indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti;
- Belfor Italia s.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento Belfor Italia s.r.l. sono certificate ISO 9001;
- Le proposte tecniche economiche vengono redatte con la massima trasparenza;
- La responsabilità per gli interventi effettuati o consigliati da Belfor Italia s.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa;
- Belfor Italia s.r.l. opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico

economico di intervento. Belfor Italia s.r.l. non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo e volontà.

5. Chi è Belfor Italia s.r.l.

È la filiale italiana del gruppo multinazionale Belfor.

Belfor Italia s.r.l. vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a Belfor di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Belfor mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate e i riferimenti agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione che precedono.

(1) **CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis**
Art. 624 - Furto
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.
Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto

(4) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**
L'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(5) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.

(6) **Ai sensi degli artt. del CODICE CIVILE:**
1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio], qualora non rovi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

(7) D.L. 5 del 5/2/1997 e successive modificazioni ed integrazioni

(8) D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni

(9) **CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(10) **CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio.**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(11) **CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(12) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro**
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(13) **CODICE CIVILE - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(14) **CODICE CIVILE - Art. 1916 - Diritti di surrogazione dell’Assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

(15) **CODICE CIVILE - Art. 2359 - Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Vittoria con te

Aziende e artigiani

Sezione “FURTO E RAPINA”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento "**Il contratto dalla A alla Z**".*

- **ARREDAMENTO:**
  - arredi dei locali in genere, compresi mobilio, tappeti, arazzi, quadri, statue, scaffalature, macchine per ufficio (comprese le **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**), impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
  - cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio dell'attività;
  - archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
  - schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
  - normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell'**ASSICURATO** o del custode, in locali annessi a quelli dell'azienda assicurata.

  E' escluso quanto indicato alle voci **MERCI, OGGETTI PREGIATI, PREZIOSI, VALORI.**

- **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:**
  - sistemi elettronici di elaborazione **DATI** e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione **DATI**;
  - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
  - personal computer.

- **ATTREZZATURE - MACCHINARI**
  - attrezzi e utensileria in genere;
  - serbatoi e sili;
  - macchine e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione) destinati all'esecuzione dell'attività presso l'indirizzo indicato in **POLIZZA**, nonché i relativi ricambi e basamenti;
  - raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
  - mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, esclusi i veicoli iscritti al P.R.A. e i ciclomotori;
  - modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
  - veicoli scritti al P.R.A. e ciclomotori, se sono oggetto di lavorazioni relative all'attività dichiarata in **POLIZZA**.

- **BENI ASSICURATI:** quanto riportato nella voce **CONTENUTO**, anche se di proprietà di terzi, ed utilizzato dall'**ASSICURATO**. I beni sono quelli situati presso l'azienda assicurata.
  I beni possono essere posti in locali anche tra loro non comunicanti, se sono nell'ambito dello stesso complesso immobiliare.
  Parte de beni costituenti il **CONTENUTO**, esclusi **OGGETTI PREGIATI, PREZIOSI, VALORI,** possono trovarsi:
  - all'aperto e sui piazzali, purché comunque entro i recinti dell'azienda assicurata;
  - temporaneamente presso terzi, compresa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, sfilate, sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

- **CONTENUTO: ARREDAMENTO, ATTREZZATURE - MACCHINARI, MERCI, OGGETTI PREGIATI, PREZIOSI e VALORI.**

- **DATI:** qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

- **DATI PERSONALI:** informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'**ASSICURATO.**

- **ESTORSIONE:** impossessamento della cosa mobile altrui, quando chi detiene le cose stesse è costretto a consegnarle sotto violenza o minaccia.

- **FISSI:** quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (es. grondaie, pluviali, ringhiere, ecc.).

- **FRANCHIGIA:** importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO** o per ogni danneggiato.

- **FURTO:** impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [1].

- **INFISSI:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

- **INFORTUNIO:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

- **MERCI:** merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti industriali, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, escluso quanto indicato sotto le definizioni **ARREDAMENTO, ATTREZZATURE - MACCHINARI, OGGETTI PREGIATI e PREZIOSI.**

- **OGGETTI PREGIATI:** quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato nella voce **PREZIOSI.**

- **PREZIOSI:** gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.

- **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** forma di assicurazione in base alla quale l'**INDENNIZZO** avviene sino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA**, per anno assicurativo, senza applicazione della regola proporzionale [2].

- **RAPINA:** sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto nei confronti dell'**ASSICURATO**, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.

- **SCIPPO: FURTO** commesso strappando di mano o di dosso alla persona i **VALORI** da essa trasportati.

- **SCOPERTO:** percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO.** In caso di presenza contestuale di scoperto e di **FRANCHIGIA**, quest'ultima deve intendersi come valore minimo di scoperto.

- **SISTEMA INFORMATICO:** insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei **DATI** relativi all'attività svolta dall'**ASSICURATO**. Si considerano parte del **SISTEMA INFORMATICO** anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

- **SOMMA ASSICURATA**: ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimite di **INDENNIZZO**, questo non è in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**.

- **SUPPORTI DATI:** tutti i dispositivi informatici (ad esempio: dischi, CD-ROM, DVD, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **DATI**.

- **VALORI:** denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati escluse valute digitali e/o criptovalute.

- **VETRO ANTISFONDAMENTO:** manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm, oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Oggetto del Contratto

1 - Cosa è assicurato?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.*

Le **GARANZIE** di seguito indicate proteggono il **CONTENUTO** in caso di indebita sottrazione o di danni derivanti da **FURTO** o da altri eventi più avanti descritti.

Tutte le **GARANZIE** sono prestate nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO** e sono valide entro le **SOMME ASSICURATE** indicate in **POLIZZA**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Esempio di applicazione della forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

- **Somma assicurata per il CONTENUTO = € 10.000**
- **Valore effettivo del CONTENUTO (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 20.000**
- **Danno subito dal CONTENUTO = € 12.000**
- **Danno indennizzato all'ASSICURATO = € 10.000 (pari alla SOMMA ASSICURATA)**

La forma di assicurazione a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO non prevede la regola proporzionale. Con la regola proporzionale il danno indennizzato è € 6.000 (= 12.000 x 10.000/20.000)

Il **PREMIO** di **POLIZZA** è calcolato in base all'attività dichiarata dal **CONTRAENTE** e indicata in **POLIZZA**. Sono tollerate attività secondarie a maggior **RISCHIO** con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.1 - FURTO E RAPINA

La **SOCIETÀ** indennizza l'**ASSICURATO** per i danni materiali e diretti ai **BENI ASSICURATI**, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi di seguito indicati:

- **FURTO,** se l'autore del **FURTO** si è introdotto nei locali contenenti le cose stesse in una delle seguenti modalità:
  a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, sia meccaniche che elettroniche, di grimaldelli o di arnesi simili; è parificato all'uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiave vera;
  b) per via, diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  c) in modo clandestino, se l'asportazione della refurtiva è avvenuta a locali chiusi. Per furto con introduzione clandestina si intende il furto commesso da persona che, dopo che si è introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza dei locali stessi, si è fatta rinchiudere ed ha asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi;
  d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
  e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l'orario di apertura di locali assicurati e aperti al pubblico, purché in presenza di personale;
  f) in uno dei modi indicati ai punti a), b) e c) durante i periodi di eventuale esposizione diurna e serale tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine fisse e le porte delle vetrate efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.

  Se per tutti i **BENI ASSICURATI** o per parte di essi sono previste in **POLIZZA** particolari difese interne, la **SOCIETÀ** indennizza solo se l'autore del **FURTO** ha violato tali difese con le modalità indicate alla lettera a).

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- **RAPINA** quando la stessa è avvenuta nei locali assicurati e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi;
- **ESTORSIONE,** se sia la violenza o la minaccia che la consegna delle cose assicurate avvengono all'interno dei locali descritti in **POLIZZA;**
- guasti e atti vandalici sui **BENI ASSICURATI** causati dai ladri per commettere o per tentare di commettere il **FURTO** o la **RAPINA** e l'**ESTORSIONE;**
- guasti arrecati alle parti del fabbricato contenenti i **BENI ASSICURATI** e agli **INFISSI** posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi. Sono compresi i danni di **FURTO** di **FISSI** e **INFISSI.**
- **INFORTUNIO** subito dall'**ASSICURATO,** suoi familiari o dipendenti a seguito di **RAPINA**, o **ESTORSIONE**, o **SCIPPO**, consumati o tentati, indennizzabili ai sensi di **POLIZZA**. La **SOCIETÀ** rimborsa le spese sanitarie, documentate in originale, sostenute entro il 60° giorno da quello dell'**INFORTUNIO**.

La **SOCIETA'** indennizza entro i limiti di indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **GARANZIA** "*FURTO E RAPINA*" comprende anche le seguenti prestazioni:

- **Furto di beni fuori dai locali**
  Operativa anche per i **BENI ASSICURATI** che si trovano:
  - all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'azienda assicurata. Il **FURTO** si deve verificare secondo le modalità di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo "*FURTO E RAPINA*", parificando l'area recintata ai locali;
  - temporaneamente presso terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio italiano (compreso Stato Vaticano e San Marino), nei limiti previsti dai successivi articoli "*Caratteristiche costruttive dei locali contenenti i beni assicurati*" e "*Mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati*".

  La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- **Furto tramite veicoli dell'assicurato**
  Operativa anche se per l'asportazione dei **BENI ASSICURATI** sono usati veicoli che si trovano nei locali dell'azienda assicurata o comunque nell'area in uso esclusivo dell'**ASSICURATO.**
  La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
  Lo **SCOPERTO** non si applica se è operativa la **GARANZIA** "*Esistenza di sorveglianza armata interna*" e se, al momento del **SINISTRO**, il servizio di sorveglianza è effettuato così come previsto da tale **GARANZIA.**

- **Estensione al furto commesso dai dipendenti dell'assicurato, fuori dell'orario di lavoro**
  Operativa anche se l'autore del **FURTO** è un dipendente dell'**ASSICURATO**. Devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:
  - il **FURTO** è avvenuto con le modalità previste dal precedente articolo "*FURTO E RAPINA*";
  - l'autore del **FURTO** non risulta incaricato della custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla **POLIZZA**, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
  - il **FURTO** è commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

- **Portavalori**
  La **SOCIETÀ**, in aggiunta alla definizione di **BENI ASSICURATI**, indennizza la perdita di **VALORI** di proprietà dell'**ASSICURATO** avvenuta durante il trasporto fuori dai locali dell'azienda indicata in **POLIZZA**, in conseguenza di:
  - **SCIPPO;**
  - **RAPINA;**
  - **FURTO,** in seguito ad **INFORTUNIO** o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
  - **FURTO** con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i **VALORI;**

  commessi sull'**ASSICURATO**, sui suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono il servizio esterno di trasporto.
  La **GARANZIA** è operante se:
  - i **VALORI** sono inerenti all'attività assicurata;
  - le persone incaricate del trasporto e quelle che le sostituiscono nei casi di impedimento:
    - non hanno minorazioni fisiche che le rendono inadatte al servizio di portavalori;

- hanno età compresa tra 18 e 70 anni, estremi inclusi;
- non sono altrimenti assicurate contro i **RISCHI** di **FURTO**, **SCIPPO** o della **RAPINA** per il trasporto di **VALORI**.

La **GARANZIA** è prestata per il servizio svolto entro il territorio della Provincia in cui risulta l'ubicazione dei locali contenenti le cose assicurate, nonché delle Province limitrofe.
La **GARANZIA** è prestata con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- **Onorari dei periti**
  La **SOCIETÀ**, in caso di **SINISTRO** indennizzabile per la **GARANZIA** "FURTO E RAPINA", rimborsa:
  - le spese e gli onorari di competenza del perito scelto e nominato dal **CONTRAENTE**;
  - la quota parte di spese e onorari a carico del **CONTRAENTE** a seguito di nomina del terzo perito.

  La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- **Sostituzione di serrature**
  La **SOCIETÀ**, in caso di **SINISTRO** indennizzabile per la **GARANZIA** "*FURTO E RAPINA*" rimborsa le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti i **BENI ASSICURATI** se le chiavi sono state sottratte all'**ASSICURATO** e/o **CONTRAENTE** a seguito di **SINISTRO**.
  La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- **Furto o rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici**
  A parziale deroga di quanto previsto dal successivo articolo "*ESCLUSIONI*", la **SOCIETÀ** indennizza anche i danni da **FURTO** e **RAPINA** commessi in occasione di: scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.
  La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti i **BENI ASSICURATI** sono situati in fabbricati aventi pareti perimetrali, solai o copertura di:
- vivo,
- cotto,
- calcestruzzo,
- vetrocemento armato,
- **VETRO ANTISFONDAMENTO**,
- cemento (armato o no).

Inoltre, se i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale a non meno di 4 metri:
- dal suolo;
- da superfici acquee;
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale).

Se la predetta altezza è inferiore a 4 metri, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.

La **SOCIETÀ** a seguito di accertamento del mancato rispetto dei requisiti soprariportati, in caso di **SINISTRO** pagherà l'**INDENNIZZO** con lo **SCOPERTO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*". Tale **SCOPERTO** non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

1.3 - MEZZI DI CHIUSURA CONTENENTI I BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i **BENI ASSICURATI**, situata in linea verticale a meno di 4 metri:
- dal suolo;
- da superfici acquee;
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale)

è difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di:

- legno;
- materia plastica rigida;
- **VETRO ANTISFONDAMENTO**,
- metallo o lega metallica,

totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure è protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, se le loro dimensioni non consentono l'accesso ai locali contenenti i **BENI ASSICURATI**.

La **SOCIETÀ** a seguito di accertamento del mancato rispetto dei requisiti soprariportati, in caso di **SINISTRO** pagherà l'**INDENNIZZO** con lo **SCOPERTO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*". Tale **SCOPERTO** non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

1.4 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER LOCALI INCUSTODITI

Se i locali contenenti i **BENI ASSICURATI** rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l'assicurazione è sospesa a partire dalle ore 24 del 45° giorno.
Per i **PREZIOSI** e i **VALORI** la sospensione inizia a partire dalle ore 24 del 15° giorno.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può personalizzare la copertura assicurativa attivando le seguenti **GARANZIE** opzionali. Le **GARANZIE** e le condizioni sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

Opzioni con riduzione del **PREMIO**.

2.1 - ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
- i locali contenenti i **BENI ASSICURATI** sono protetti da impianto di allarme antifurto, munito di registratore di funzione (cioè di controllo) installato da impresa abilitata a norma delle leggi vigenti (3) come risulta dal "Certificato di conformità" rilasciato all'**ASSICURATO**;
- l' **ASSICURATO** osserva e fa osservare i seguenti obblighi:
  - effettuare adeguati interventi di manutenzione almeno una volta l'anno;
  - regolare attivazione ininterrotta dell'impianto per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) di chiusura dell'esercizio assicurato.

In caso di inosservanza da parte dell'**ASSICURATO**, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi previsti, o in caso di presenza di impianto di allarme non dotato delle caratteristiche prescritte, la **SOCIETÀ,** in caso di **SINISTRO,** corrisponde all'**ASSICURATO** la somma liquidata a termini di **POLIZZA**, con l'applicazione dello **SCOPERTO** indicato nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.2 - ESISTENZA DI SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA

Il **CONTRAENTE** dichiara - e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia della **GARANZIA** - che durante i periodi di chiusura i locali sono internamente sorvegliati da guardiano munito di arma da fuoco che svolge servizio di ronda nell'ambito dei locali stessi. I controlli di ronda sono eseguiti almeno ogni ora e comprovati tramite orologi o altri strumenti elettronici di controllo installati nei punti più idonei per l'esercizio di una efficace sorveglianza.

Opzioni con aumento del **PREMIO**

2.3 - INTEGRAZIONE PORTAVALORI

La **SOCIETÀ** indennizza la perdita di **VALORI** di proprietà dell'**ASSICURATO**, entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**. Tale somma è una integrazione negli stessi termini e condizioni di quanto previsto per la prestazione "*Portavalori*" della **GARANZIA** "*FURTO E RAPINA*".
La **GARANZIA** "*INTEGRAZIONE PORTAVALORI*" prevede l'applicazione di uno **SCOPERTO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.4 - VALORI IN CASSAFORTE

La **SOCIETÀ**, entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, assicura i **VALORI** che si trovano in casseforti murate ed ancorate, oppure di peso superiore a 100 chilogrammi, poste nei locali dell'esercizio assicurato contro:

- il **FURTO** esclusivamente se l'autore del **FURTO**, si è introdotto nei locali in uno dei modi di cui all'articolo"*FURTO E RAPINA*", lettere da a) a f), e ha poi violato le difese dei mezzi di custodia mediante scasso dei sistemi di chiusura, uso di grimaldelli o di altri mezzi illeciti, escluse chiavi false, idonei allo scopo;
- la **RAPINA** anche per i **VALORI** posti al di fuori delle suddette casseforti, con lo **SCOPERTO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.5 - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

La **SOCIETÀ** indennizza, entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA,** i danni materiali e diretti causati da **FURTO** delle **MERCI** e delle **ATTREZZATURE** trasportate su autoveicolo se:

- inerenti allo svolgimento dell'attività dichiarata in **POLIZZA**;
- guidati dall'**ASSICURATO** o da suoi addetti,

purché il veicolo sia chiuso a chiave, con i finestrini alzati e provvisto di tetto rigido.

La **GARANZIA** è operante se:

- la sottrazione dal veicolo avviene mediante effrazione o scasso dei vetri o delle porte;
- l'Autorità o la **SOCIETÀ** o il Perito da essa designato constatano l'effrazione o lo scasso del veicolo, dei vetri o delle porte. In caso di **FURTO** senza ritrovamento del veicolo, la predetta constatazione (di effrazione o scasso) non è praticabile. In questo caso, la **GARANZIA** è operante se l'**ASSICURATO** consegna alla **SOCIETA'** tutte le chiavi del veicolo.

La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La copertura assicurativa è prestata esclusivamente:

- durante l'orario di lavoro dalle ore 6.00 alle ore 21.00 di ogni giornata lavorativa.
- su tratte terrestri comprese nell'ambito del territorio italiano (compreso Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Per le **MERCI**, la copertura ha inizio dal momento in cui le **MERCI** sono caricate sul veicolo incaricato del trasporto. La copertura prosegue durante l'ordinario corso del viaggio e cessa con l'inizio delle operazioni di scarico.

2.6 - DISTRIBUTORE ESTERNO

(Attivabile solo per distributori di benzina self service e autolavaggi)

Le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** sono estese ai distributori automatici esterni (gettoniera autolavaggio e colonnina self-service carburante) stabilmente fissati al suolo o al muro.

È compreso anche il **FURTO** dei **VALORI** contenuti nei distributori automatici esterni e i guasti cagionati dai ladri per commettere il **FURTO** o per tentare di commetterlo.

La **GARANZIA** è valida entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, con lo **SCOPERTO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Opzione gratuita (senza aumento o diminuzione del **PREMIO**).

2.7 - MACCHINARI IN LEASING

Si intendono assicurati anche i **MACCHINARI** e gli impianti acquistati in leasing.
Se i **MACCHINARI** sono parzialmente assicurati con altra polizza, la presente assicurazione opera ad integrazione.

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.*

La copertura assicurativa non opera per:
- **FABBRICATI** situati fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
- **BENI** posti all'aperto, al di fuori dei recinti dell'azienda assicurata;
- **FABBRICATI** aventi pareti perimetrali, solai o copertura costruiti con materiali diversi da:
  - vivo;
  - cotto;
  - calcestruzzo;
  - vetrocemento armato;
  - **VETRO ANTISFONDAMENTO**,
  - cemento (armato o no).

Non sono assicurabili le imprese:
- che operano nel settore edile;
- che operano in settori diversi da:
  - industria;
  - artigianato;
  - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
  - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi;
  - servizi di spedizione, logistica, trasporto.
- con numero di addetti uguale o maggiore di 250

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA**, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal **CONTRATTO**.*

4.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla presente **SEZIONE** i danni:
- verificatisi in occasione di:
  - incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive;
  - trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
  - atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato;
  - confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto,

  L'esclusione non è valida se l'**ASSICURATO** prova che il **SINISTRO** non ha avuto alcun rapporto con i predetti eventi;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - l'**ASSICURATO** o dal **CONTRAENTE;**
  - persone che abitano con l'**ASSICURATO** o il **CONTRAENTE** o occupano i locali contenenti i **BENI ASSICURATI** o locali con questi comunicanti;
  - persone del fatto delle quali l'**ASSICURATO** o il **CONTRAENTE** devono rispondere;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - persone legate all'**ASSICURATO** o al **CONTRAENTE** da vincoli di parentela o affinità (4) anche se non coabitanti;
- causati ai **BENI ASSICURATI** da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del **SINISTRO;**
- indennizzabili in base a **GARANZIE** di altre **SEZIONI** presenti in **POLIZZA;**
- da sottrazione di **DATI** presenti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** causati da qualsiasi attacco contro il **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO.**

Per la **GARANZIA** "*MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE*" la **SOCIETÀ** non risponde dei danni:
- indennizzabili in base ad altre **GARANZIE** della presente **SEZIONE;**
- durante il trasporto su veicoli telonati;
- subiti durante il trasporto su veicoli con portiere e/o sportelli non serrati durante le soste o le fermate;

Sono escluse le **MERCI:**

- già danneggiate;
- infiammabili ed esplodenti;
- trasferibili a/in condizioni di trasporto eccezionale;

Sono esclusi:

- **VALORI** e **PREZIOSI;**
- animali vivi;
- veicoli iscritti al P.R.A. o da esso radiati, anche se tali beni sono oggetto dell'attività dichiarata in **POLIZZA;**
- prodotti farmaceutici;
- tabacchi;
- **MERCI** trasportabili in regime di temperatura controllata;
- carburanti per trazione e riscaldamento;
- sangue ed emoderivati.

4.2 - FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della FRANCHIGIA

- **FRANCHIGIA = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550**

TABELLA 1

Applicazione delle FRANCHIGIE

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	FRANCHIGIA (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA"* Atti vandalici su beni assicurati	€ 250
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA"* Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso **FURTO** di fissi ed infissi)	€ 250
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA"* Guasti cagionati dai ladri	€ 250
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA"* **FURTO** e **RAPINA** commessi a seguito di eventi socio politici	€ 250

4.3 - SCOPERTI

Sono previsti **SCOPERTI** differenziati in base alla classificazione dell'attività dichiarata dal **CONTRAENTE** ed indicata in **POLIZZA.**

TABELLA 2

Applicazione degli SCOPERTI per le attività di classe A (indicata in POLIZZA)

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
Scoperto Base Si applica all'importo indennizzabile del **SINISTRO**		
"Che cosa è assicurato?"	***GARANZIA*** *"FURTO E RAPINA"* Se presente in **POLIZZA** anche la ***GARANZIA*** *"ESISTENZA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO"*	Importo indennizzabile: - fino a €5.000: **SCOPERTO** 10% minimo €100; - oltre €5.000 e fino a €20.000: **SCOPERTO** 5% minimo €750; - oltre €20.000: **SCOPERTO** 10% massimo €10.000
"Che cosa è assicurato?"	***GARANZIA*** *"FURTO E RAPINA"* Se non presente in **POLIZZA** la ***GARANZIA*** *"ESISTENZA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO"*	Importo indennizzabile: - fino a €5.000: **SCOPERTO** 20% minimo €100; - oltre €5.000 e fino a €20.000: **SCOPERTO** 10% minimo €1.500; - oltre €20.000: **SCOPERTO** 15% massimo €10.000
Scoperto Aggiuntivo Si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base)		
"Che cosa è assicurato?"	*"FURTO E RAPINA"* Beni assicurati fuori dai locali	20% con min € 500
"Che cosa è assicurato?"	*"FURTO E RAPINA"* Beni assicurati temporaneamente presso terzi	25%
"Che cosa è assicurato?"	*"CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI"* Mancato rispetto dei requisiti	25%
"Che cosa è assicurato?"	*"MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI"* Mezzi non conformi	- 10% se l'**ASSICURATO** o i dipendenti o i familiari sono presenti nei locali al momento del **FURTO**; - 25% negli altri casi

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*"FURTO E RAPINA"* Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'**ASSICURATO**	20%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO"* Inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione	20%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"INTEGRAZIONE PORTAVALORI"*	10%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"VALORI IN CASSAFORTE"*	20%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE"*	25%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DISTRIBUTORE ESTERNO (per self service distributori benzina e autolavaggi)"*	*20% con min € 250*

Si precisa che l'eventuale **FRANCHIGIA**, di cui al precedente articolo *"FRANCHIGIE"*, si applica all'importo indennizzabile dopo l'applicazione dello *"Scoperto Base"* indicato in Tabella.

Esempio di applicazione dello SCOPERTO
POLIZZA con GARANZIE
"*FURTO E RAPINA*"
"*ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO*"

Danno – Furto di beni assicurati fuori dai locali
Importo liquidabile: € 20.000
Scoperto Base: 5% min €750 = €1.000 (5% di 20.000); importo liquidabile €19.000
Scoperto Aggiuntivo (per furto fuori dai locali): 20% min. €500 = € 3.800 (20% di €19.000)

Importo indennizzato all'ASSICURATO: € 15.200 (€20.000 meno Scoperto Base €1.000 meno Scoperto Aggiuntivo €3.800)

TABELLA 3

Applicazione degli SCOPERTI per le attività di classe B (indicata in POLIZZA)

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
Scoperto Base Si applica all'importo indennizzabile del **SINISTRO**		

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	***GARANZIA*** *"FURTO E RAPINA"* Se presente in **POLIZZA** anche la ***GARANZIA*** *"ESISTENZA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO"*	Importo indennizzabile: - fino a €5.000: nessuno **SCOPERTO**; - oltre €5.000 e fino a €20.000: **SCOPERTO** 5% minimo €350; - oltre €20.000: **SCOPERTO** 10% massimo €10.000
"Che cosa è assicurato?"	***GARANZIA*** *"FURTO E RAPINA"* Se non presente in **POLIZZA** la ***GARANZIA*** *"ESISTENZA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO"*	Importo indennizzabile: - fino a €5.000: nessuno **SCOPERTO** - oltre €5.000 e fino a €20.000: **SCOPERTO** 10% minimo €750; - oltre €20.000: **SCOPERTO** 15% massimo €10.000
Scoperto Aggiuntivo Si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base)		
"Che cosa è_assicurato?"	*"FURTO E RAPINA"* Beni assicurati fuori dai locali	20% con min € 500
"Che nessuno cosa è assicurato?"	*"FURTO E RAPINA"* Beni assicurati temporaneamente presso terzi	25%
"Che cosa è assicurato?"	*"CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI"* Mancato rispetto dei requisiti	25%
"Che cosa è assicurato?"	*"MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI"* Mezzi non conformi	- 10% se l'**ASSICURATO** o i dipendenti o i familiari sono presenti nei locali al momento del **FURTO**; - 25% negli altri casi
"Che cosa è assicurato?"	*"FURTO E RAPINA"* Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'**ASSICURATO**	20%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO"* Inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione	20%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"INTEGRAZIONE PORTAVALORI"*	10%

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"VALORI IN CASSAFORTE"*	20%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE"*	25%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DISTRIBUTORE ESTERNO (per self service distributori benzina e autolavaggi)"*	20% con min € 250

Si precisa che l'eventuale **FRANCHIGIA**, di cui al precedente articolo *"FRANCHIGIE"*, si applica all'importo indennizzabile dopo l'applicazione dello *"Scoperto Base"* indicato in Tabella.

Esempio di applicazione dello SCOPERTO
POLIZZA con GARANZIE
"*FURTO E RAPINA*"
"*ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO*"

Danno – Furto di beni assicurati fuori dai locali
Importo liquidabile: € 20.000
Scoperto Base: 5% min €350 = €1.000 (5% di 20.000); importo liquidabile €19.000
Scoperto Aggiuntivo (per furto fuori dai locali): 20% min. €500 = € 3.800 (20% di €19.000)

Importo indennizzato all'ASSICURATO: € 15.200 (€20.000 meno Scoperto Base €1.000 meno Scoperto Aggiuntivo €3.800)

TABELLA 4

Applicazione degli SCOPERTI per le attività di classi diverse da A o B (indicata in POLIZZA)

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*"FURTO E RAPINA"* Beni assicurati fuori dai locali	20% con min € 500
"Che cosa è assicurato?"	*"FURTO E RAPINA"* Beni assicurati temporaneamente presso terzi	25%
"Che cosa è assicurato?"	*"CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI"* Mancato rispetto dei requisiti	25%

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*"MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI"* Mezzi non conformi	-10% se l'**ASSICURATO** o i dipendenti o i familiari sono presenti nei locali al momento del **FURTO**; - 25% negli altri casi
"Che cosa è assicurato?"	*"FURTO E RAPINA"* Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'**ASSICURATO**	20%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO"* Inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione	20%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"INTEGRAZIONE PORTAVALORI"*	10%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"VALORI IN CASSAFORTE"*	20%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE"*	25%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DISTRIBUTORE ESTERNO (per self service distributori benzina e autolavaggi)"*	20% con min € 250

Esempio di applicazione dello SCOPERTO
POLIZZA con GARANZIA
"*FURTO E RAPINA*"

Danno – Furto di beni assicurati fuori dai locali
Importo liquidabile: € 20.000
Scoperto: 20% min €500 = €4.000 (20% di 20.000)
Importo indennizzato all'ASSICURATO: € 16.000 (€20.000 meno €4.000)

4.4 - LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune **GARANZIE** prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito indicati.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia:

- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);**
- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo SINISTRO.**

Eccettuati i casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio (5) per nessun titolo la **SOCIETÀ** potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata in **POLIZZA**.

TABELLA 5

Applicazione dei limiti di INDENNIZZO

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA" Cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore*	20% della **SOMMA ASSICURATA** con max € 5.000
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA" Oggetti pregiati*	€ 5.000 per singolo oggetto o per ogni servizio di argenteria max € 10.000 complessivo
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA" Preziosi*	20% della **SOMMA ASSICURATA** max € 5.000
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA" Valori*	20% della **SOMMA ASSICURATA** max € 5.000, fatta eccezione per le maggiori **SOMME ASSICURATE** con la **GARANZIA** *"PORTAVALORI"*
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA" Atti vandalici su beni assicurati*	€ 2.500
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA" Spese sanitarie (documentate in originale)*	€ 1.000

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA" Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)*	€ 10.000
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA" Beni assicurati fuori dai locali*	15% della **SOMMA ASSICURATA** max € 10.000
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA" Beni assicurati temporanenamente presso Terzi*	15% della **SOMMA ASSICURATA** max € 10.000
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA" Portavalori*	20% della **SOMMA ASSICURATA** max € 2.500
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA" Onorari periti*	5% della **SOMMA ASSICURATA** max € 1.000
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA" Sostituzione serrature*	€ 1.000 per **SINISTRO** e per **ANNO ASSICURATIVO**
"Che cosa è assicurato"	*"FURTO E RAPINA" Furto e rapina commessi a seguito di eventi socio politici*	€ 2.500

Cosa fare in caso di Sinistro?

5 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI.***

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve, oltre a quanto previsto dall'art. *"Assicurazione presso diversi assicuratori"* del documento *"Il contratto dalla A alla Z"*:

a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della **SOCIETÀ** (6);
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (7).

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve altresì:

c) comunicare alla **SOCIETÀ** le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno e sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo indicando la **SOCIETÀ**, l'Agenzia e il numero di **POLIZZA**;
d) fornire alla **SOCIETÀ**, entro i 5 giorni successivi, un elenco particolareggiato delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore (anche approssimativo), nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed attivare, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO** (8).
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere e) e f) sono a carico della **SOCIETÀ** in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i **BENI ASSICURATI** avevano al momento del **SINISTRO**.
Le predette spese sono a carico della **SOCIETA'** anche se:

- l'ammontare delle spese, unitamente a quello del danno, supera la **SOMMA ASSICURATA**;
- non si è raggiunto lo scopo

La **SOCIETA'** non indennizza le spese sostenute dall'**ASSICURATO** in maniera sconsiderata.
Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve altresì:

g) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno sia le cose non rubate che le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità alcuna, oppure soltanto fino alla rilevazione dei danni se il benestare è stato comunicato dalla **SOCIETÀ**;
h) dimostrare la realtà e l'entità del danno, tenendo a disposizione della **SOCIETÀ** e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare indagini ed accertamenti che la **SOCIETÀ** e i Periti ritenessero necessario effettuare presso terzi;
i) presentare a richiesta della **SOCIETÀ** tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al **SINISTRO**.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **SINISTRO**, nasconde, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **SINISTRO** o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'**INDENNIZZO**.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

A. definito direttamente tra il **CONTRAENTE/ASSICURATO** e la **SOCIETÀ**;
   oppure, su richiesta di una delle due **PARTI**
B. tra due periti nominati, con apposito atto di nomina, uno dalla **SOCIETÀ** e uno dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**.
   I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su

richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle **PARTI** non nomina il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle **PARTI**, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **SINISTRO**. Ciascuna delle **PARTI** sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti, nell'assolvimento del loro mandato, devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **SINISTRO**;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **SINISTRO** esistevano circostanze che avessero aggravato il **RISCHIO** e non fossero state comunicate;
c) verificare se il **CONTRAENTE/ASSICURATO** ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. *"Obblighi in caso di sinistro"*;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del **SINISTRO** secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. *"Determinazione del danno"*;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale allegando le stime dettagliate, da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle **PARTI**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le **PARTI**, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- **MACCHINARI – ATTREZZATURE, ARREDAMENTO:** il danno è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del **SINISTRO** o per sostituire le cose sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento;
- **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:** Il danno è pari al costo di riparazione, con il seguente massimo:
  - per le cose fino a 4 anni di età (dalla data di acquisto), il danno non può superare il "valore a nuovo" delle cose;
  - per le altre cose, il danno non può superare il triplo del "valore alla stato d'uso" delle cose.

  Per "valore allo stato d'uso" si intende il "valore a nuovo" ridotto del deprezzamento in funzione di:
  - qualità;
  - funzionalità;
  - rendimento;
  - stato di manutenzione;
  - ogni altra circostanza concomitante.
- **OGGETTI PREGIATI:** il danno è pari al costo per sostituire le cose sottratte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del **SINISTRO**. Per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione o restauro superiori al costo di sostituzione dell'oggetto stesso;
- **MERCI:** il danno è pari alla differenza tra:
  - il valore stimato al momento del **SINISTRO** in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti)
    e
  - il valore del residuo.
    Nelle lavorazioni industriali le **MERCI** sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del **SINISTRO** e degli oneri fiscali se dovuti. Se queste valutazioni superano i corrispondenti prezzi di

mercato, si applicano questi ultimi.

Per i titoli di credito, il valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, l'assicurazione vale soltanto se è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della **GARANZIA** (cioè verificato che sia stato pagato il relativo **PREMIO**), se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al **SINISTRO** non si evidenzia nessuno dei casi di dolo e colpa grave previsti all'articolo *"ESCLUSIONI"* ed è trascorso il termine di 30 giorni dalla data del **SINISTRO** senza che sia stata fatta opposizione, la **SOCIETÀ**, quantificato e concordato il danno, provvede alla liquidazione dell'**INDENNIZZO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

Per quanto riguarda i titoli di credito:

- la **SOCIETÀ**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'**ASSICURATO** deve restituire alla **SOCIETÀ** l'**INDENNIZZO** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito sono divenuti inefficaci.

5.7 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla **POLIZZA** non possono essere esercitati che dal **CONTRAENTE** e dalla **SOCIETÀ**.
Spetta in particolare al **CONTRAENTE** compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**ASSICURATO**, se diverso dal **CONTRAENTE**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Il pagamento di quanto liquidabile a termini di **POLIZZA** non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.8 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** le **SOMME ASSICURATE** sono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali **SCOPERTI** e **FRANCHIGIE**.
Il **CONTRAENTE** può richiedere di reintegrare l'importo del danno indennizzato versando il corrispettivo rateo di **PREMIO** in coincidenza con il pagamento dell'**INDENNIZZO** stesso.
In caso di più **SINISTRI** nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla **SOMMA ASSICURATA**.
Se a seguito del **SINISTRO** stesso la **SOCIETÀ** decide invece di recedere dalla **POLIZZA**, mette a disposizione del **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO** imponibile non goduto calcolato sulle **SOMME ASSICURATE** rimaste in essere.

5.9 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'**ASSICURATO** deve avvisare la **SOCIETÀ** appena ne ha avuto notizia.
Se la **SOCIETÀ** ha indennizzato il danno:

- integralmente, le cose recuperate diventano di proprietà della **SOCIETÀ**, salvo che l'**ASSICURATO** restituisca l'intero importo riscosso a titolo di **INDENNIZZO**;
- parzialmente, l'**ASSICURATO** può tenere o far vendere le cose recuperate previa restituzione della parte dell'importo riscosso a titolo di **INDENNIZZO**.
  In questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato, il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto viene calcolato l'**INDENNIZZO** a termini di **POLIZZA** e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'**INDENNIZZO** e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del **SINISTRO**. L'**ASSICURATO** può lasciare alla **SOCIETÀ** le cose recuperate di uso personale e domestico e la **SOCIETÀ** ha diritto di rifiutare pagando l'**INDENNIZZO** dovuto.

5.10 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso **SINISTRO** e per la stessa cosa danneggiata sono operanti più **SCOPERTI** e/o **FRANCHIGIE** in base alla presente **POLIZZA**:

- per gli **SCOPERTI** verrà considerato quello di percentuale più elevata;
- la **FRANCHIGIA** verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'**ASSICURATO**.

5.11 - SCOPERTO E ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se per un **INDENNIZZO** è previsto uno **SCOPERTO** a carico dell'**ASSICURATO**, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'**INDENNIZZO** verrà determinato ai sensi dell'art. *"Assicurazione presso diversi assicuratori"* del documento *"Il Contratto dalla A alla Z"*, senza tenere conto dello **SCOPERTO** che la **SOCIETÀ** detrarrà successivamente dall'importo così calcolato.

5.12 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'**ASSICURATO** ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del **SINISTRO**, il pagamento di un acconto, se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **SINISTRO** o del suo presunto importo e se l'**INDENNIZZO** complessivo previsto è pari ad almeno € 15.000.
L'anticipo verrà pagato della **SOCIETÀ** dopo 90 giorni dalla data di denuncia del **SINISTRO**, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà essere comunque superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di € 50.000.
Quando sussistono le condizioni per l'assicurazione in base al **VALORE A NUOVO** la determinazione dell'acconto verrà effettuata come se tale condizione non esistesse.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'**INDENNIZZO**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Fare il possibile per evitare e diminuire il danno. Fare denuncia all'Autorità di Polizia del luogo, indicando la **SOCIETÀ**, l'Agenzia e il numero di **POLIZZA**. Denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed attivare, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.	• Avvisare del **SINISTRO** l'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure la **SOCIETÀ**. • Fornire alla **SOCIETÀ** un elenco particolareggiato delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.	Predisporre un elenco dettagliato delle cose rubate o danneggiate con indicazione del rispettivo valore. Conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno sia le cose non rubate che le tracce e gli indizi materiali del reato. Mettere a disposizione della **SOCIETÀ** o dei periti qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini.

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate e i riferimenti agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione che precedono.

(1) **CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis**

Art.624 - Furto

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(3) **Art. 3 e 4 del D.M. num. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche.**

Art. 3. Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare. (3)

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.

6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli

approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

(4) **Codice Penale - Art. 649 - commi 1, 2, 3 - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti**

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1) del coniuge non legalmente separato;

1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;

2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

(5) **CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(6) **CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali

mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(7) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(8) **CODICE CIVILE - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te

Aziende e artigiani

Sezione “RESPONSABILITA' CIVILE”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento **"Il contratto dalla A alla Z"**.*

- **ADDETTI**: titolari, soci, famigliari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti.

- **COSE**: oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonchè gli animali.

- **DATI**: qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software) memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

- **DATI PERSONALI**: informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale, semprechè relativi all'attività dell'**ASSICURATO**.

- **FRANCHIGIA**: importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO** o per ogni danneggiato.

- **MASSIMALE**: ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETA'**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimite di **RISARCIMENTO**, questo non è in aggiunta al **MASSIMALE**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETA'**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta al **MASIMALE** nella misura e nei limiti del Codice Civile(1), rispetto al **MASSIMALE** o al sottolimite di **RISARCIMENTO** applicabile.

- **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**: forma di assicurazione in base alla quale il **RISARCIMENTO** avviene sino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA**, per **ANNO SOLARE**, senza applicazione della regola proporzionale(2).

- **SCOPERTO**: percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.

- **SISTEMA INFORMATICO**: insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei **DATI** relativi all'attività svolta dall'**ASSICURATO**. Si considerano parte del **SISTEMA INFORMATICO** anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

- **SUPPORTO DATI**: tutti i dispositivi informatici (ad esempio: dischi esterni, CDROM, DVD, chiavette USB. cloud, ecc.) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **DATI**.

Oggetto del Contratto

1 - Cosa è assicurato?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.*

1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T)

La **SOCIETA'** tiene indenne l'**ASSICURATO**, nei limiti dei **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA**, di quanto è tenuto a pagare a titolo di **RISARCIMENTO** (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, per :

- morte;
- lesioni personali;
- danneggiamenti a **COSE**,

relativamente ai **RISCHI** derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata in **POLIZZA**.

L'assicurazione vale anche:

- per le azioni di rivalsa eseguite dall'INPS [3];
- per la responsabilità civile derivante all'**ASSICURATO** da fatto doloso di persone delle quali l'**ASSICURATO** risponde a norma di legge.

La **GARANZIA** *"R.C.T."* comprende anche le prestazioni di seguito elencate.

- **Attività complementari a quella principale**
  E' compresa la responsabilità civile dell'**ASSICURATO** in relazione a:
  - proprietà o conduzione dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'attività dichiarata in **POLIZZA** (uffici, laboratori, officine, depositi, magazzini e simili, comprese relative aree piantumate), compresa la committenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di manutenzione ordinaria degli stessi. Sono compresi anche: gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature, i ponteggi, le impalcature, le recinzioni, le installazioni provvisorie di cantiere;
  - impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, ferma l'esclusione dei **RISCHI** derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  - proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
  - proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli di clienti, fornitori e dipendenti dell'**ASSICURATO**, compresa l'eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati. Sono esclusi i danni da furto, quelli causati alle **COSE** che si trovano sui mezzi stessi nonchè quelli provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per legge;
  - operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico. Sono esclusi i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico anche se sono in sosta mentre eseguono tali operazioni, nonchè dei **RISCHI** derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  - esercizio di circoli sportivi e ricreativi aziendali, compresa la proprietà delle relative attrezzature;
  - organizzazione di attività ricreative svolte a favore dei propri dipendenti, esclusa l'organizzazione delle gite aziendali;
  - partecipazione o organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, compreso il **RISCHIO** derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
  - organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale dei dipendenti, sia presso l'**ASSICURATO** che presso terzi;
  - gestione bar e di mense aziendali per il personale dipendente, presenza di macchine distributrici di cibi e bevande, compresi i danni derivanti da intossicazioni alimentari;
  - servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell'**ASSICURATO**;
  - presenza di cani preposti alla guardia delle sedi ove viene esercitata l'attività dell'**ASSICURATO**;
  - servizi medici ed infermieristici;
  - esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, nonchè committenza di detti lavori ad imprese appaltatrici.

- **Lavori inerenti all'edilizia, carpenteria, lavori stradali**
  Premesso che le attività edili, carpenteria in genere e lavori stradali non costituiscono oggetto

primario dell'attività svolta dall'**ASSICURATO** (indicata in **POLIZZA**), la **GARANZIA** "R.C.T." opera anche per le attività edili, carpenteria in genere e lavori stradali se necessarie allo svolgimento dell'attività primaria indicata in **POLIZZA**.

- **Lavori eseguiti presso terzi** (valida se richiamata in **POLIZZA**)
  A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *"ESCLUSIONI"*, la **GARANZIA** *"R.C.T."* comprende i danni:
  - a **COSE** altrui derivanti da incendio di **COSE** dell'**ASSICURATO** o dallo stesso detenute;
  - alle **COSE** presenti durante l'esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

  La prestazione opera limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi inerenti all'attività indicata in **POLIZZA**, fermo restando quanto previsto al precedente punto *"Lavori inerenti all'edilizia, carpenteria, lavori stradali".*

- **Responsabilità civile dell'assicurato per committenza** (4)
  a) A parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo *"ESCLUSIONI"*, la **GARANZIA** *"R.C.T."* è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/**ASSICURATO** (5) per danni causati a terzi dagli **ADDETTI** in relazione alla guida di autovetture (compresi i "fuoristrada" immatricolati come "autocarro"), ciclomotori, motoveicoli se i medesimi non sono di proprietà o in usufrutto dell'**ASSICURATO** o a lui intestati al P.R.A. o a lui locati.

     La **GARANZIA** vale anche per i danni corporali causati alle persone trasportate ed è fatto salvo il diritto di surrogazione della **SOCIETÀ** nei confronti dei responsabili.
     Questa estensione di **GARANZIA** vale nel territorio italiano (compreso Città del Vaticano e Repubblica di San Marino).

  b) Relativamente ad altra committenza in genere, l'assicurazione è operativa per la responsabilità civile dell'**ASSICURATO** in qualità di committente di:
     - tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli amministratori e dei dirigenti dell'**ASSICURATO**;
     - lavori ceduti in appalto, nell'ambito dello stabilimento/officina/deposito adibiti all'attività assicurata, esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza;
     - montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, se detti lavori sono eseguiti in osservanza alle disposizioni di legge.

     Fermo quanto indicato all'articolo *"ESCLUSIONI"*, con riferimento ai danni derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008, salvo quanto direttamente attinente all'attività assicurata, se rientrante nel Settore Edilizia.

- **Responsabilità civile personale degli addetti**
  L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli **ADDETTI** dell'**ASSICURATO**, per danni involontariamente causati a terzi, escluso l'**ASSICURATO** stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
  Sono esclusi i **RISCHI** di cui alla lettera a) della prestazione *"Responsabilità civile dell'assicurato per committenza".*
  Agli effetti della presente estensione di **GARANZIA** gli **ADDETTI** dell'**ASSICURATO** sono considerati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime (6), entro i limiti del **MASSIMALE** previsto per la **GARANZIA** "R.C.O", se presente in **POLIZZA**.

- **Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile**
  A parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo *"ESCLUSIONI"* la **GARANZIA** *"R.C.T."* comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, se conseguenti a **SINISTRO** risarcibile a termini delle **GARANZIE** previste nella presente **SEZIONE**.

- **Danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico**
  A parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo *"ESCLUSIONI"* la **GARANZIA** *"R.C.T"* comprende i danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

- **Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate**
  A parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo *"ESCLUSIONI"*, la **GARANZIA** *"R.C.T"* comprende i danni a **COSE** di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. Il danno deve dipendere da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato per tali operazioni e tale rottura non avviene in occasione di incidente di circolazione stradale o di navigazione.

- **Cose in custodia all'Assicurato**
  A parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo *"ESCLUSIONI"* la **GARANZIA** *"R.C.T"* comprende i danni materiali e diretti a **COSE** di terzi detenute dall'**ASSICURATO**.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

1.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La **SOCIETA'** tiene indenne l'**ASSICURATO**, nei limiti dei **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA**, di quanto è tenuto a pagare a titolo di **RISARCIMENTO** (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione [7];
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di **RISARCIMENTO** di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina di legge [8] subiti dai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "*Tabella delle menomazioni*" approvata con Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000.

Ai fini della presente **GARANZIA** sono equiparati ai dipendenti, se soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione:
- tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
- limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione.

Se l'INAIL esercita azione di surroga [9] anziché quella di regresso, prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro:
- fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo;
- a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*Cosa NON è assicurato?*",

i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.

La **GARANZIA** è efficace se al momento del **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** è in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

L'assicurazione vale anche:
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS [10];
- per la responsabilità civile che può derivare all'**ASSICURATO** da fatto doloso di persone delle quali l'**ASSICURATO** deve rispondere a norma di legge.

La **GARANZIA** *"R.C.O."* conserva validità anche se l'**ASSICURATO** non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, quando ciò deriva da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e quando tale interpretazione non deriva da dolo o colpa grave dell'**ASSICURATO** o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

Lavori inerenti all'edilizia, carpenteria, lavori stradali
Premesso che le attività edili, carpenteria in genere e lavori stradali non costituiscono oggetto primario dell'attività svolta dall'**ASSICURATO** (indicata in **POLIZZA**), la **GARANZIA** *"R.C.O."* opera anche per le attività edili, carpenteria in genere e lavori stradali se necessarie allo svolgimento dell'attività primaria indicata in **POLIZZA**.

La **GARANZIA** *"R.C.O."* è valida entro i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

1.3 - PROPRIETA' DI FABBRICATI LOCATI A TERZI

(attivabile in abbinamento alla GARANZIA *"INCENDIO E SCOPPIO"* della SEZIONE *"Incendio e altri danni ai beni"*)

Limitatamente alle ubicazioni indicate in **POLIZZA** per le quali è richiamata la presente **GARANZIA**, la **SOCIETÀ** tiene indenne l'**ASSICURATO**, nel limite del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, di quanto è tenuto a pagare a titolo di **RISARCIMENTO** (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per i danni involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a **COSE** relativamente ai **RISCHI** derivanti dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati locati a terzi, per i quali è indicato il relativo singolo valore e l'uso, nonché degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione opera anche per i **RISCHI** derivanti:
- dalla proprietà di antenne radiotelevisive, recinzioni, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto;
- dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio di Committenza, di lavori di straordinaria manutenzione (anche se rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008).

Per quanto riguarda i danni:
- da spargimento di acqua;
- di inquinamento accidentale ovvero conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture,

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*

1.4 - MASSIMALI ASSICURATI

Le **GARANZIE** sono prestate fino alla concorrenza dei rispettivi **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** con tre distinti importi per ciascuna delle **GARANZIE**.

In particolare, l'importo indicato:
- in prima posizione, rappresenta il massimo **INDENNIZZO** per ogni **SINISTRO**, indipendentemente dal numero di persone o **COSE** danneggiate;
- in seconda posizione, rappresenta il massimo **INDENNIZZO** per ogni persona deceduta o che ha subito lesioni personali;
- in terza posizione, rappresenta il massimo **INDENNIZZO** per danni a **COSE**, anche se appartenenti a più persone.

I **MASSIMALI** previsti per la **GARANZIA** *"R.C.T."* si cumulano con quelli della **GARANZIA** *"R.C.O."*, se entrambe presenti in **POLIZZA**.

Se l'assicurazione viene prestata per una pluralità di **ASSICURATI**, il **MASSIMALE** stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda di **RISARCIMENTO** resta unico, anche nel caso di corresponsabilità di più **ASSICURATI**.

Il **MASSIMALE** è utilizzato:
- in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del **CONTRAENTE/ASSICURATO**;
- in via subordinata, per il residuo, a copertura della responsabilità civile degli altri **ASSICURATI**.

In caso di conflitto di interessi tra il **CONTRAENTE/ASSICURATO** e gli altri **ASSICURATI** tutte le **GARANZIA** di **POLIZZA** operano soltanto a favore del primo.

1.5 - VALIDITA' TERRITORIALE

La **GARANZIA** *"R.C.T."* è operante per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del continente europeo.

Tale limitazione territoriale non si applica:
- nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands);
- in occasione di viaggi di **ADDETTI** all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'**ASSICURATO**.

La **GARANZIA** *"R.C.O."* è operante in tutto il mondo se l'INAIL o altro Istituto preposto per legge:
- ha accordato analoga copertura di estensione territoriale;
- presta la garanzia all'estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano.

1.6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio delle **GARANZIE** della presente **SEZIONE** è determinato in base al numero degli **ADDETTI** che partecipano manualmente all'attività assicurata, dichiarato dal **CONTRAENTE** e riportato in **POLIZZA**.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può personalizzare la copertura assicurativa attivando le seguenti **GARANZIE** opzionali con aumento del **PREMIO**. Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **RISARCIMENTO** previsti nei successivi articoli.

2.1 - CESSIONE LAVORI SUBAPPALTO

A parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo *"ESCLUSIONI",* si assicura la responsabilità che a qualunque titolo ricade sull'**ASSICURATO**, ad esempio per i danni causati a terzi dalle ditte subappaltatrici (mentre eseguono i lavori nei cantieri o presso le sedi dello stabilimento dell'**ASSICURATO** stesso).
La presente condizione è valida esclusivamente:

- se l'**ASSICURATO** subappalta parte dei lavori, in misura non superiore al 40% del valore globale di ogni singola opera od appalto;
- per i lavori per i quali esiste un contratto scritto di subappalto.

2.2 - LESIONI PERSONALI SUBITE DAI SUBAPPALTORI E LORO DIPENDENTI

A parziale deroga di quanto previsto al successivo capitolo *"Cosa NON è assicurato?"* sono considerati terzi i titolari delle ditte subappaltatrici dei lavori stessi, nonché i loro dipendenti, se dall'evento derivano la morte o lesioni gravi o gravissime (11).
La presente condizione è operante:

- limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, con esclusione delle malattie professionali;
- sino alla concorrenza dei **MASSIMALI** previsti per la **GARANZIA** *"R.C.O."*, indicati in **POLIZZA**.

2.3 - DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

Premesso che le attività edili non costituiscono oggetto primario dell'attività svolta dall'**ASSICURATO** (indicata in **POLIZZA**), se sono necessarie opere edili connesse all'attività primaria, la **GARANZIA** *"R.C.T.",* a parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo *"ESCLUSIONI"*, comprende:

- i danni a **COSE** dovuti a cedimento o franamento del terreno;
- se tali danni non derivano da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o di altre tecniche analoghe o sostitutive.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.4 - DANNI A FABBRICATI PER VIBRAZIONI DEL TERRENO

Premesso che le attività edili non costituiscono oggetto primario dell'attività svolta dall'**ASSICURATO** (indicata in **POLIZZA**), se sono necessarie opere edili connesse con l'attività primaria, la **GARANZIA** *"R.C.T."*, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo *"ESCLUSIONI"*, comprende i danni a fabbricati per vibrazioni del terreno, se in relazione all'impiego di battipali e simili.
La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.5 - DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI

Premesso che le attività edili non costituiscono oggetto primario dell'attività svolta dall'**ASSICURATO** (indicata in **POLIZZA**), se sono necessarie opere edili connesse con l'attività primaria, la **GARANZIA** *"R.C.T."*, a parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo *"ESCLUSIONI"*, comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.6 - RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI

A parziale deroga di quanto previsto al successivo capitolo *"ESCLUSIONI"*, la **GARANZIA** *"R.C.T."* vale anche per la responsabilità civile derivante all'**ASSICURATO**, ai sensi di legge, per danni causati a terzi (compresi i committenti) dopo l'ultimazione dei lavori, purché riconducibili in linea causale ad errori nell'esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e riparazione.
La **GARANZIA** è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità della **POLIZZA** purché denunciati alla **SOCIETÀ**:

- non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori limitatamente all'attività di autoriparatore.

Per data di ultimazione dei lavori si intende il momento in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

Inoltre, sempre a parziale deroga di quanto previsto al successivo capitolo *"ESCLUSIONI"*, sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **SINISTRO** indennizzabile a termini della presente estensione di **GARANZIA**.
La **GARANZIA** è valida con i limiti di **RISARCIMENTO** e lo **SCOPERTO** indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.7 - POSTUMA INSTALLATORI O MANUTENTORI IMPIANTI IN EDIFICI (D.M. 22 GENNAIO 2008 N.37)

Ad estensione della **GARANZIA** *"RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI"*, per i lavori di installazione, manutenzione e riparazione agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze (12), l'assicurazione è operante per i **SINISTRI** denunciati alla **SOCIETÀ**, durante il periodo di validità della **POLIZZA**, entro 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente.

Quando il progetto è stato redatto dall'**ASSICURATO**, in possesso dei requisiti professionali (13), sono compresi i danni conseguenti ad errori commessi nella redazione del progetto.
Più richieste di **RISARCIMENTO** presentate all' **ASSICURATO** nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione conseguenti ad un medesimo errore di progettazione sono considerate come un unico **SINISTRO** (**SINISTRO** in serie).
La **GARANZIA** è prestata a condizione che l'**ASSICURATO** è in possesso, quando richieste, delle abilitazioni previste dalla legge (14).

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.8 - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo *"ESCLUSIONI"*, la **GARANZIA** *"R.C.T."* si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture. La **GARANZIA** è valida con i limiti di **RISARCIMENTO** e lo **SCOPERTO** indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.9 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga di quanto previsto dalla **GARANZIA** *"R.C.O."*, la **SOCIETÀ** tiene indenne l'**ASSICURATO** civilmente responsabile (15) anche per le malattie professionali riconosciute dall'INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati.
Il **MASSIMALE** per **SINISTRO** indicato in **POLIZZA** rappresenta comunque la massima esposizione della **SOCIETÀ**:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della **GARANZIA**, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La **SOCIETÀ** ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell'azienda assicurata, ispezioni per le quali l'**ASSICURATO** stesso è tenuto a consentire il libero accesso ad incaricati della **SOCIETÀ** e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

2.10 - ATTIVITA' SVOLTA ESCLUSIVAMENTE DAI TITOLARI

Il **CONTRAENTE** dichiara che al momento della stipulazione della **POLIZZA** l'attività assicurata, eccettuata quella amministrativa, è svolta esclusivamente dal o dai titolari indicati in **POLIZZA**.

Quando interviene un mutamento che comporta una variazione della dichiarazione sopra riportata, il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve darne avviso alla **SOCIETÀ** e a pagare l'eventuale differenza di **PREMIO** come previsto al successivo capitolo *"Che cosa è assicurato?"*.
In caso di infortunio subito dal o dai predetti titolari, la **POLIZZA** comprende la **GARANZIA** *"R.C.O."*, limitatamente alle azioni di rivalsa eseguite dall'INAIL e dall'INPS, con il limite indicato nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.11 - ATTIVITA' SVOLTA ANCHE CON PERSONALE NON RIENTRANTE NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI

A parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo *"ESCLUSIONI"*, la **GARANZIA** *"R.C.T."* vale anche per i danni provocati da persone che non risultano **ADDETTI** se valgono entrambe le seguenti condizioni:

- i danni si verificano mentre tali persone svolgono le attività oggetto di **GARANZIA** insieme all'**ASSICURATO** o a persone da questi preposte;
- l'**ASSICURATO** si avvale contemporaneamente dell'opera di un numero massimo di tali persone (non **ADDETTI**) che non supera il 20% (arrotondato per eccesso) del numero degli **ADDETTI** riportato in **POLIZZA**.

2.12 - OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE PER LA RIPARAZIONE DI VEICOLI, STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E STAZIONI DI LAVAGGIO: DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA

A parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo *"ESCLUSIONI"*, la **GARANZIA** *"R.C.T."* si estende ai danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all'**ASSICURATO**, ovvero sottoposti a rifornimento o a lavori di lavaggio.
L'estensione riguarda solo i danni che:

- si verificano nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione;
- non dipendono da difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione o di riparazione;
- non sono dovuti a furto e incendio.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.13 - STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI CARBURANTE

A parziale deroga di quanto previsto al successivo capitolo *"ESCLUSIONI"*, la **GARANZIA** *"R.C.T."* comprende i danni a terzi causati da:

- alterazione del carburante venduto;
- erogazione, effettuata esclusivamente dal personale della stazione di servizio o distributore di carburante, di carburante non idoneo alla specifica motorizzazione e quindi al corretto funzionamento dei veicoli stessi.

La presente estensione è operante solo per le spese, opportunamente documentate, sostenute per:

- il trasporto del veicolo alla più vicina autofficina;
- la pulizia del serbatoio e dell'apparato motore, con l'esclusione dei danni da questo riportati.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.14 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

(attivabile in abbinamento alla GARANZIA *"INCENDIO E SCOPPIO"* della SEZIONE *"Incendio e altri danni ai beni"*)

La **SOCIETÀ** indennizza l'**ASSICURATO**, nei limiti del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, di quanto egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile per:

- danni materiali e diretti causati alle **COSE** di terzi,
- derivanti da eventi assicurati con la **GARANZIA** *"INCENDIO E SCOPPIO"* della **SEZIONE** *"Incendio ed altri danni ai beni"*.

La **GARANZIA** comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni di esercizio - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, con i limiti di **RISARCIMENTO** indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'assicurazione è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.15 - AUTORIPARATORI: PROVE E COLLAUDI

(attivabile in abbinamento alla GARANZIA *"OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE PER LA RIPARAZIONE DI VEICOLI, STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E STAZIONI DI LAVAGGIO: DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA"*)

A parziale deroga di quanto previsto dalla **GARANZIA** *"R.C.T."*, l'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti al di fuori dell'ambito dell'officina in conseguenza di incidenti stradali avvenuti in fase di circolazione durante prove e collaudi dei veicoli stessi.
Tale **GARANZIA** è valida se:

- i veicoli sono condotti dall'**ASSICURATO** o dai suoi dipendenti, se abilitati alla guida, durante il normale orario di lavoro;
- i danni si sono verificati entro 5 km dall'ubicazione dell'officina.

La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** indicato nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
In presenza di specifica **POLIZZA** a copertura dei danni diretti ai veicoli a seguito di urto e/o collisione (cd. Danni collisione o Casco), la presente estensione opera limitatamente alla parte di danno non coperta dalla predetta polizza e per l'eventuale azione di rivalsa eventualmente esperita dall'assicuratore della stessa.

2.16 - AUTORIPARATORI: DANNI AI VEICOLI IN LAVORAZIONE

(attivabile in abbinamento alla GARANZIA *"OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE PER LA RIPARAZIONE DI VEICOLI, STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E STAZIONI DI LAVAGGIO: DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA"*)

A parziale deroga di quanto previsto:
- al capitolo *"ESCLUSIONI"* e
- alla **GARANZIA** *"OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI, STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E STAZIONI DI LAVAGGIO: DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA"*

la **GARANZIA** *"R.C.T".* si estende ai danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all'**ASSICURATO**, per riparazione o manutenzione purché detti danni si verificano nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione.
Agli effetti della presente **GARANZIA** sono equiparati ai veicoli anche i cicli e i motocicli.
La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.17 - CARRI ATTREZZI: COMPRESI I DANNI AI VEICOLI MOVIMENTATI

La **SOCIETÀ** indennizza l'**ASSICURATO** di quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente arrecati a terzi, da fatto proprio o delle persone del cui operato egli deve rispondere, nella sua qualità di esercente i servizi di:
- *"Soccorso stradale automobilistico"*;
- *"Rimozione di veicoli"*;
- *"Trasporto automobilistico"*

svolti mediante automezzi attrezzati, di proprietà, o con passaggio di proprietà in corso, o presi in leasing, ed avvalendosi delle attrezzature di cui gli stessi sono dotati, se il loro impiego avviene ad opera delle persone addette agli automezzi stessi.

Per *"Soccorso stradale automobilistico"* si intendono le operazioni non soggette ad obbligo di assicurazione sulla circolazione (16) attinenti al carico/scarico su/dagli automezzi "carri attrezzi", di veicoli in avaria finalizzato al recupero ed al trasporto del veicolo dal luogo di fermo fino al:
- centro di soccorso intervenuto;
- ad altra officina indicata dal danneggiato o dall'autorità di polizia intervenuta;
- nel comune di residenza del proprietario del veicolo soccorso, quale risulta dal libretto di circolazione.

Per *"Rimozione di veicoli"* si intendono le operazioni relative al *"Soccorso stradale automobilistico"* ed effettuate su richiesta delle competenti autorità anche su veicoli non in avaria.
Per *"Trasporto automobilistico"* si intendono le operazioni di carico, scarico, aggancio, sganciamento, traino e trasporto su automezzi pianali "carri attrezzi", autogrù e gru autocarrate di veicoli, inerenti il *"Soccorso stradale automobilistico"*.

La **GARANZIA** viene prestata solo per i carri attrezzi, autogrù e gru autocarrate identificati in **POLIZZA** in base a:
- Marca;
- Modello;
- Numero di targa
- Tipo mezzo.

Sono compresi in **GARANZIA** anche i danni ai veicoli oggetto delle operazioni di:
- *"Soccorso stradale automobilistico"*;
- *"Rimozione di veicoli"*;
- *"Trasporto automobilistico"*;

Questa estensione di **GARANZIA** è operante se:
- i veicoli oggetto delle operazioni di cui sopra e gli automezzi "carri attrezzi", le autogrù, e le gru autocarrate si trovano con l'intera sagoma sulla sede stradale, quale definita dalle norme vigenti concernenti la disciplina della circolazione stradale;
- le operazioni sono svolte dalle persone addette agli automezzi medesimi.

Sono compresi in **GARANZIA** anche i danni a terzi trasportati nell'abitacolo dei veicoli trainati o trasportati se:
- il traino è effettuato esclusivamente con barra fissa o "forche" a ciò predisposte, cioè a barre doppie,

formanti estensione del "carro attrezzi", su cui poggiano le ruote di un "asse" del veicolo soccorso;
- il veicolo soccorso o rimosso, trasportato sugli appositi automezzi "carri attrezzi", è bloccato a regola d'arte;
- l'abitacolo del veicolo soccorso conserva le necessarie misure di sicurezza (tra le quali la chiusura delle porte, abitabilità normale, ecc.).

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.18 - AUTORIPARATORI: POSTUMA ESTESA

(attivabile in abbinamento alla GARANZIA *"OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE PER LA RIPARAZIONE DI VEICOLI, STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E STAZIONI DI LAVAGGIO: DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA"* e alla GARANZIA *"POSTUMA"*)

A parziale deroga di quanto previsto:
- al capitolo *"ESCLUSIONI"*
- alla **GARANZIA** *"RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI"*,

la **GARANZIA** *"R.C.T."* vale anche per la responsabilità civile derivante all'**ASSICURATO** nei confronti di terzi, compresi i Clienti, per danni subiti o causati dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione, dopo l'ultimazione dei lavori effettuati nel periodo di validità della **POLIZZA**, dovuti a fatti od omissioni per i quali l'**ASSICURATO** stesso è responsabile ai sensi di legge.

La **GARANZIA** è operante solo se:
- l'**ASSICURATO** è in possesso dell'abilitazione richiesta dalla legge;
- i danni si sono verificati durante il periodo di validità della **POLIZZA** e comunque entro sei mesi dall'esecuzione dei lavori;
- la denuncia di **SINISTRO**, fermo quanto previsto al punto precedente, perviene alla **SOCIETÀ** non oltre sei mesi dalla data di cessazione della **POLIZZA**.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.19 - DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. *"ESCLUSIONI"*, la **GARANZIA** *"R.C.T."* comprende i danni alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori, esclusi i danni resi necessari per l'effettuazione dei lavori.
La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.20 - TUTELA PRIVACY

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di **DATI PERSONALI**, se l'**ASSICURATO** ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.
La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.21 - FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO

(attivabile solo se presente la GARANZIA *"R.C.O."*)

Al **RISARCIMENTO** del danno subito da ogni singolo dipendente che ha riportato un'invalidità permanente, indipendentemente dalla percentuale accertata, si applica la **FRANCHIGIA** scelta dal **CONTRAENTE** e riportata in **POLIZZA**.

2.22 - ATTIVITÀ ASSICURATE PER LE QUALI SI DICHIARA DETENZIONE ED IMPIEGO AUTORIZZATI DI ESPLOSIVI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "*ESCLUSIONI*", l'assicurazione comprende il **RISCHIO** relativo alla detenzione e all'impiego di esplosivi, purché tale detenzione e l'impiego siano espressamente concordati con la **SOCIETÀ** e purché la detenzione e l'impiego, nonché il luogo di utilizzo siano autorizzati a norma di legge.

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili:
- le sedi di imprese fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- le imprese che operano nel settore edile;
- le imprese che operano in settori diversi da:
  - industria;
  - artigianato;
  - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
  - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi;
  - servizi di spedizione, logistica, trasporto.
- imprese con numero addetti uguale o superiore a 250.

Per le **GARANZIE** *"R.C.T."* e *"PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI"*, non sono considerati terzi (quindi la copertura non opera):
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**ASSICURATO**, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- se l'**ASSICURATO** non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'**ASSICURATO**, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.
  Esclusione non valida (quindi la copertura è operante) per gli **ADDETTI** dell'**ASSICURATO** che:
  - non sono soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni [17]
  - e subiscono un infortunio in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**ASSICURATO**, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
  Esclusione non valida (quindi la copertura è operante) per:
  - ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso le sedi principali o secondarie dell'**ASSICURATO**, ma non partecipano a lavori di installazione, di costruzione, montaggio o smontaggio che risultano oggetto principale dell'attività dichiarata ed indicata in **POLIZZA**;
  - i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto della **POLIZZA**,

  solo in caso di lesioni corporali e se i danni sono conseguenti a fatti costituenti reato colposo, commessi dall'**ASSICURATO** o da un suo **ADDETTO** del cui operato l'**ASSICURATO** deve rispondere[18].

Per la **GARANZIA** *"RICORSO TERZI DA INCENDIO"*, non sono considerati terzi (quindi la copertura non opera):
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**ASSICURATO**, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- se l'**ASSICURATO** non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società che, rispetto all'**ASSICURATO** persona giuridica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate [19], nonché gli amministratori delle medesime.

Per la **GARANZIA** *"CARRI ATTREZZI: COMPRESI I DANNI AI VEICOLI MOVIMENTATI"* non sono considerati terzi (quindi la copertura non opera), i dipendenti dell'**ASSICURATO**, nonché tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'**ASSICURATO**, subiscono il danno in conseguenza alla loro partecipazione, anche se non manuale, alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA**, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **RISARCIMENTO** previsti dal **CONTRATTO**.*

4.1 - ESCLUSIONI

Le **GARANZIE** *"R.C.T."* e *"PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI"*, non valgono per i danni:

- da furto;
- a **COSE** altrui derivanti da incendio di **COSE** dell'**ASSICURATO** o da lui detenute. Esclusione non valida se presente in **POLIZZA** la **GARANZIA** "*RICORSO TERZI DA INCENDIO*".
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate [20], o in aree aeroportuali;
- da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili) compresi i droni;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- a **COSE** che l'**ASSICURATO** detiene a qualsiasi titolo;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- alle **COSE** in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- alle **COSE** che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- provocati da persone non rientranti nella definizione di **ADDETTI**;
- ai mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- a **COSE** trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- causati o subiti da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli che si verificano dopo l'esecuzione dei lavori). Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;
- causati da **COSE** in genere dopo la consegna a terzi;
- a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre **COSE** in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- indennizzabili in base a **GARANZIE** assicurate in altre **SEZIONI** della presente **POLIZZA**;
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

nonché derivanti, anche in parte:

- da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da campi elettromagnetici;
- da richieste di **RISARCIMENTO** a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD);
- dalla presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di **DATI PERSONALI** non pubblici;
- da alterazione, cancellazione o danneggiamento di **DATI** presenti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** compresi i **SUPPORTI DATI**, causati da qualsiasi attacco contro il **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**;
- derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008, salvo quanto direttamente attinente all'attività assicurata, se del Settore Edilizia.

Per la **GARANZIA** *"R.C.T."* sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;

Per la **GARANZIA** *"PROPRIETA' DI FABBRICATI LOCATI A TERZI"* sono inoltre esclusi i danni derivanti da:

- parchi, attrezzature sportive e per giochi, strade private;
- spargimento d'acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;
- inquinamento graduale;
- attività esercitate nei fabbricati.

La **GARANZIA** *"R.C.O."* non opera per i danni:
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

nonché derivanti, anche in parte:
- da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da campi elettromagnetici;
- da richieste di **RISARCIMENTO** a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD);
- dalla presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di **DATI PERSONALI** non pubblici;
- da alterazione, cancellazione o danneggiamento di **DATI** presenti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** compresi i **SUPPORTI DATI**, causati da qualsiasi attacco contro il **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**;
- da campi elettromagnetici.

Sono inoltre escluse le malattie professionali.

Per la **GARANZIA** "*R.C.T.*", prestazione "*Lavori inerenti all'edilizia, carpenteria, lavori stradali*", per i lavori di ristrutturazione [21], sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati che comportano interventi:
- sulle parti strutturali, l'assicurazione non comprende i danni alle **COSE** che si trovano nell'intero fabbricato;
- sulle parti non strutturali, sono esclusi solo i danni alle **COSE** che si trovano nei locali nei quali si eseguono i lavori.
  Tale esclusione riguarda i danni direttamente ricollegabili alle tecniche operative dei predetti specifici lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione.

Per la **GARANZIA** "*R.C.T*", prestazione "*Responsabilità civile dell'assicurato per committenza*" è esclusa la responsabilità civile che non fa capo agli **ADDETTI** dell'**ASSICURATO** e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell'**ASSICURATO** stesso.

Per la **GARANZIA** *"R.C.T."*, prestazione "*Danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico*" sono esclusi i danni ai natanti conseguenti a mancato uso.

Per la **GARANZIA** *"R.C.T."*, prestazione "*Cose in custodia all'assicurato*" sono esclusi i danni:
- avvenuti presso terzi;
- derivanti da incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
- alle **COSE** costituenti strumento di lavoro, e alle **COSE** che sono oggetto delle attività dell'**ASSICURATO**;
- relativi a lavori di edilizia;
- relativi a lavori stradali;
- quando l'attività è svolta anche con personale non rientrante nella definizione di **ADDETTI**;
- a officine meccaniche, carrozzerie per la riparazione di veicoli, stazioni di servizio, distributori di carburante e stazioni di lavaggio: danni ai veicoli in consegna.

Per la **GARANZIA** *"RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI"* sono esclusi i danni:
- agli impianti, attrezzature o **COSE** in genere installati, riparati o manutenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- ai veicoli oggetto degli interventi di installazione, riparazione e/o manutenzione;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- conseguenti a opere di impermeabilizzazione ed edili in genere;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da multe o ammende di qualsiasi tipo, a chiunque inflitte;
- derivanti dalle attività di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990, n°46, l'assicurazione è operante se l'**ASSICURATO** è in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.

Per la **GARANZIA** "*POSTUMA PER INSTALLATORI E/O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI (D.M. 22 GENNAIO 2008 N.37)*" sono esclusi i danni:

- causati dalle ditte subappaltatrici cui l'**ASSICURATO** stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori;
- imputabili ad errori nella scrittura del programma software (cosiddetti "bugs") per i quali deve rispondere il fornitore/distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'**ASSICURATO**;
- conseguenti ad attacco od infezione di virus informatici;
- di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di DATI, nonché da smagnetizzazione ed a cancellazione per svista;
- agli impianti installati, riparati o manutenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

Per la **GARANZIA** *"DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"*:
- è escluso qualsiasi tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze;
- la **GARANZIA** non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del **SINISTRO**.

La **GARANZIA** *"ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI"* non è valida:
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si manifesta una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale non osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'**ASSICURATO**, oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'**ASSICURATO**. L'esclusione non è valida per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, sono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestano oltre 6 mesi dopo la data di cessazione della **GARANZIA** o la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- se le malattie non si manifestano per la prima volta dopo la stipulazione della **POLIZZA**;
- se le malattie non sono conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Per la **GARANZIA** *"STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE"* sono esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

Per la **GARANZIA** *"RICORSO TERZI DA INCENDIO"*, sono esclusi i danni:
- a cose che l'**ASSICURATO** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'**ASSICURATO** e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Per la **GARANZIA** *"AUTORIPARATORI DANNI AI VEICOLI IN LAVORAZIONE"* sono esclusi i danni:
- necessari dall'esecuzione dei lavori;
- alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da furto e incendio;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- alle cose trovantisi sui veicoli stessi;
- alle cose trasportate e rimorchiate.

Per la **GARANZIA** *"CARRI ATTREZZI: COMPRESI I DANNI AI VEICOLI MOVIMENTATI"* è escluso ogni **RISCHIO** della circolazione assoggettato o assoggettabile al regime di assicurazione obbligatoria [22].
Inoltre, per i danni ai veicoli oggetto delle operazioni di:
- *"Soccorso stradale automobilistico"*;
- *"Rimozione di veicoli"*;
- *"Trasporto automobilistico"*.

Sono esclusi:
- i danni verificatisi durante l'esecuzione di operazioni volte a riportare sulla sede stradale i veicoli che si trovano, anche parzialmente, al di fuori della stessa;
- i danni a veicoli che sono stati oggetto di urto, ribaltamento o collisione;
- i danni necessari conseguenti alle operazioni di agganciamento o di sganciamento dei veicoli soccorsi

e/o rimossi;
- i danni alle cose e animali trovantisi sui veicoli soccorsi e/o rimossi e/o trasportati;
- i danni che rientrano nell'ambito dei rischi assoggettati o assoggettabili alla legge 990 del 24.12.1969 e successive modificazioni.

Per la **GARANZIA** *"AUTORIPARATORI POSTUMA ESTESA"* sono esclusi i danni:
- alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da incendio e da furto;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

Per la **GARANZIA** *"ATTIVITÀ ASSICURATE PER LE QUALI SI DICHIARA DETENZIONE ED IMPIEGO AUTORIZZATI DI ESPLOSIVI"* sono esclusi i danni alle coltivazioni, ai fabbricati, alle **COSE** in essi contenute e ai manufatti in genere, che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

4.2 - FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della FRANCHIGIA

- **FRANCHIGIA = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550**

TABELLA 1

Applicazione delle FRANCHIGIE

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	FRANCHIGIA (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* *Danni a **COSE***	€ 500
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.O."*	relativa del 5% (nessun **RISARCIMENT**O in caso di Invalidità Permanente inferiore o uguale a 5 punti percentuali)
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* Lavori inerenti all'edilizia Ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati. Danni a **COSE** presenti in locali dove non si eseguono i lavori	€ 750

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	FRANCHIGIA (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* Danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico	€ 150 per ogni mezzo danneggiato
"Che cosa è assicurato?"	*"PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI"* Danni da spargimento di acqua	€ 150
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO: DANNI A COSE"*	€ 500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI A CONDUTTURE O IMPIANTI SOTTERRANEI"*	€ 500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"POSTUMA PER INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI: DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'"*	€ 3000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE"*	€ 250 - per ogni danneggiato
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO"*	Scelta dal **CONTRAENTE** ed Indicata in **POLIZZA**: € 2.600 oppure € 5.200
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"CARRI ATTREZZI: COMPRESI I DANNI AI VEICOLI MOVIMENTATI"*	€ 500

4.3 - SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO
SCOPERTO = 10% con il minimo di € 2.500;

- **danno 1 = € 10.000; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 7.500 poichè rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 2.500 (scoperto 10% = € 1.000 che è inferiore al minimo)**
- **Danno 2 = € 30.000; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 27.000 poichè rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO pari al 10% del danno (€ 3.000, in quanto superiore allo SCOPERTO minimo)**

TABELLA 2

Applicazione degli SCOPERTI

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* Lavori inerenti all'edilizia e a carpenteria in genere, lavori stradali Danni a **COSE** durante lavori di demolizione/disfacimento	20% con min € 150 per ogni danneggiato
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi	10% con min € 250 per ogni danneggiato
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* Lavori eseguiti presso terzi	10% min 500
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro risarcibile	10% con min € 1.500
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	10% con min € 150
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* Cose in custodia all'assicurato	10% con min € 250
"Che cosa è assicurato?"	*"PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI"* Danni di inquinamento accidentale	10% con min € 2.500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO: DANNI A FABBRICATI"*	10% con min € 1.500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI A FABBRICATI PER VIBRAZIONI DEL TERRENO"*	20% con min € 500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"R.C. DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DI LAVORI: DANNI A COSE"*	10% con min € 250
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"POSTUMA PER INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI: DANNI A COSE"*	10% con min € 250
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"*	10% con min € 2.500

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE, STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, STAZIONI DI LAVAGGIO: DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA"*	10% con min € 250
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"AUTORIPARATORI PROVE E COLLAUDI"*	20% con min € 500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"AUTORIPARATORI DANNI AI VEICOLI IN LAVORAZIONE"*	• 10% con min € 500; • 20% con min € 500 per i danni da caduta da ponti sollevatori e simili
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"AUTORIPARATORI POSTUMA ESTESA"* Danni a cose	10% con min € 500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI"*	10% con min € 300
"Cosa fare in caso di sinistro?"	*"R.C.O."* Inadempimento obbligo di avviso in caso di **SINISTRO**.	10% con min di € 2.500 e max € 25.000, in aggiunta ad eventuali altri **SCOPERTI** o **FRANCHIGIE** previsti ed applicabili al caso di specie

4.4 - LIMITI DI RISARCIMENTO

La **GARANZIA** viene prestata nel limite del **MASSIMALE** convenuto in **POLIZZA** per ogni **SINISTRO**, limite che resta a tutti gli effetti unico anche nel caso siano coinvolti più **ASSICURATI**.

Tuttavia, il **MASSIMALE** verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile dell'**ASSICURATORE/CONTRAENTE** ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della Responsabilità Civile degli altri **ASSICURATI**. Nel caso di conflitto di interessi tra l'**ASSICURATORE/CONTRAENTE** e gli altri assicurati la **GARANZIA** opera solo a favore del primo.

Cosa si intende per "limite di RISARCIMENTO"?

Per limite di RISARCIMENTO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.

Il limite di RISARCIMENTO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di RISARCIMENTO per una determinata GARANZIA

- **limite di RISARCIMENTO € 200 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);**
- **limite di RISARCIMENTO € 200 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di RISARCIMENTO € 200 per SINISTRO e € 500 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo SINISTRO.**

Tabella 3

Applicazione dei Limiti di RISARCIMENTO

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di RISARCIMENTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* Lavori inerenti all'edilizia Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati. Danni a **COSE** presenti in locali dove non si eseguono i lavori	€ 35.000
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* Lavori eseguiti presso terzi	€ 100.000
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi	€ 55.000
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* Danni da interruzione o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile	€150.000
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	€ 50.000

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di RISARCIMENTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*"R.C.T."* Cose in custodia all'assicurato	€ 30.000
"Che cosa è assicurato?"	*"PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI"* Danni di inquinamento accidentale	€ 55.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO: DANNI A FABBRICATI"*	€ 55.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI A FABBRICATI PER VIBRAZIONI DEL TERRENO"*	€ 30.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI A CONDUTTURE O IMPIANTI SOTTERRANEI"*	€ 30.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"R.C. DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DI LAVORI: DANNI A COSE"*	€ 150.000 € 50.000 se autoriparatore
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"POSTUMA PER INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI"*	• Danni a persone: **MASSIMALE** R.C.T. • Danni a cose: 10% del **MASSIMALE** R.C.T. • Interruzione e sospensione attività: 5% del **MASSIMALE** R.C.T. • Errori progettazione/ settaggio software: €5.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"*	€ 250.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ATTIVITÀ SVOLTA ESCLUSIVAMENTE DAI TITOLARI" R.C.O. limitata alla rivalsa Inail e Inps*	50% del **MASSIMALE** R.C.T. per ogni **SINISTRO**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE, STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, STAZIONI DI LAVAGGIO: DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA"*	€ 30.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE"*	€10.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"RICORSO TERZI DA INCENDIO"*	Indicato in **POLIZZA**

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di RISARCIMENTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"RICORSO TERZI DA INCENDIO" Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.*	20% della **SOMMA ASSICURATA** per **SINISTRO**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"AUTORIPARATORI: PROVE E COLLAUDI"*	€ 15.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"AUTORIPARATORI: DANNI AI VEICOLI IN RIPARAZIONE"*	€ 30.000 per **SINISTRO** e € 60.000 per **ANNO ASSICURATIVO**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"CARRI ATTREZZI: COMPRESI I DANNI AI VEICOLI MOVIMENTATI"*	€ 12.000 per veicolo danneggiato e € 75.000 per **ANNO ASSICURATIVO**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"AUTORIPARATORI POSTUMA ESTESA"* Danni a cose	€ 20.000 per **SINISTRO** e € 40.000 per **ANNO ASSICURATIVO**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"AUTORIPARATORI POSTUMA ESTESA"* Danni a persone	**MASSIMALE** R.C.T. per **SINISTRO**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI"*	€ 50.000
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TUTELA PRIVACY"*	€ 75.000

Cosa fare in caso di Sinistro?

5 - Gestione del Sinistro

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** l'**ASSICURATO**, o il **CONTRAENTE**, deve avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETA'**, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (23).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al **RISARCIMENTO** (24).

Per la **GARANZIA** *"R.C.O."*, il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** deve denunciare a tutti i **SINISTRI**:
- che comportano lesioni gravi o gravissime (con almeno 40 giorni di prognosi (25));
- per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma di legge;
- per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, è pervenuta richiesta scritta di **RISARCIMENTO**.

In caso di inadempimento di tale obbligo, oltre a quanto previsto dal disposto dell'Art. 1915 del Codice Civile, la **GARANZIA** verrà prestata con i limiti di **RISARCIMENTO** e lo **SCOPERTO** indicati nel precedente capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"* e ciò in aggiunta ad altri **SCOPERTI** o **FRANCHIGIE** previsti in **POLIZZA** e applicabili al caso di specie.
Se il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** hanno agito in accordo con i danneggiati, o ne hanno favorito le pretese, il **CONTRAENTE** e/o l'**ASSICURATO** decade dai diritti contrattuali.
L'**ASSICURATO** deve inoltre trasmettere alla **SOCIETÀ** la copia dell'atto di citazione o di qualunque altro atto giudiziario notificato entro il termine di 10 giorni dalla notifica, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche da parte della **SOCIETÀ** nel caso in cui quest'ultima ne abbia interesse e la **GARANZIA** assicurativa risulti regolarmente operante.
Se l'**ASSICURATO** non consegna la copia dell'atto di citazione o gli atti giudiziari notificati, o comunque incorra nelle decadenze previste dalla legge, la **SOCIETÀ** non potrà farsi carico delle spese sostenute per legali o tecnici di cui l'**ASSICURATO** si sia avvalso in violazione dell'onere di cui sopra, così come altresì previsto al successivo articolo *"Gestione delle vertenze di danno e spese legali".*

Per la **GARANZIA** *"RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI"* i **SINISTRI** devono essere denunciati alla **SOCIETA'**:
- non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori limitatamente all'attività di autoriparatore.

Per la **GARANZIA** *"POSTUMA PER INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI"* i **SINISTRI** devono essere denunciati alla **SOCIETA'** non oltre dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Per la **GARANZIA** *"ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI"*, l'**ASSICURATO** deve denunciare immediatamente alla **SOCIETA'** l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in **GARANZIA** e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Per la **GARANZIA** *"RICORSO TERZI DA INCENDIO"* l'**ASSICURATO** deve immediatamente informare la **SOCIETA'** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la **SOCIETA'** avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**ASSICURATO**.
l'**ASSICURATO** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della **SOCIETA'**.

5.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La **SOCIETA'** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**ASSICURATO**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, se necessario, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**ASSICURATO** stesso.
Sono a carico della **SOCIETA'** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**ASSICURATO**, entro il limite di un importo pari al 25% del **MASSIMALE** stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta ai danneggiati supera detto **MASSIMALE**, le spese vengono ripartite fra la **SOCIETA'** e l'**ASSICURATO** in proporzione al rispettivo interesse.

La **SOCIETA'** non indennizza le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per legali e tecnici non designati da essa e non risponde altresì di multe od ammende nè di spese di giustizia penale.

5.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della **GARANZIA**, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la **SOCIETÀ** provvede alla liquidazione del **RISARCIMENTO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.
La **SOCIETÀ** paga il **RISARCIMENTO** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.
Se in relazione al **SINISTRO** è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.
Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

5.4 - ASSICURAZIONE PARZIALE

(operante se selezionata la GARANZIA "PROPRIETA' DI FABBRICATI LOCATI A TERZI")

Se al momento del **SINISTRO** il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dal **CONTRAENTE**, e la **SOCIETA'** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del **SINISTRO** e, in ogni caso, nei limiti del **MASSIMALE** ridotto in eguale proporzione.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Avvisare del **SINISTRO** l'agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure la **SOCIETA'** entro 3 giorni da quando se ne è venuti a conoscenza.

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate e i riferimenti agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione che precedono.

(1) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(3) **Ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222**
1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(4) **CODICE CIVILE - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

(5) **CODICE CIVILE - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

(6) **CODICE PENALE -Art. 583 - Circostanze aggravanti**
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa

(7) **Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.**
Art. 10
L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a

carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti . Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11

L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 . La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

(8) **Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202**

(9) **CODICE CIVILE** - **Art. 1916 - Diritti di surrogazione dell'Assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

(10) **Ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222**

1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(11) **CODICE PENALE - Art. 583 - Circostanze aggravanti**

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di

un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa.

(12) **Di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37**
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
(lettera così sostituita dal D.M. n. 192 del 2022)
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

(13) **Di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37**
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 7 settembre 2011; (lettera introdotta dall'art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

(14) **Art. 2 della Legge n. 46/1990 e art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni e integrazioni**

Art. 2. Soggetti abilitati

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

Art. 3. Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

(15) **Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.**

Art. 10

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti . Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11

L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 . La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

(16) **A norma della Legge 990 del 24.12.1969 e successive modificazioni**

(17) **Ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965, n° 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202**

(18) **CODICE CIVILE - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

(19) **CODICE CIVILE - Art. 2359 - Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

(20) **Come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione**

(21) **Così definiti dalla legge, n° 457 del 5/8/1978**

(22) **A norma della Legge 990 del 24.12.1969 e successive modificazioni**

(23) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(24) **CODICE CIVILE - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(25) **CODICE PENALE - Art. 583 - Circostanze aggravanti**
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa.

Vittoria con te

Aziende e artigiani

Sezione “R.C. PRODOTTI”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento "Il contratto dalla A alla Z".*

- **COSE**: oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.
- **FRANCHIGIA**: importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO** o per ogni danneggiato.
- **MASSIMALE**: ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimite di **RISARCIMENTO**, questo non è in aggiunta al **MASSIMALE**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta al **MASSIMALE** nella misura e nei limiti dal Codice Civile [1], rispetto al **MASSIMALE** o al sottolimite di **RISARCIMENTO** applicabile.
- **SCOPERTO**: percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.
- **SINISTRO IN SERIE**: pluralità di **SINISTRI** originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

Oggetto del Contratto

1 - Cosa è assicurato?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.*

1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI DA PRODOTTO (R.C. PRODOTTI)

La **SOCIETÀ** tiene indenne l'**ASSICURATO**, nel limite dei **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** di quanto è tenuto a pagare a titolo di **RISARCIMENTO** (capitale, interesse, spese) quale civilmente responsabile per i danni involontariamente causati a terzi da difetto dei prodotti dopo la loro consegna a terzi.
I prodotti sono quelli descritti in **POLIZZA** e fabbricati in Italia dall'**ASSICURATO**.
Sono coperti i danni causati involontariamente a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di **COSE** (diverse dal prodotto difettoso), relativamente ai **RISCHI** per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende, nel limite indicato al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*, anche i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **SINISTRO** indennizzabile ai termini di **POLIZZA**.

1.2 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di **RISARCIMENTO** presentate all'**ASSICURATO** per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.
In caso di **SINISTRO IN SERIE**, la data della prima richiesta è considerata come data attribuita a tutte le richieste, anche se presentate dopo la cessazione dell'assicurazione.

1.3 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i prodotti che l'**ASSICURATO** produce in Italia e consegna in qualsiasi paese, esclusi USA, Canada e Messico, e per i danni che si verificano in qualunque paese.
Per i danni che si verificano in USA, Canada e Messico si applicano i limiti indicati al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

1.4 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

- Se il **PREMIO** è calcolato, in tutto od in parte, in base ad elementi di **RISCHIO** variabili, lo stesso viene anticipato provvisoriamente in base al conteggio esposto in **POLIZZA**. Alla fine di ciascun **ANNO SOLARE** o della minor durata della **POLIZZA**, il **PREMIO** verrà conguagliato in base alle variazioni, intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il calcolo, fermo restando l'importo minimo stabilito in **POLIZZA**. A tale scopo, entro i 60 giorni successivi alla fine di ogni **ANNO SOLARE** o della minor durata della **POLIZZA**, il **CONTRAENTE** deve fornire per iscritto alla **SOCIETÀ** i dati necessari al conguaglio e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:
  - del volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
  - degli altri elementi variabili previsti in **POLIZZA**.
- Se il **CONTRAENTE** non effettua entro 60 giorni la comunicazione dei dati sopra indicati, la **SOCIETÀ** risarcisce i danni relativi ai **SINISTRI** non ancora indennizzati, ma denunciati nell'annualità soggetta al conguaglio del **PREMIO**, detraendo per ogni **SINISTRO** una penale di € 10.000,00 in aggiunta agli **SCOPERTI** e/o **FRANCHIGIE** previsti in **POLIZZA**. Non si applicano le disposizioni del presente articolo sull'applicazione della **FRANCHIGIA** nel caso di comunicazione tardiva dei dati, se:
  - la stessa è corredata della documentazione probatoria necessaria
  - da tale documentazione non emergono differenze attive a favore della **SOCIETÀ**.
- Se il **CONTRAENTE** effettua entro 60 giorni la comunicazione dei dati potranno risultare le seguenti ipotesi:
  - se, in base agli elementi comunicati, risulta un credito a favore del **CONTRAENTE**, la **SOCIETÀ** restituisce l'importo dovuto al netto delle imposte versate;
  - se, invece, risulta un credito a favore della **SOCIETÀ**, il **CONTRAENTE** deve pagare la somma dovuta, comprensiva delle imposte.

  In ogni caso tali differenze, attive o passive, devono essere pagate nei 30 giorni successivi a quello della richiesta.

Se il **CONTRAENTE** non effettua il pagamento della somma dovuta a titolo di conguaglio del **PREMIO**, trascorso il termine di 30 giorni e a condizione che il **CONTRAENTE** ha pagato il **PREMIO** minimo stabilito per l'annualità in corso, la **SOCIETA'** liquida i danni sui **SINISTRI** denunciati nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra:
- il **PREMIO** minimo anticipato in via provvisoria e
- il **PREMIO** anticipato in via provvisoria aumentato dell'importo risultante a credito della **SOCIETÀ** per effetto del conguaglio del **PREMIO**.

- Se all'atto del conguaglio annuale il consuntivo degli elementi variabili di **RISCHIO** supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del **PREMIO** minimo anticipato, tale **PREMIO** viene rettificato dalla **SOCIETÀ** a partire dalla prima scadenza annuale successiva a quella di detto conguaglio e fino ad un importo pari al 75% dell'ultimo **PREMIO** consuntivo.
  La somma dovuta alla **SOCIETÀ** a titolo di **PREMIO** minimo, per ciascun anno o periodo minore, in nessun caso può essere inferiore all'importo indicato in **POLIZZA**.
  Il mancato pagamento del **PREMIO** minimo stabilito comporta la sospensione della **GARANZIA** assicurativa (2).

2 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili:
- le sedi di imprese fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- le imprese che operano nel settore edile;
- le piccole e medie imprese che operano in settori diversi da:
  - industria;
  - artigianato;
  - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
  - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi;
  - servizi di spedizione, logistica, trasporto.
- le imprese con numero addetti uguale o superiore a 250.

Non sono considerati terzi (quindi la copertura non opera):
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**ASSICURATO**, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- se l'**ASSICURATO** non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

3 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA**, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **RISARCIMENTO** previsti dal **CONTRATTO**.*

3.1 - ESCLUSIONI

La copertura assicurativa è esclusa per:

- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**ASSICURATO** e non direttamente derivatigli dalla legge;
- i danni derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- la presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) nei prodotti assicurati;
- i danni diretti o indiretti da campi magnetici;
- i prodotti aventi destinazione specifica nel settore aeromobili;
- i danni derivanti da richieste di **RISARCIMENTO** a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD);
- i danni che, in relazione ai **RISCHI** assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, e/o conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- i danni da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o

impoverimento di falde acquifere, di giacimenti ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Inoltre, non sono risarcibili:

- le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla **SOCIETÀ**.

Per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico, sono esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages).

3.2 - SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 2.500;

- **danno 1 = € 10.000; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 7.500 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 2.500 (SCOPERTO 10% = € 1.000 che è inferiore al minimo)**
- **danno 2 = € 30.000; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 27.000 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO pari al 10% del danno (€ 3.000, in quanto superiore allo SCOPERTO minimo)**

TABELLA 1

Applicazione degli SCOPERTI

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o evento	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato"	*"R.C. PRODOTTI" Scoperto obbligatorio - mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico)*	10% dell'**INDENNIZZO** con min € 500 e max € 5.000
"Che cosa è assicurato"	*"R.C. PRODOTTI" Scoperto obbligatorio - USA, Canada e Messico (esportazione occulta)*	10% dell'**INDENNIZZO** con min € 5.000 e max € 25.000

3.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

La **GARANZIA** viene prestata nel limite del **MASSIMALE** convenuto in **POLIZZA** per ogni **SINISTRO**, limite che resta a tutti gli effetti unico anche nel caso siano coinvolti più **ASSICURATI**.

Il **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA** rappresenta il massimo esborso della **SOCIETÀ**:

a) per **SINISTRO**;
b) per più **SINISTRI** avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per le **POLIZZE** di durata inferiore all'anno, per più **SINISTRI** avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
c) per **SINISTRO IN SERIE**.

Cosa si intende per "limite di RISARCIMENTO"?

Per limite di RISARCIMENTO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.

Il limite di RISARCIMENTO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di RISARCIMENTO per una determinata GARANZIA

- **limite di RISARCIMENTO € 200 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno; quindi, la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno ASSICURATO (max € 200 ciascuno);**
- **limite di RISARCIMENTO € 200 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno ASSICURATO (es. 2 sinistri da € 1000 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200);**
- **limite di RISARCIMENTO € 200 per SINISTRO e € 500 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo SINISTRO.**

TABELLA 2

Applicazione dei limiti di RISARCIMENTO

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o evento	Limiti di RISARCIMENTO
"Che cosa è assicurato"	*"R.C. PRODOTTI"* Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10% del **MASSIMALE**

Cosa fare in caso di Sinistro?

4 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO**, l'**ASSICURATO**, anche tramite il **CONTRAENTE**, deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (3).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al **RISARCIMENTO** (4).

4.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La **SOCIETÀ** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**ASSICURATO**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, se necessario, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**ASSICURATO** stesso.

Sono a carico della **SOCIETÀ** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**ASSICURATO**, entro un importo pari al 25% del **MASSIMALE** stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta ai danneggiati supera detto **MASSIMALE**, le spese vengono ripartite fra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** in proporzione al rispettivo interesse.

La **SOCIETÀ** non indennizza le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per legali e tecnici non designati da essa e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.

4.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della **GARANZIA**, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la **SOCIETÀ** provvede alla liquidazione del **RISARCIMENTO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

La **SOCIETÀ** paga il **RISARCIMENTO** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se in relazione al **SINISTRO** è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.

Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE ENTRO TRE GIORNI
Avvisare del **SINISTRO** l'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure la **SOCIETA'**.

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate e i riferimenti agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione che precedono.

(1) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile.**
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1901 - Mancato pagamento del premio.**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(3) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(4) **CODICE CIVILE - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te

Aziende e artigiani

Sezione “DANNI INDIRETTI”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento "Il contratto dalla A alla Z".*

- **DANNI INDIRETTI**: perdite economiche derivanti dalla forzata inattività (parziale o totale) dell'azienda, per effetto di un **SINISTRO** indennizzabile a termini delle **GARANZIE** attivate per la **SEZIONE** *"INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"*.

- **DIARIA**: importo dell'**INDENNIZZO** che viene corrisposto per ogni giorno di inattività totale o parziale dell'azienda.

- **FRANCHIGIA**: importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO** o per ogni danneggiato.

- **FRANCHIGIA TEMPORALE**: l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO** corrispondente al numero di giorni di inattività totale previsto in **POLIZZA**.

- **MAGGIORI SPESE**: spese straordinarie documentate, se necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività a seguito di **SINISTRO** indennizzabile relativo alla **SEZIONE** *"INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"*.

- **SCOPERTO**: percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.

- **SPESE INSOPPRIMIBILI**: spese di carattere fisso che l'**ASSICURATO** deve obbligatoriamente sostenere anche durante l'inattività dell'azienda e che, per effetto di tale inattività, sono rese improduttive. Sono quindi escluse tutte le spese che vengono a cessare o che comunque possono essere evitate durante l'inattività, nonché la quota parte di quelle che in detto periodo sono suscettibili di riduzione o che, pur seguitando a sussistere, non sono improduttive.

- **SOMMA ASSICURATA**: ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimite di **INDENNIZZO**, questo non è in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA** nella misura e nei limiti stabiliti dal Codice Civile [(1)], rispetto alla **SOMMA ASSICURATA** o al sottolimite di **INDENNIZZO** applicabile. La **SOMMA ASSICURATA** è determinata previa compilazione e sottoscrizione di apposito prospetto da parte del **CONTRAENTE**.

- **UTILE NETTO**: l'utile di un anno di esercizio al netto di qualsiasi imposta o tassa, con l'esclusione di tutti i redditi che continuano a prodursi anche in caso di interruzione di attività dell'azienda.

Oggetto del Contratto

1 - Cosa è assicurato?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.*

1.1 - GARANZIA DANNI INDIRETTI

(vendibile solo se in POLIZZA sono presenti GARANZIE della SEZIONE "Incendio ed altri danni ai beni")

In caso di **SINISTRO** indennizzabile per le **GARANZIE** della **SEZIONE** *"INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"* presenti in **POLIZZA**, la **SOCIETÀ** indennizza anche i **DANNI INDIRETTI** subiti dall'azienda.

Si precisa che l'**INDENNIZZO** per **DANNI INDIRETTI** è corrisposto anche se:
- l'attività dell'azienda è riavviata mediante procedimenti ed impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del **SINISTRO**, purché equivalenti;
- il **SINISTRO** che ha colpito la **GARANZIA** della **SEZIONE** *"INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"* non è indennizzabile a seguito dell'applicazione di una **FRANCHIGIA**.

La **SOCIETÀ** ha il diritto di ispezionare le cose descritte nelle **GARANZIE** della **SEZIONE** *"INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"*. Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** ha l'obbligo di fornire alla **SOCIETA'** tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

La **GARANZIA** è valida entro i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.2 - FORMA DI COPERTURA

Per la **GARANZIA** "*DANNI INDIRETTI*", il **CONTRAENTE** può scegliere tra le seguenti *"Forme"* di copertura. La scelta è riportata in **POLIZZA**.

- **Forma "Estesa"**

La **SOCIETÀ** indennizza le seguenti perdite:
- perdita di **UTILE NETTO**: calcolata come differenza tra l'**UTILE NETTO** che sarebbe stato ragionevolmente conseguito in assenza del **SINISTRO** e l'**UTILE NETTO** realizzato a seguito del **SINISTRO**;
- perdita per **SPESE INSOPPRIMIBILI** sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'azienda.

La **SOCIETÀ** indennizza entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

Per determinare la **SOMMA ASSICURATA**, il **CONTRAENTE** deve compilare e sottoscrivere un apposito prospetto.
In caso di **SINISTRO** si applica quanto previsto all'articolo "*REGOLA PROPORZIONALE*" del capitolo "*Cosa fare in caso di Sinistro?*".

- **Forma "Spese insopprimibili - Valore Intero"**

La **SOCIETÀ** indennizza le sole **SPESE INSOPPRIMIBILI** sostenute nei giorni di inattività parziale o totale dell'azienda.
La **SOCIETÀ** indennizza, entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Per determinare la **SOMMA ASSICURATA**, il **CONTRAENTE** deve compilare e sottoscrivere un apposito prospetto.
In caso di **SINISTRO** si applica quanto previsto all'articolo "*REGOLA PROPORZIONALE*" del capitolo "*Cosa fare in caso di Sinistro?*".

L'assicurazione opera anche per i danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell'azienda dovuti a furto o rapina indennizzabili per le **GARANZIE** della **SEZIONE** "*FURTO E RAPINA*" presenti in **POLIZZA**.

- **Forma "Spese Insopprimibili – Diaria a primo rischio assoluto"**

Per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'azienda, la **SOCIETÀ** indennizza le **SPESE INSOPPRIMIBILI**, entro l'importo della **DIARIA** indicato in **POLIZZA**.
La **SOCIETÀ** indennizza con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'assicurazione opera anche per i danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell'azienda dovuti a furto o rapina indennizzabili per le **GARANZIE** della **SEZIONE** "*FURTO E RAPINA*" presenti in **POLIZZA**.

- **Forma "Maggiori spese"**

La **SOCIETÀ** indennizza la differenza tra le seguenti categorie di spese:
- spese effettivamente sostenute (a seguito di **SINISTRO** indennizzabile alla **SEZIONE** "*INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI*", che provoca l'interruzione totale o parziale dell'attività dell'azienda);
- spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state sostenute dall'**ASSICURATO** anche in assenza di tale **SINISTRO**.

La **SOCIETÀ** indennizza, entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'assicurazione opera anche per i danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell'azienda dovuti a furto o rapina indennizzabili per le **GARANZIE** della **SEZIONE** "*FURTO E RAPINA*" presenti in **POLIZZA**.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può ampliare la copertura assicurativa attivando la seguente **GARANZIA** opzionale, con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. La **GARANZIA** è operativa solo se espressamente richiamata in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

2.1 - MERCI IN REFRIGERAZIONE

(vendibile solo in abbinamento alle GARANZIE della SEZIONE "MERCI IN REFRIGERAZIONE")

Ad integrazione di quanto previsto dalla **GARANZIA** *"DANNI INDIRETTI"*, la **SOCIETA'** indennizza anche i **DANNI INDIRETTI** subiti dall'azienda in caso di **SINISTRO** indennizzabile per le **GARANZIE** della **SEZIONE** *"MERCI IN REFRIGERAZIONE"* presenti in **POLIZZA**.

La **SOCIETA'** indennizza entro i limiti previsti per la **GARANZIA** *"DANNI INDIRETTI"*.

Opzione gratuita (senza pagamento di **PREMIO** aggiuntivo).

2.2 - OSCILLAZIONE VALORI

(solo in abbinamento alle forme "*Estesa*" e "*Spese insopprimibili – Valore intero*")

La **SOMMA ASSICURATA** è indicata in **POLIZZA** in via preventiva, ed è soggetta a conguaglio al termine dell'annualità assicurativa, per l'importo che risulta in aumento o in diminuzione rispetto all'importo iniziale.
La **SOCIETÀ** garantisce, in eccedenza alla **SOMMA ASSICURATA**, un ulteriore importo pari al 20% di quello indicato in **POLIZZA**.
In caso di **SINISTRO** si applica quanto previsto all'articolo *"REGOLA PROPORZIONALE"* del Capitolo *"Cosa fare in caso di Sinistro?"*.

Il **PREMIO** annuale inizialmente corrisposto è pertanto versato come acconto.
Il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** deve comunicare alla **SOCIETÀ**, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, l'ammontare effettivo da ritenersi garantito durante il periodo di assicurazione decorso.
Se tale ammontare effettivo è:
- superiore alla **SOMMA ASSICURATA** iniziale indicata in **POLIZZA**, il **CONTRAENTE** deve pagare alla **SOCIETÀ** la differenza di **PREMIO**;
- inferiore alla **SOMMA ASSICURATA** iniziale in **POLIZZA**, la **SOCIETÀ** deve rimborsare al **CONTRAENTE** la differenza di **PREMIO**, al netto delle imposte.

Le differenze di **SOMMA ASSICURATA** (in più o in meno) superiori al 20% saranno considerate nulle ai fini del calcolo di cui sopra.
Se il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** non comunicano l'eventuale aumento della **SOMMA ASSICURATA**

verificatosi, l'operatività della presente **GARANZIA** cessa a partire dalle ore 24 del 15° giorno anzidetto, fermo il diritto della **SOCIETÀ** all'incasso della somma risultante dall'appendice di regolazione **PREMIO**, emessa considerando interamente applicata la maggiorazione del 20% alle **SOMME ASSICURATE**.
La presente **GARANZIA** opzionale annulla la deroga alla Regola proporzionale, riportata all'articolo *"ASSICURAZIONE PARZIALE"*.

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurati con la presente **SEZIONE** i **RISCHI** indicati al Capitolo *"Cosa NON è assicurato?"* della **SEZIONE** *"INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI"*.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA**, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal **CONTRATTO**.*

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera per i danni dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non coperti dalle **GARANZIE** delle **SEZIONI** *"INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI"* e *"FURTO E RAPINA"*.

Sono esclusi i danni causati da:
- terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
- fenomeno elettrico;

anche se relativi a **SINISTRI** indennizzabili per le **GARANZIE** della **SEZIONE** *"INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI"*.
Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità,
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati guerra;
- dolo o colpa grave del **CONTRAENTE**, dell'**ASSICURATO**, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata;
- conseguenti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, valori, titoli, documenti e registri.

Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il **SINISTRO** non si fosse verificato.

Inattività dell'azienda
L'assicurazione è sospesa in caso di inattività dell'Azienda per cause diverse dagli eventi indennizzabili e riprende i suoi effetti quando l'attività viene in tutto od in parte ripresa.
Se l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte dell'esercizio che continua ad essere in attività.
L'assicurazione cessa in caso di:
- fallimento o ammissione dell'**ASSICURATO** alla procedura di amministrazione controllata;
- messa in liquidazione o cessazione dell'Azienda;
- cessione o vendita dell'Azienda stessa.

In tutti i casi il **PREMIO** dell'annualità in corso resta acquisito per intero dalla **SOCIETÀ**.

Cessazione dell'attività dopo il sinistro
La **SOCIETÀ** non è tenuta a corrispondere alcun **INDENNIZZO**:
- se l'attività dell'Azienda cessa definitivamente dopo il **SINISTRO**;
- per le attività parziali che l'Azienda cessa definitivamente e che non vengono sostituite con altre equivalenti.

4.2 - FRANCHIGIE

Per ciascun **SINISTRO**, ai fini del calcolo dell'**INDENNIZZO**, si applica una **FRANCHIGIA** temporale di 3 giorni di inattività totale (dal giorno del **SINISTRO** e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo). Pertanto, l'importo del danno riferibile a tali giorni rimane a carico dell'**ASSICURATO**.

Esempio di applicazione della FRANCHIGIA TEMPORALE

- **Forma: "Spese insopprimibili - Valore Intero"**
- **Somma assicurata: € 10.000**
- **FRANCHIGIA: 3 giorni**
- **Giorni di inattività: 15**
- **SPESE INSOPPRIMIBILI: € 300 al giorno, danno totale € 4.500 (€ 300 x 15)**
- **INDENNIZZO: € 3.600 [€300 X (15 - 3)]**

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune **GARANZIE** prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito indicati.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia:

- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 per ciascun SINISTRO: non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);**
- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO e € 500 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo SINISTRO.**

TABELLA 1

Applicazione dei limiti di INDENNIZZO

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per annualità assicurativa)
"Che cosa è assicurato"	*"DANNI INDIRETTI"* *Forma "Estesa"* Periodo di indennizzo (giorni)	Numero massimo di giorni consecutivi indennizzabili: scelto dal **CONTRAENTE** ed indicato in **POLIZZA**

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per annualità assicurativa)
"Che cosa è assicurato"	*"DANNI INDIRETTI"* *Forma "Spese insopprimibili - Valore intero"* Periodo di indennizzo (giorni)	Max 90 giorni consecutivi
"Che cosa è assicurato"	*"DANNI INDIRETTI"* *Forma "Spese insopprimibili – Diaria a primo rischio assoluto"* Periodo di indennizzo (giorni)	Max 90 giorni consecutivi
"Che cosa è assicurato"	*"DANNI INDIRETTI"* *Forma "Maggiori spese"* Periodo di indennizzo (giorni)	Max 90 giorni consecutivi
"Che cosa è assicurato"	*"DANNI INDIRETTI"* Conseguenti a **SINISTRO** relativo a: - **SEZIONE** "*Incendio e altri danni ai beni*" - **GARANZIA** "*DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI*"; - Prestazione "*Grandine, vento e cose da esso trasportate*".	80% della **SOMMA ASSICURATA**
"Che cosa è assicurato"	*"DANNI INDIRETTI"* Conseguenti a **SINISTRO** relativo a: - **SEZIONE** "*Incendio e altri danni ai beni*" - **GARANZIA** "*DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI*"; - Prestazione "*Sovraccarico neve*".	80% della **SOMMA ASSICURATA**
"Che cosa è assicurato"	*"DANNI INDIRETTI"* Conseguenti a **SINISTRO** relativo a: - **SEZIONE** "*Incendio e altri danni ai beni*" - **GARANZIA** "*DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE*"; - Prestazione "*Eventi Sociopolitici*".	80% della **SOMMA ASSICURATA**

Cosa fare in caso di Sinistro?

5 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve:

- eseguire e permettere di far eseguire, con la dovuta diligenza, tutti gli interventi ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza(2).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO**(3).

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve inoltre:

- fornire a sue spese all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, una descrizione dettagliata delle perdite subite per **DANNI INDIRETTI**, entro 30 giorni dalla fine del periodo di **INDENNIZZO** o entro il termine posteriore che la **SOCIETÀ** potrà consentire;
- tenere a disposizione, sia della **SOCIETÀ** che dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla **SOCIETÀ** stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla **SOCIETÀ** e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

5.2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CASO DI SINISTRO

Per la presente **SEZIONE** si intendono richiamati i seguenti articoli della **SEZIONE** *"INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"*:
- *"Esagerazione dolosa del danno";*
- *"Procedura per la valutazione del danno";*
- *"Mandato dei periti".*

5.3 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

La stima dei **DANNI INDIRETTI** viene effettuata secondo la *"Forma"* di copertura scelta dal **CONTRAENTE** e indicata in **POLIZZA**.

- **Forma "Estesa"**

Si determina:
a) l'ammontare effettivo dell'**UTILE NETTO** e delle **SPESE INSOPPRIMIBILI** di ciascuno dei dodici mesi precedenti quello del **SINISTRO**, in base alle registrazioni contabili e ad ogni altro elemento che concorre a determinare detto valore;
b) la durata e l'entità dell'interruzione di attività, totale o parziale, nell'ambito del periodo di **INDENNIZZO**;
c) le circostanze che avrebbero modificato, ed in quale misura, gli importi di cui alla lettera a) nel periodo di cui alla lettera b), se il **SINISTRO** non fosse avvenuto;
d) l'ammontare del danno, calcolato come differenza tra quanto risultato dalle valutazioni di cui alle lettere a) e c), e l'ammontare dell'**UTILE NETTO** effettivamente conseguito più le **SPESE INSOPPRIMIBILI** nel periodo di tempo di cui alla lettera b).

- **Forma "Spese insopprimibili - Valore intero"**

Si determina:
a) l'ammontare effettivo delle **SPESE INSOPPRIMIBILI** di ciascuno dei dodici mesi precedenti quello del **SINISTRO**, in base alle registrazioni contabili e ad ogni altro elemento che concorre a determinare detto valore;
b) la durata e l'entità dell'interruzione di attività, totale o parziale, nell'ambito del periodo di

INDENNIZZO;
c) le circostanze che avrebbero modificato, ed in quale misura, gli importi di cui alla lettera a) nel periodo di cui alla lettera b), se il **SINISTRO** non fosse avvenuto;
d) l'ammontare del danno, calcolato come differenza tra quanto risultato dalle valutazioni di cui alle lettere a) e c), e l'ammontare delle **SPESE INSOPPRIMIBILI** nel periodo di tempo di cui alla lettera b).

- **Forma "Spese insopprimibili - Diaria a primo rischio assoluto"**

Si determina:
a) l'importo delle **SPESE INSOPPRIMIBILI**, sostenute nell'ambito del periodo di **INDENNIZZO**, a seguito di **SINISTRO** indennizzabile alla **SEZIONE** "*INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI*";
b) il numero dei giorni consecutivi riconosciuti necessari e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'azienda, nell'ambito del periodo di **INDENNIZZO**.

- **Forma "Maggiori spese"**

Si determina:
a) l'importo delle **MAGGIORI SPESE** effettivamente sostenute nell'ambito del periodo di **INDENNIZZO**, a seguito di **SINISTRO** indennizzabile alla **SEZIONE** "*INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI*";
b) le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state sostenute dall'**ASSICURATO** anche in assenza di tale **SINISTRO**;
c) l'ammontare del danno, calcolato come differenza tra quanto indicato alla lettera a), e quanto indicato alla lettera b), entro i limiti della **SOMMA ASSICURATA**.

5.4 - REGOLA PROPORZIONALE

(si applica solo alle forme "Estesa" e "Spese insopprimibili – Valore intero")

- Forma "Estesa"

Al momento del **SINISTRO**, si calcola il seguente rapporto:
- al numeratore: la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**;
- al denominatore: l'importo effettivo dell'**UTILE NETTO** e delle **SPESE INSOPPRIMIBILI** di ciascuno dei dodici mesi precedenti quello del **SINISTRO**, in base alle registrazioni contabili e ad ogni altro elemento che concorre a determinare detti valori.

Se il predetto rapporto è inferiore a 85%, la **SOCIETÀ** risponde dei danni in proporzione a tale percentuale.
Ad esempio, se il rapporto è 60% e il danno indennizzabile è €10.000, la **SOCIETA'** paga €6.000.

Se in **POLIZZA** è presente la **GARANZIA** "*OSCILLAZIONE VALORI*":
- al numeratore del rapporto si pone la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, aumentata del 20%;
- se il rapporto è inferiore a 100%, la **SOCIETÀ** risponde dei danni in proporzione a tale percentuale. **L'INDENNIZZO** è pertanto ridotto in proporzione. Ad esempio, se il rapporto è 90% e il danno indennizzabile è €10.000, la **SOCIETA'** indennizza €9.000.

- **Forma "Spese insopprimibili – Valore intero"**

Al momento del **SINISTRO**, si calcola il seguente rapporto:
- al numeratore: la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**;
- al denominatore: importo effettivo delle **SPESE INSOPPRIMIBILI** di ciascuno dei dodici mesi precedenti quello del **SINISTRO**, in base alle registrazioni contabili e ad ogni altro elemento che concorre a determinare detto valore.

Se il predetto rapporto è inferiore a 85%, la **SOCIETÀ** risponde dei danni in proporzione a tale percentuale. **L'INDENNIZZO** è pertanto ridotto in proporzione. Ad esempio, se il rapporto è 60% e il danno indennizzabile è €10.000, la **SOCIETA'** indennizza €6.000.

Se in **POLIZZA** è presente la **GARANZIA** *"OSCILLAZIONE VALORI"*:
- al numeratore del rapporto si pone la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, aumentata del 20%;
- se il rapporto è inferiore a 100%, la **SOCIETÀ** risponde dei danni in proporzione a tale rapporto. **L'INDENNIZZO** è pertanto ridotto in proporzione. Ad esempio, se il rapporto è 90% e il danno indennizzabile è €10.000, la **SOCIETA'** indennizza €9.000.

5.5 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La **SOCIETA'**, quantificato e concordato il danno, provvede alla liquidazione dell'**INDENNIZZO** entro 3 settimane dal giorno in cui l'azienda ha ripreso integralmente la propria attività.

5.6 - ANTICIPO INDENNIZZO

Prima della liquidazione del **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** ha diritto al pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **SINISTRO** o del suo presunto importo;
- l'**INDENNIZZO** prevedibile è di almeno €50.000;
- l'**ASSICURATO** ha predisposto ed avviato la ripresa (anche parziale) dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.

L'anticipo viene pagato della **SOCIETÀ** non prima di:

- 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo;
- 90 giorni dalla data di denuncia del **SINISTRO**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 3 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Eseguire e permettere che siano eseguiti con la dovuta diligenza tutti gli interventi ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente.	Avvisare del **SINISTRO** l'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure la **SOCIETA'**.	• Fornire all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, entro 30 giorni dalla fine del periodo di **INDENNIZZO** o entro il termine posteriore che la **SOCIETÀ** potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per **DANNI INDIRETTI**; • Fornire alla **SOCIETÀ** tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla **SOCIETÀ** e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche (es. registri e libri, i conti, le fatture).

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate e i riferimenti agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione che precedono.

(1) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(2) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(3) **CODICE CIVILE - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te

Aziende e artigiani

SEZIONE "ELETTRONICA"

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento "**Il contratto dalla A alla Z**".*

- **ALLAGAMENTO**: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di:
  - formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua dovuti ad un eccesso di precipitazioni atmosferiche;
  - fuoriuscita d'acqua non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici;
  - fuoriuscita d'acqua non dovuta a infiltrazioni di acqua dal terreno.

- **ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE.** Vale per le **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**. Si intende lo straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini derivanti da eventi atmosferici naturali, che interessi l'area in cui si trovino i **BENI ASSICURATI**, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
  Sono considerate come singolo **EVENTO** le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

- **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**:
  - sistemi elettronici di elaborazione **DATI** e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione **DATI**;
  - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
  - personal computer;
  - impianti telefonici e di allarme, di telecomunicazione, di videoregistrazione (TVCC);
  - apparecchi audio e video in genere, condizionatori dedicati ai CED;
  - impianti elettronici al servizio del fabbricato.

- **BENI ASSICURATI (BENI).** Vale per le **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**.
  Sono:
  - **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**;
  - apparecchiature ad impiego mobile;

  anche se di proprietà di terzi, indicati in **POLIZZA** con la relativa **SOMMA ASSICURATA**.

- **DATI**: qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

- **ESPLOSIONE**: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

- **EVENTI**: Vale per le **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**. Si intendono le calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale individuati nell'Art. 1, comma 101 della Legge di Bilancio 2024 (come definiti in dettaglio nel Decreto MEF-MIMIT), ed in particolare:
  - **TERREMOTI;**
  - **ALLUVIONI, INONDAZIONI, ESONDAZIONI,**
  - **FRANE.**

- **FENOMENO ELETTRICO**: azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

- **FRANCHIGIA**: importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.

- **FRANE.** Vale per le **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**. Si intende il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua, che interessi l'area in cui si trovino i **BENI ASSICURATI** anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
  Sono considerate come "singolo evento" le prosecuzioni di tali fenomeni entro le ore 72 dalla prima manifestazione.

- **FURTO**: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [1].

- **GARANZIE EX LEGE N°213/2023:** sono le coperture assicurative obbligatorie introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213 in materia di rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane).

- **IMPLOSIONE**: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

- **INCENDIO**: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

- **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**: forma di assicurazione in base alla quale l'**INDENNIZZO** avviene sino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA**, per **ANNO ASSICURATIVO**, senza applicazione della regola proporzionale [2].

- **SCOPERTO**: percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.

- **SISTEMA INFORMATICO**: insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei **DATI** relativi all'attività svolta dall'**ASSICURATO**. Si considerano parte del **SISTEMA INFORMATICO** anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

- **SOMMA ASSICURATA**: ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimite di **INDENNIZZO**, questo non è in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**.

- **SUPPORTO DATI**: dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, cd-rom, dvd, nastri magnetici o dischi, chiavette usb) utilizzati per registrare e memorizzare i **DATI**.

- **TERREMOTO**:
  Per le **GARANZIE EX LEGE N°213/2023** si intende:
  il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, dovuto a cause endogene, che interessi l'area in cui si trovino i **BENI ASSICURATI**, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti e localizzata dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
  Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

  Per le altre **GARANZIE** si intende:
  sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, anche sottomarina, dovuto a cause endogene.

Oggetto del Contratto

1 - Cosa è assicurato?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.*

Tutte le **GARANZIE** sono prestate nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

1.1 - DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti causati da eventi accidentali alle **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE** al servizio dell'attività dell'azienda assicurata, anche se di proprietà di terzi.

Sono coperti i seguenti eventi accidentali:
- errori di manovra;
- errata manipolazione;
- mancato funzionamento di dispositivi di protezione;
- **INCENDIO**;
- **FURTO**;
- **FENOMENO ELETTRICO**;
- eventi sociopolitici: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
- altri eventi accidentali non espressamente esclusi in base all'articolo "*ESCLUSIONI*".

I danni imputabili a variazioni di tensione della rete a monte delle **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE** sono indennizzabili se:
- le **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE** sono alimentate con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione;
- il danno è conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

In caso di **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** rimborsa anche le spese documentate sostenute per:
- demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del **SINISTRO**;
- rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare le **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE** illese;
- gli onorari di competenza del Perito scelto e nominato dal **CONTRAENTE**, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **CONTRAENTE** a seguito di nomina del terzo Perito.
  Se il **SINISTRO** interessa anche **GARANZIE** di altre **SEZIONI**, la **SOCIETÀ** indennizza i suddetti onorari una sola volta.

La **GARANZIA** *"DANNI A IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"* è valida entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La **GARANZIA** è prestata a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

Prestazione Furto

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti derivanti da **FURTO** delle cose assicurate, se l'autore del **FURTO** si è introdotto nei locali contenenti le cose in una delle seguenti modalità:
- violandone le difese esterne mediante:
  - rottura, scasso;
  - uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richiede il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, se l'asportazione della refurtiva avviene poi a locali chiusi.

La copertura **FURTO** è prestata se, nei locali contenenti le cose assicurate, ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 metri:
- dal suolo;
- da superfici acquee;
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza impiego di mezzi artificiosi

o di particolare agilità personale),
è:
- difesa per tutta la sua estensione da:
  - robusti serramenti di legno;
  - materia plastica rigida;
  - vetro antisfondamento;
  - metallo o lega metallica;
  - totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,
- oppure è protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci se le loro dimensioni non consentono l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Se il **FURTO**:
- è realizzato attraverso mezzi di chiusura non conformi alle caratteristiche sopra indicate, oppure
- se i tali mezzi di chiusura non sono messi in funzione,

i danni sono indennizzati applicando lo **SCOPERTO** indicato all'articolo "*SCOPERTI*".

1.2 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Il **CONTRAENTE** non è tenuto a comunicare l'elenco delle **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE** assicurate. In caso di **SINISTRO** fa fede ogni documentazione contabile ed amministrativa atta a dimostrare e identificare i beni, la proprietà ed il valore degli stessi.
Le cose assicurate:
- devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e destinazione, secondo le norme della buona manutenzione
- non devono essere:
  - adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite
  - sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse
  - collegati ad impianti non in accordo alle specifiche indicazioni del loro costruttore.

1.3 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Se il costruttore/fornitore dei beni assicurati prescrive per il corretto funzionamento degli stessi la presenza di un impianto di condizionamento d'aria, gli eventuali danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causati da un mancato o difettoso funzionamento dell'impianto stesso sono indennizzabili a condizione che:
- risulta funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indica o segnali guasti o variazioni dei valori;
- le suddette indicazioni/segnali sono in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

1.4 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (GARANZIE EX LEGE N°213/2023)

Le **GARANZIE EX LEGE N°213/2023** sono prestate alla condizione, essenziale per l'efficacia della **POLIZZA**, che il **FABBRICATO**:
- sia adibito esclusivamente all'attività dell'Azienda indicata in **POLIZZA**, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
- sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana;
- si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- non sia gravato da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- sia conforme a norme di legge o altre disposizioni tecniche, ivi inclusi obblighi di manutenzione, o il cui utilizzo sia stato sospeso e/o vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può ampliare la copertura assicurativa attivando le seguenti **GARANZIE** opzionali, con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

2.1 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti causati ai programmi in licenza d'uso, che **l'ASSICURATO** utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

Per programmi in licenza d'uso si intende:
- le sequenze di istruzioni per svolgere una funzione specifica, eseguibili da elaboratori;
- sequenze non modificabili dall'**ASSICURATO** e reperibili sul mercato.

In caso di **SINISTRO**, la **SOCIETA'** rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

La **GARANZIA** è valida entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA** e con lo **SCOPERTO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La **GARANZIA** è prestata a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.2 - MAGGIORI COSTI

In caso di **SINISTRO**:
- indennizzabile per la **GARANZIA** "*DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE*" e
- che provoca l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE** assicurate,

la **SOCIETA'** indennizza anche i costi dovuti a:
- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi di terzi;
- spese sostenute per lavoro straordinario.

La **GARANZIA** è valida entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA** e con la **FRANCHIGIA** indicata nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La **GARANZIA** è prestata a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.3 - SUPPORTO DATI

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti ai **SUPPORTI DATI**.

In caso di **SINISTRO** indennizzabile per la **GARANZIA** *"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"* la **SOCIETA'** indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti dall'**ASSICURATO** per:
- il riacquisto dei **SUPPORTI DI DATI** distrutti, danneggiati o sottratti;
- la ricostruzione dei **DATI** contenuti nei supporti stessi dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza minima settimanale.

La **GARANZIA** è valida entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA** e con lo **SCOPERTO** indicato nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La **GARANZIA** è prestata a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.4 - APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Per apparecchiature ad impiego mobile si intendono le **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE** che per loro natura e costruzione, possono essere trasportate ed usate anche all'aperto ed in luogo diverso dall'ubicazione indicata in **POLIZZA**.

La **SOCIETÀ** assicura le apparecchiature ad impiego mobile anche durante il loro trasporto, effettuato nel territorio italiano, con qualsiasi mezzo, compreso il trasporto a mano.

La **GARANZIA** è valida entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, con le "*ESCLUSIONI*" e lo **SCOPERTO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La presente **GARANZIA** è prestata a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.5 - GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023
(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETÀ)

Questa **GARANZIA** è attivabile solo insieme alle altre **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**.

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti ai **BENI ASSICURATI** causati da **TERREMOTO**.
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

La **SOCIETÀ** indennizza entro la **SOMMA ASSICURATA** con i limiti indicati nel Capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **PARTI** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione.
Il recesso opera anche per le loro eventuali coperture integrative.
In caso di recesso da parte della **SOCIETÀ**, la stessa provvede, entro 15 giorni a rimborsare al **CONTRAENTE**, al netto delle imposte, la parte di **PREMIO** relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

2.6 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023
(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETÀ)

Questa **GARANZIA** è attivabile solo insieme alle altre **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**.

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti ai **BENI ASSICURATI** causati da **ALLUVIONE**, **INONDAZIONE E ESONDAZIONE**.
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

La **SOCIETÀ** indennizza entro la **SOMMA ASSICURATA** con i limiti indicati nel Capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **PARTI** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione.
Il recesso opera anche per le loro eventuali coperture integrative.
In caso di recesso da parte della **SOCIETÀ**, la stessa provvede, entro 15 giorni a rimborsare al **CONTRAENTE**, al netto delle imposte, la parte di **PREMIO** relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

2.7 - GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023
(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETÀ)

Questa **GARANZIA** è attivabile solo insieme alle altre **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**.

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti ai **BENI ASSICURATI** causati da **FRANE**.
La **GARANZIA** è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

La **SOCIETÀ** indennizza entro la **SOMMA ASSICURATA** con i limiti indicati nel Capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **PARTI** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione.
Il recesso opera anche per le loro eventuali coperture integrative.
In caso di recesso da parte della **SOCIETÀ**, la stessa provvede, entro 15 giorni a rimborsare al **CONTRAENTE**, al netto delle imposte, la parte di **PREMIO** relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

2.8 - GARANZIA TERREMOTO INTEGRATIVA
(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETÀ)

Ad integrazione di quanto previsto dalla **GARANZIA** "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023*", al verificarsi di evento coperto dalla stessa, l'assicurazione opera anche per quanto previsto dalle **GARANZIE**, presenti in **POLIZZA**:
- *"SUPPORTO DATI"*,
- *"PROGRAMMI IN LICENZA D'USO"*;
- *"MAGGIORI COSTI"*.

2.9 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE INTEGRATIVA
(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETÀ)

Ad integrazione di quanto previsto dalla **GARANZIA** "*ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023*", al verificarsi di evento coperto dalla stessa, l'assicurazione opera anche per quanto previsto dalle **GARANZIE**, presenti in **POLIZZA**:
- *"SUPPORTI DATI"*,
- *"PROGRAMMI IN LICENZA D'USO"*;
- *"MAGGIORI COSTI"*.

2.10 - GARANZIA FRANE INTEGRATIVA
(vendibilità subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione da parte della SOCIETÀ)

Ad integrazione di quanto previsto dalla **GARANZIA** "*FRANE EX LEGE N°213/2023*", al verificarsi di evento coperto dalla stessa, l'assicurazione opera anche per quanto previsto dalle **GARANZIE**, presenti in **POLIZZA**:
- *"SUPPORTI DATI"*,
- *"PROGRAMMI IN LICENZA D'USO"*,
- *"MAGGIORI COSTI"*.

2.11 - ALLUVIONE

La **SOCIETA'** indennizza i danni materiali e diretti, subiti dalle cose assicurate per effetto di alluvione, inondazione ed **ALLAGAMENTI**, anche se tali eventi sono causati da **TERREMOTO** e se non già indennizzati con altre **GARANZIE** della **SEZIONE** *"INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"* presenti in **POLIZZA** ed operative.

La **GARANZIA** è valida entro la **SOMMA ASSICURATA** e con i limiti di **INDENNIZZO** e lo **SCOPERTO** indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

La **GARANZIA** è prestata a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

Le **PARTI** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla **GARANZIA**, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di recesso da parte della **SOCIETA'**, la stessa provvede, entro 15 giorni a rimborsare al **CONTRAENTE**, al netto delle imposte, la parte di **PREMIO** relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

2.12 - TERREMOTO

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di **INCENDIO**, **ESPLOSIONE**, scoppio – subiti dalle cose assicurate per effetto di **TERREMOTO**, se non già indennizzati con altre **GARANZIE** della **SEZIONE** *"INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"* presenti in **POLIZZA** ed operative.

Agli effetti della presente di **GARANZIA** le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a **SINISTRO** indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo **SINISTRO**".

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** e lo **SCOPERTO** indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La presente **GARANZIA** è prestata a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

Le **PARTI** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla **GARANZIA**, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di recesso da parte della **SOCIETA'**, la stessa provvede, entro 15 giorni a rimborsare al **CONTRAENTE**, al netto delle imposte, la parte di **PREMIO** relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

3 - Cosa NON è assicurato?
*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili le imprese:

- che operano nel settore edile;
- che operano in settori diversi da:
  - industria;
  - artigianato;
  - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
  - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi;
  - servizi di spedizione, logistica, trasporto.
- con numero di addetti uguale o maggiore di 250.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA**, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal **CONTRATTO**.*

4.1 - ESCLUSIONI

A) Esclusioni per le **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**
Non sono indennizzabili i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di invasione, di atti di **TERRORISMO**, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;
- che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai **BENI ASSICURATI** a seguito di **EVENTI**;
- relativi a rotture di dighe o canali artificiali;
- da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Sinistro sui **BENI ASSICURATI**;
- causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste, gelo o neve;
- da cedimento e/o smottamento del terreno se non causato da **FRANAMENTO**;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da **FURTO**, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei **BENI ASSICURATI**;
- causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **SINISTRO** sui **BENI ASSICURATI**;
- ai **BENI ASSICURATI** posti all'aperto eccetto gli impianti fissi per natura e destinazione;
- relativi a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofali – e/o in ogni caso danni – non espressamente richiamati nella presente copertura assicurativa, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli **EVENTI** assicurati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni da interruzione dell'attività);
- a beni mobili o immobili in leasing e/o noleggio, anche presso terzi;
- e/o eventi relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Inoltre, sono esclusi:

- indennizzi assicurativi corrisposti all'**ASSICURATO** in relazione a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofali e/o danni non espressamente richiamati nell'Art.1, comma 101, della Legge di Bilancio 2024 e del Decreto MEF-MIMIT, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli **EVENTI**;
- **SINISTRI** relativi a beni e/o ad attività in violazione della normativa applicabile;
- le spese di demolizione e sgombero.

Inoltre, per la **GARANZIA** "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023*" e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati:

- da **ALLAGAMENTO**, mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina;
- da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza, valanghe o slavine;
- da **ALLUVIONE**, **INONDAZIONE E ESONDAZIONE**;
- in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del **TERREMOTO** sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Inoltre, per la **GARANZIA** "*ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023*" e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati:

- da **ALLAGAMENTO**/Flash Floods;

- da penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata;
- da variazione della falda freatica;
- da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento;
- da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, se non direttamente correlati all'**EVENTO**;
- da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del FABBRICATO oggettivamente riscontrabile;
- da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'**ALLUVIONE**, **INONDAZIONE E ESONDAZIONE**;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'**ALLUVIONE** sul **FABBRICATO** assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Inoltre per la **GARANZIA** "*FRANE EX LEGE N°213/2023*" e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati:
- da **TERREMOTO**, **ALLUVIONE**, **INONDAZIONE E ESONDAZIONE**, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- da Frane già note o potenzialmente già note ad eccezione delle frane attivate dagli eventi sismici o di **ALLUVIONE**, **INONDAZIONE E ESONDAZIONE** che sono ricomprese nelle **GARANZIE** "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023*" e "*ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023*";
- da distacco di roccia graduale;
- da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

B) Esclusioni per le altre **GARANZIE** (diverse dalle **GARANZIE EX LEGE N°213/2023**)
Sono esclusi dalla presente **SEZIONE** i danni:
- causati da dolo del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- causati da dolo o colpa grave dei familiari conviventi con l'**ASSICURATO** o il **CONTRAENTE**;
- dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione quando sono conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- che si verificano in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni che si verificano in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e il fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica, salvo che siano connessi a danni indennizzabili;
- attribuiti a difetti noti al **CONTRAENTE** o all'**ASSICURATO** all'atto della stipulazione della **POLIZZA**;
- a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili che si sono verificati anche ad altre parti delle cose assicurate;
- per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- che si verificano in occasione di atti di guerra occupazione militare ed invasione, a meno che il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** provano che il **SINISTRO** non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- causati da maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- alluvioni, inondazioni, **ALLAGAMENTI**. Esclusione non valida per quanto coperto con la **GARANZIA** "*ALLUVIONE*", *"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONI EX LEGE N°213/2023*", se presenti in **POLIZZA;**
- **TERREMOTO**. Esclusione non valida per quanto coperto con la **GARANZIA** "*TERREMOTO*", *"TERREMOTO EX LEGE N°213/2023*", se presenti in **POLIZZA**;
- che si verificano in occasione di **ESPLOSIONE** o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- dovuti ad apparecchiature con vetustà superiore a 10 anni;
- derivanti da:
  - perdita, alterazione, cancellazione o danneggiamento, di **DATI** presenti nel sistema informatico

dell'**ASSICURATO**, compresi i **SUPPORTI DATI**, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'**ASSICURATO**
- indisponibilità di **DATI** causati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;

se tali danni non sono diretta conseguenza di un danno materiale e diretto coperto da altre **GARANZIE** presenti in **POLIZZA**.

- da difetti o disturbi di funzionamento;
- a moduli e componenti elettronici delle cose assicurate (ivi compresi i costi per la ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
  - controlli di funzionalità;
  - manutenzione preventiva;
  - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

E' inoltre esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente:

- causati da
- con il contributo di
- risultante o derivante da
- in connessione con

una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisce contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad essa.
Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:

- la sostanza o l'agente include - ma non è limitato a - un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualsiasi variazione dello stesso, considerato vivente o no;
- il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include ma non è limitato a trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi;
- la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare danni alla salute umana o benessere umano o può causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, commerciabilità o perdita dell'uso della proprietà.

La **SOCIETÀ** non indennizza le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, o le maggiori spese per trasporti aerei.

Per la **GARANZIA** "*SUPPORTO DATI*" sono esclusi:

- i dati su supporti fissi per destinazione;
- i dati su memorie operative delle unità centrali;
- qualsiasi altro dato non modificabile dall'**ASSICURATO**.

Per la **GARANZIA** "*PROGRAMMI IN LICENZA D'USO*" sono esclusi i costi derivanti da perdita od alterazione dei programmi senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista (per errore).
L'INDENNIZZO non viene corrisposto se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari o non avvengono entro 1 anno dal **SINISTRO**.

Per la **GARANZIA** *"MAGGIORI COSTI"* la **SOCIETÀ** non rimborsa i maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà della rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del **CONTRAENTE** e/o dell'**ASSICURATO** per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o approvvigionamenti destinati all'esercizio;
- danni ai **SUPPORTI DATI**;
- ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Sono esclusi i costi già indennizzati con **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Incendio ed altri danni ai beni*", se presenti in **POLIZZA** ed operative.

Per la **GARANZIA** *"SUPPORTO DATI"* sono esclusi i costi:

- da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti;

- da errata registrazione, errata cancellazione e cestinatura per svista (per errore);
- già indennizzati con **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Incendio ed altri danni ai beni*", se presenti in **POLIZZA** ed operative.

Se la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti non è necessaria o non avviene entro un anno dal **SINISTRO**, la **SOCIETA'** indennizza le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

Per la **GARANZIA** "*APPARECHIATURE AD IMPEGO MOBILE*" non si indennizzano i danni se:
- per natura e costruzione, le apparecchiature non possono essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in **POLIZZA**;
- il trasporto non è necessario per la loro utilizzazione;
- durante il trasporto le apparecchiature non sono riposte nelle custodie di cui sono dotati.

Non si indennizzano i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.
In caso di **FURTO** durante la fase di trasporto sui veicoli, l'assicurazione è operante se:
- il veicolo è chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati;
- è provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- le apparecchiature sono conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno;
- dalle ore 22 alle ore 6, il veicolo si trova in una rimessa chiusa a chiave o in un'area pubblica custodita o in parcheggio custodito.

Per la **GARANZIA** "*TERREMOTO*", la **SOCIETÀ** non indennizza i danni:
- causati da eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **TERREMOTO** sulle cose assicurate;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Per la **GARANZIA** "*ALLUVIONE*", la **SOCIETÀ** non indennizza i danni:
- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, **ALLUVIONE**, allagamento sugli enti assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento;
- alle apparecchiature poste nei piani interrati.

4.2 - FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della FRANCHIGIA

- **FRANCHIGIA = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550**

TABELLA 1

Applicazione delle FRANCHIGIE

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	FRANCHIGIA (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*MAGGIORI COSTI*	3 giorni

4.3 - SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO
SCOPERTO = 10% con il minimo di € 200;

- **danno 1 = € 750; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 200**
- **danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 2.250 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo SCOPERTO minimo)**

TABELLA 2

Applicazione degli SCOPERTI

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"*	20% con min € 500 se i sistemi di protezione e stabilizzazione non sono presenti o non sono attivati
"Cosa è assicurato?"	*"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"* ***FURTO***	25% se i mezzi di chiusura dei locali non sono conformi o non sono messi in funzione
"Che cosa è assicurato?"	Per qualsiasi danno dove non è previsto uno specifico **SCOPERTO**	15% con min. € 250

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"* Eventi sociopolitici	15% con min. € 1.500
"Che cosa è assicurato?"	*"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"* Eventi atmosferici	15% con min. € 1.500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"PROGRAMMI IN LICENZA D'USO"*	10% con min. €250
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"SUPPORTO DATI"*	10% con min. €250
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE"*	10% con min. €250
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FRANE EX LEGE N°213/2023"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TERREMOTO INTEGRATIVA"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE INTEGRATIVA"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FRANE INTEGRATIVA"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TERREMOTO"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLUVIONE"*	Indicato in **POLIZZA**

4.4 - LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune **GARANZIE** prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito indicati.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?
Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.
Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.
Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata GARANZIA

- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);**
- **limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO e € 500 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo SINISTRO.**

TABELLA 3

Applicazione dei limiti di INDENNIZZO

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limiti di INDENNIZZO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Cosa è assicurato?"	*"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"* ***FURTO***	**SOMMA ASSICURATA** per la **GARANZIA** *"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"*
"Che cosa è assicurato?"	*"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"* Fenomeno elettrico	**SOMMA ASSICURATA** per la **GARANZIA** *"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"*
"Che cosa è assicurato?"	*"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"* Scioperi, sommosse, tumulti popolari	80% della **SOMMA ASSICURATA**
"Che cosa è assicurato?"	*"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"* Terrorismo e sabotaggio organizzato	50% della **SOMMA ASSICURATA**
"Che cosa è assicurato?"	*"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"* Eventi atmosferici	80% della **SOMMA ASSICURATA**
"Che cosa è assicurato?"	*"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"* Onorari dei periti	5% della **SOMMA ASSICURATA** Max. € 1.500
"Che cosa è assicurato?"	*"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"* Spese di demolizione e sgombero	10% della **SOMMA ASSICURATA**

"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"PROGRAMMI IN LICENZA D'USO"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"MAGGIORI COSTI"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"SUPPORTO DI DATI"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FRANE EX LEGE N°213/2023"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TERREMOTO INTEGRATIVA"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE INTEGRATIVA"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"FRANE INTEGRATIVA"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"ALLUVIONE – INONDAZIONE-ALLAGAMENTI"*	Indicato in **POLIZZA**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TERREMOTO"*	Indicato in **POLIZZA**

Per la **GARANZIA** *"MAGGIORI COSTI"*, il periodo di **INDENNIZZO** per singolo **SINISTRO** inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di 100 giorni.

Se in **POLIZZA** sono presenti **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Incendio e altri danni ai beni*":
- le **GARANZIE** della **SEZIONE** *"Elettronica"* operano per la parte di danno eccedente il danno indennizzabile con le **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Incendio e altri danni ai beni*";
- eventuali **SCOPERTI** o **FRANCHIGIE** previsti per le **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Incendio e altri danni ai beni*" restano a carico dell'**ASSICURATO** e non sono oggetto della **SEZIONE** "*Elettronica*".

Se in **POLIZZA** sono presenti **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Furto e rapina*":
- le **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Elettronica*" operano per la parte di danno eccedente il danno indennizzabile con le **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Furto e rapina*";
- eventuali **SCOPERTI** o **FRANCHIGIE** previsti per le **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Furto e rapina*"

restano a carico dell'**ASSICURATO** e non sono oggetto della **SEZIONE** "*Elettronica*".

Se in **POLIZZA** sono presenti **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Danni Indiretti*":

- le **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Elettronica*" operano per la parte di danno eccedente il danno indennizzabile con le **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Danni Indiretti*";
- eventuali **SCOPERTI** o **FRANCHIGIE** previsti per le **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Danni Indiretti*" restano a carico dell'**ASSICURATO** e non sono oggetto della **SEZIONE** "*Elettronica*".

Cosa fare in caso di Sinistro?

5 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** deve, oltre a quanto previsto dall'art. *"Assicurazione presso diversi assicuratori"* del documento *"Il contratto dalla A alla Z"*:

- fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della **SOCIETÀ** [3];
- dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [4].

Il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** deve inoltre:

- in caso di evento di sospetta origine dolosa: sporgere denuncia, nei 5 giorni successivi, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia precisando: il momento d'inizio del **SINISTRO**, la causa presunta del **SINISTRO** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla **SOCIETÀ**;
- conservare le tracce ed i residui del **SINISTRO** fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad **INDENNITÀ** alcuna; la **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta della **SOCIETÀ**, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **SINISTRO** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che può essere richiesto dalla **SOCIETÀ** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO** [5].

Fermi gli obblighi precedentemente indicati, la riparazione del danno può iniziare subito, ma lo stato delle cose non deve tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della **SOCIETÀ**, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.
Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**, non avviene entro 8 giorni dalla comunicazione alla **SOCIETÀ**, questo può prendere tutte le misure necessarie per la ripresa dell'attività.
Avvenuto il **SINISTRO**, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisce il regolare funzionamento.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** perde il diritto all'**INDENNIZZO** se:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara danneggiate cose che non esistono al momento del **SINISTRO**;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce ed i residui del **SINISTRO** o facilita il progresso di questo.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- definito direttamente tra il **CONTRAENTE/ASSICURATO** e la **SOCIETÀ**;
- su richiesta di una delle due **PARTI**;
- tra due periti nominati, con apposito atto di nomina, uno dalla **SOCIETÀ** e uno dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle

PARTI non nomina il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle **PARTI**, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **SINISTRO**. Ciascuna delle **PARTI** sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti, nell'assolvimento del loro mandato, devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **SINISTRO**;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **SINISTRO** esistevano circostanze che avessero aggravato il **RISCHIO** e non fossero state comunicate;
c) verificare se il **CONTRAENTE/ASSICURATO** ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. *"OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO"*;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del **SINISTRO** secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale allegando le stime dettagliate, da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle **PARTI**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le **PARTI**, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali. E' in ogni caso impregiudicata ogni azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

A Se il danno può essere riparato:
1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del **SINISTRO**, dell'impianto o dell'apparecchio colpito da **SINISTRO**;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'**INDENNIZZO** è calcolato sottraendo dall'importo A1 l'importo A2.

B Se il danno non può essere riparato:
1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del **SINISTRO**, dell'impianto o dell'apparecchio colpito da **SINISTRO**;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'**INDENNIZZO** è calcolato sottraendo dall'importo B1 l'importo B2.

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione e opera se:
- i danni si sono verificati entro i 5 anni successivi a quello di acquisto a nuovo;
- il rimpiazzo o la riparazione sono eseguiti entro i tempi tecnici necessari e comunque entro 6 mesi dalla data del **SINISTRO**;
- il costruttore non ha cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato distrutto o sottratto, oppure questo è ancora disponibile o sono disponibili i pezzi di ricambio.

Se non è soddisfatta almeno una delle precedenti condizioni:
3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio allo stato d'uso;
4. si stima allo stato d'uso anche il valore ricavabile dei residui.

L'**INDENNIZZO** è in questo caso calcolato sottraendo dall'importo stimato al punto 3), l'importo stimato al punto 4).

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione, calcolate come al punto A), sono uguali o maggiori al valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al punto B).

La **SOCIETÀ** può ripristinare direttamente lo stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o rimpiazzarlo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Relativamente ai tubi elettronici e alle valvole dell'impianto o apparecchio, l'**INDENNIZZO** è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, in base alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o altri parametri, rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della **GARANZIA**, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la **SOCIETÀ** provvede alla liquidazione dell'**INDENNIZZO** entro 30 giorni, se non è stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **SINISTRO**, il pagamento viene effettuato se dal procedimento risulta che i danni non sono causati da dolo e colpa grave del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO**, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

5.7 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla **POLIZZA** non possono essere esercitati che dal **CONTRAENTE** e dalla **SOCIETÀ**.
Spetta in particolare al **CONTRAENTE** compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**ASSICURATO**, se diverso dal **CONTRAENTE**, E' esclusa ogni facoltà di impugnativa da parte dell'**ASSICURATO**, se diverso dal **CONTRAENTE**.
Il pagamento di quanto liquidabile a termini di **POLIZZA** è effettuato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse asicurato.

5.8 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso **SINISTRO** e per la stessa cosa danneggiata sono operanti più **SCOPERTI** o **FRANCHIGIE**:

- per gli **SCOPERTI** viene considerato quello di percentuale più elevata;
- la **FRANCHIGIA** verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'**ASSICURATO**.

5.9 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** le **SOMME ASSICURATE** sono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali **SCOPERTI** e **FRANCHIGIE**.
Se a seguito del **SINISTRO** la **SOCIETA'** decide di recedere dalla **POLIZZA**, mette a disposizione del **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO**, al netto delle imposte e relativa al periodo di assicurazione non trascorso, calcolato sulle **SOMME ASSICURATE** rimaste in essere.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
• Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno; • Conservare le tracce ed i residui del **SINISTRO** fino alla liquidazione del danno.	Avvisare del **SINISTRO** l'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure la **SOCIETÀ**. Se si presume che il **SINISTRO** è doloso, bisogna: • denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del **SINISTRO** e l'entità approssimativa del danno. • trasmettere alla **SOCIETÀ** copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.	Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta della **SOCIETA'**, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **SINISTRO** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che può essere richiesto dalla **SOCIETA'** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate e i riferimenti agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione che precedono.

(1) **CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis**

Art. 624 Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(3) **CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(4) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(5) **CODICE CIVILE - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre

l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te

Aziende e artigiani

Sezione “MERCI IN REFRIGERAZIONE”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento **"Il contratto dalla A alla Z"**.*

- **ESPLOSIONE**: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

- **FULMINE**: azione meccanica e diretta del fulmine stesso.

- **INCENDIO**: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

- **MERCI IN REFRIGERAZIONE:**
  - le merci che sono assicurate con una o più **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Incendio e altri danni ai beni*" presenti in **POLIZZA**
  - e che sono custodite in celle frigorifere per la refrigerazione o il processo di surgelamento.

- **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**: forma di assicurazione in base alla quale l'**INDENNIZZO** avviene sino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA**, senza applicazione della regola proporzionale [(1)].

- **SCOPERTO**: percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.

- **SCOPPIO**: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi.

Sono esclusi:
  - **ESPLOSIONE**;
  - effetto del gelo;
  - urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

- **SOMMA ASSICURATA**: ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimite di **INDENNIZZO**, questo non è in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**.

- **VALORE INTERO:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del **SINISTRO** viene accertato un valore dei beni superiore a quello assicurato, una parte proporzionale del danno rimane a carico dell'**ASSICURATO** (regola proporzionale) [(2)].

Oggetto del Contratto

1 - Cosa è assicurato?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.*

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle **MERCI IN REFRIGERAZIONE**.

Le **GARANZIE** della **SEZIONE** "*Merci in refrigerazione*" sono abbinate a quelle della **SEZIONE** "*INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI*", presenti in **POLIZZA**. Pertanto, l'eventuale decadenza della **SEZIONE** "*INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI*" determina l'automatica cessazione della **SEZIONE** "*Merci in refrigerazione*".

Le **GARANZIE** sono valide entro le **SOMME ASSICURATE** indicate in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e gli eventuali **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

A scelta del **CONTRAENTE**, le **GARANZIE** sono prestate nella forma a **VALORE INTERO** o a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**. La scelta è riportata in **POLIZZA**.

Esempio di applicazione della GARANZIA in presenza della forma di assicurazione a VALORE INTERO

- **SOMMA ASSICURATA per le merci (indicata in POLIZZA) = € 200.000**
- **Valore effettivo delle merci (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000**
- **Danno subito dalle merci = € 10.000**
- **La SOMMA ASSICURATA risulta inferiore del 20% rispetto al valore effettivo (€50.000 su €250.000)**
- **Il danno viene liquidato €8.000 (riduzione del 20% dell'importo del danno dubito: €10.000 - 20% di € 10.000 = €8.000)**

Il **CONTRAENTE** può scegliere tra le seguenti due **GARANZIE**. La scelta è riportata in **POLIZZA**.

1.1 - MERCI IN REFRIGERAZIONE

La **SOCIETÀ** risponde dei danni subiti dalle **MERCI IN REFRIGERAZIONE** a causa di:
- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno,

conseguenti a:
- eventi coperti dalle **GARANZIE** della **SEZIONE** *"INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI"* presenti in **POLIZZA**, ad esempio: **INCENDIO**, **FULMINE**, **ESPLOSIONE**, **SCOPPIO**, caduta aerei;
- guasti o rotture accidentali:
  - dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza;
  - nei sistemi di adduzione dell'acqua direttamente pertinenti all'impianto frigorifero;
  - nei sistemi di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto frigorifero.

La **GARANZIA** è operante anche:
- per eventi causati da persone che:
  - prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, oppure
  - compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;

- per le merci custodite in banchi e armadi frigoriferi.

In caso di **SINISTRO** indennizzabile a termini di **POLIZZA**, la **SOCIETÀ** rimborsa:
- le spese e gli onorari di competenza del perito scelto e nominato dal **CONTRAENTE** in base all'articolo *"PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO"*;
- la quota parte di spese e onorari a carico del **CONTRAENTE** a seguito di nomina del terzo perito;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **SINISTRO**.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

1.2 - MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO

La **SOCIETÀ** risponde dei danni subiti dalle **MERCI IN REFRIGERAZIONE** a causa di:
- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno,

conseguenti a:
- eventi coperti dalle **GARANZIE** della **SEZIONE** *"INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI"* presenti in **POLIZZA**, ad esempio: **INCENDIO**, **FULMINE**, **ESPLOSIONE**, **SCOPPIO**, caduta aerei;
- guasti o rotture accidentali:
  - dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza;
  - nei sistemi di adduzione dell'acqua direttamente pertinenti all'impianto frigorifero;
  - nei sistemi di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto frigorifero.

La **GARANZIA** è operante anche:
- per eventi causati da persone che:
  - prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, oppure
  - che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;

Il **CONTRAENTE** dichiara che la sorveglianza dell'impianto di refrigerazione consente di rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunga oltre 6 ore dal momento dell'interruzione della regolare produzione di freddo.
In tal caso, il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** si impegna ad avvisare immeditatamente la **SOCIETÀ**, con il mezzo più rapido disponibile.

La **GARANZIA** ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa uguale o superiore a 12 ore.

Sono comunque assicurati anche se la durata è inferiore a 12 ore:
- il deterioramento di merci che non hanno ancora raggiunto la temperatura di conservazione prescritta;
- la contaminazione di merci dovuta a fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- il deterioramento di merci per congelazione accidentale non previsto durante la conservazione.

In caso di **SINISTRO** indennizzabile a termini di **POLIZZA**, la **SOCIETÀ** rimborsa:
- le spese e gli onorari di competenza del perito scelto e nominato dal **CONTRAENTE** in base all'articolo *"PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO"*;
- la quota parte di spese e onorari a carico del **CONTRAENTE** a seguito di nomina del terzo perito;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **SINISTRO**.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2 - Cosa NON è assicurato?

Non sono assicurate le merci non coperte da **GARANZIE** della **SEZIONE** *"INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI"*.

3 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA**, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal **CONTRATTO**.*

3.1 - SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 200;

- **danno 1 = € 750; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 200**
- **danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 2.250 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)**

TABELLA 1

Applicazione degli SCOPERTI

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*"MERCI IN REFRIGERAZIONE"* Guasti o rotture accidentali	25% con min € 200
"Che cosa è assicurato?"	*"MERCI IN REFRIGERAZIONE"* Merci in processo di surgelamento	20% con min € 200
"Che cosa è assicurato?"	*"MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO "* Guasti o rotture accidentali	25% con min € 200
"Che cosa è assicurato?"	*"MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO "* Merci in processo di surgelamento	20% con min € 200

3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, le **GARANZIE** prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito indicati.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?
Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.
Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata GARANZIA

- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);**
- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO e € 500 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo SINISTRO.**

TABELLA 2

Applicazione dei limiti di INDENNIZZO

Riferimento (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limiti di INDENNIZZO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*"MERCI IN REFRIGERAZIONE"* Merci in processo di surgelamento	valore delle merci corrispondente alla portata del tunnel di surgelamento
"Che cosa è assicurato?"	*"MERCI IN REFRIGERAZIONE"* Onorari dei periti	5% dell'**INDENNIZZO** con max € 5.000
"Che cosa è assicurato?"	*"MERCI IN REFRIGERAZIONE"* Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del **SINISTRO** Se in **POLIZZA** è presente la **GARANZIA** "*SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE*" della **SEZIONE** "*Incendio e altri danni ai beni*"	Limite in percentuale della **SOMMA ASSICURATA** per la **GARANZIA** "*SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE*": - 100% se i residui non rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi" [5]; - 50% max € 50.000, se i residui rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi".
"Che cosa è assicurato?"	*"MERCI IN REFRIGERAZIONE"* Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del **SINISTRO** Se in **POLIZZA** non è presente la **GARANZIA** "*SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE*" della **SEZIONE** "*Incendio e altri danni ai beni*"	10% dell'**INDENNIZZO** con max € 15.000

"Che cosa è assicurato?"	*"MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO"* Merci in processo di surgelamento	valore delle merci corrispondente alla portata del tunnel di surgelamento
"Che cosa è assicurato?"	*"MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO"* Onorari dei periti	5% dell'**INDENNIZZO** con max €5.000
"Che cosa è assicurato?"	*"MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO"* *Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del **SINISTRO*** Se in **POLIZZA** è presente la **GARANZIA** "*SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE*" della **SEZIONE** "*Incendio e altri danni ai beni*"	Limite in percentuale della **SOMMA ASSICURATA** per la **GARANZIA** "*SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE*": - 100% se i residui non rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi" (3); - 50% max € 50.000, se i residui rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi" (4).
"Che cosa è assicurato?"	*"MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO"* Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del **SINISTRO** Se in **POLIZZA** non è presente la **GARANZIA** "*SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE*" della **SEZIONE** "*Incendio e altri danni ai beni*"	10% dell'**INDENNIZZO** con max €15.000

Cosa fare in caso di Sinistro?

4 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve, oltre a quanto previsto dall'art. *"Assicurazione presso diversi assicuratori" del documento "Il contratto dalla A alla Z"*:

- fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate causati dall'**ASSICURATO** o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'**INCENDIO**, sono a carico della **SOCIETÀ** (6);
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (7).

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve altresì:

- in caso di evento di sospetta origine dolosa sporgere denuncia, nei 5 giorni successivi, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento d'inizio del **SINISTRO**, la causa presunta del **SINISTRO** e l'entità approssimativa del danno; copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla **SOCIETÀ**;
- conservare le tracce ed i residui del **SINISTRO** fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità, oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benestare è comunicato dalla **SOCIETÀ**;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta della **SOCIETÀ**, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **SINISTRO** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **SOCIETÀ** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno subito dalle **MERCI** deve mettere altresì a disposizione della **SOCIETÀ** la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione in suo possesso del costo relativo alle **MERCI** danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO** (8).

4.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **SINISTRO**, nasconde, sottrae o manomette cose salvate o utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **SINISTRO** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'**INDENNIZZO**.

4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
- definito direttamente tra il **CONTRAENTE/ASSICURATO** e la **SOCIETÀ**;
- su richiesta di una delle due **PARTI**;
- tra due periti nominati, con apposito atto di nomina, uno dalla **SOCIETÀ** e uno dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle **PARTI** non nomina il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle **PARTI**, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **SINISTRO**. Ciascuna delle **PARTI** sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.
In caso di **SINISTRO** che colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non

direttamente interessate dal **SINISTRO** e nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

4.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti, nell'assolvimento del loro mandato, devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **SINISTRO**;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **SINISTRO** esistevano circostanze che avessero aggravato il **RISCHIO** e non fossero state comunicate;
c) verificare se il **CONTRAENTE/ASSICURATO** ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo *"OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO"*;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del **SINISTRO** secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo. *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale allegando le stime dettagliate, da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle **PARTI**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le **PARTI**, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria

4.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Si stima il valore delle **MERCI** in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le **MERCI**, sia finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del **SINISTRO** e degli oneri fiscali.
Se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato sono applicati questi ultimi.

4.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE
(solo per la forma VALORE INTERO)

Se, al momento del **SINISTRO**, la **SOMMA ASSICURATA** risulta inferiore al valore delle merci stimato in base all'articolo *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*:
- fino al 15% di differenza (insufficienza) non si applica la regola proporzionale**(9)** (nessuna riduzione dell'importo del danno);
- oltre al 15% di insufficienza si applica la regola proporzionale solo per l'eccedenza rispetto al 15%;
- per i danni di importo inferiore a € 5.000 non si applica la regola proporzionale.

Esempio 1
SOMMA ASSICURATA: € 95.000
Valore delle merci al momento del SINISTRO: € 100.000
Importo del danno: € 20.000
Insufficienza: €5.000 (5,3% della SOMMA ASSICURATA)
L'insufficienza è inferiore al 15%, quindi non si applica la regola proporzionale.
Il danno viene interamente liquidato: € 20.000.

Esempio 2
SOMMA ASSICURATA: € 85.000
Valore delle merci al momento del SINISTRO: € 100.000
Importo del danno: € 20.000
Insufficienza: €15.000 (17,6% della SOMMA ASSICURATA)
L'insufficienza è superiore al 15%
Si applica la regola proporzionale per l'eccedenza rispetto al 15%.
SOMMA ASSICURATA + 15% = €97.750
Danno indennizzabile = € 20.000 x 97.750/100.000 = € 19.550

4.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della **GARANZIA**, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la **SOCIETÀ** provvede alla liquidazione dell'**INDENNIZZO** entro 30 giorni, esclusi i casi in cui viene fatta opposizione.
I Periti incaricati della valutazione del danno provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati sono considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulta complessivamente dovuto dalla **SOCIETÀ** a titolo di **INDENNIZZO**.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **SINISTRO**, il pagamento viene effettuato se dal procedimento stesso non risulta ricorrere alcuno dei casi previsti all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

4.8 - ANTICIPO INDENNIZZO

L'**ASSICURATO** ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del **SINISTRO**, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite.
L'acconto è pagato se:

- non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **SINISTRO** o del suo presunto importo
- l'**INDENNIZZO** complessivo è prevedibile in almeno € 500.000.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **SINISTRO**, anche il pagamento dell'anticipo è pagato solo se l'**ASSICURATO** dimostra che non ricorre nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo *"ESCLUSIONI"*.
L'anticipo è pagato della **SOCIETÀ** dopo 90 giorni dalla data di denuncia del **SINISTRO**, se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Quando sussistono le condizioni per l'applicazione del *"Valore a nuovo"* di cui all'articolo *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*, l'acconto è determinato senza applicazione del "Valore a nuovo".
Tuttavia, trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'**INDENNIZZO** relativo al valore che le cose avevano al momento del **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** potrà ottenere un anticipo sul supplemento a lui spettante che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

4.9 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla **POLIZZA** non possono essere esercitati che dal **CONTRAENTE** e dalla **SOCIETÀ**.
Spetta in particolare al **CONTRAENTE** compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**ASSICURATO**, se diverso dal **CONTRAENTE**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Il pagamento di quanto liquidabile a termini di **POLIZZA** non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

4.10 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso **SINISTRO** e per la stessa cosa danneggiata sono operanti più **SCOPERTI** o **FRANCHIGIE** in base alla presente **POLIZZA**:

- per gli **SCOPERTI** verrà considerato quello di percentuale più elevata;
- la **FRANCHIGIA** verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'**ASSICURATO**.

4.11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La **SOCIETÀ** rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dal Codice Civile [10] verso:

- le persone delle quali l'**ASSICURATO** deve rispondere a norma di legge;
- le imprese controllanti, controllate e collegate [11];
- i clienti;
- i locatori dei **FABBRICATI** assicurati;
- i soggetti indicati in **POLIZZA**,

a condizione che il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** non eserciti l'azione di surroga verso il responsabile e, nel caso dei locatori dei **FABBRICATI** assicurati, anche quest'ultimi rinuncino ad espletare l'azione di surroga verso il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno; Conservare le tracce ed i residui del **SINISTRO** fino alla liquidazione del danno; Per attivare il servizio di "Pronto intervento Azienda" contattare Belfor al numero verde: 800.820.189	Avvisare del **SINISTRO** l'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure la **SOCIETA'**. Se si presume che il **SINISTRO** è doloso, bisogna: • denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del **SINISTRO** e l'entità approssimativa del danno. • trasmettere alla **SOCIETA'** copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.	Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del **SINISTRO**, con indicazione del rispettivo valore. Mettere a disposizione della **SOCIETÀ** o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture). In caso di danno alle **MERCI** mettere a disposizione la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione del costo delle **MERCI** danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate e i riferimenti agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione che precedono.

(1) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(3) D.L. 5 del 5/2/1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

(4) D.L. 5 del 5/2/1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

(5) D.L. 5 del 5/2/1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

D.L. 5 del 5/2/1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

(6) **CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(7) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(8) **CODICE CIVILE - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(9) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del

sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(10) **CODICE CIVILE - Art. 1916 - Diritti di surrogazione dell’Assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

(11) **CODICE CIVILE - Art. 2359 - Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) lle società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) lle società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Vittoria con te

Aziende e artigiani

Sezione “ASSISTENZA”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento "Il contratto dalla A alla Z".*

- **AZIENDA**: luogo situato nel territorio della Repubblica Italiana, dove l'**ASSICURATO** svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
- **FURTO**: impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri(1).
- **INCENDIO**: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **PRESTAZIONE**: l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'**ASSICURATO**, nel momento del bisogno, da parte della **SOCIETÀ**, tramite la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, in caso di **SINISTRO**.
- **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**: la struttura di Mapfre Asistencia Italia - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da tecnici, operatori, attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la **SOCIETÀ**, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'**ASSICURATO** ed organizza e eroga, con costi a carico della **SOCIETÀ** stessa, le **PRESTAZIONI** di assistenza previste in **POLIZZA**.
- **VIAGGIO**: qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'**ASSICURATO**.

Oggetto del Contratto

1 - Cosa è assicurato?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.*

Le **PRESTAZIONI** di seguito descritte, ferme le esclusioni e le eventuali franchigie, scoperti e limiti di **INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura*?", sono operative solo se richiamata in **POLIZZA** la **GARANZIA** *"ASSISTENZA"*

1.1 - INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

In caso di necessità di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali dell'**AZIENDA**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia un artigiano.
La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con il limite di **INDENNIZZO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura*?".
Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La **PRESTAZIONE** è operante per i seguenti casi:

- impianto idraulico:
  a) allagamento nei locali dell'**AZIENDA** provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'**AZIENDA**;
  b) mancanza d'acqua nei locali dell'**AZIENDA** provocata da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'**AZIENDA**;
  c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'**AZIENDA** provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'**AZIENDA**.
- impianto di riscaldamento:
  a) mancanza totale di riscaldamento provocato da rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'**AZIENDA**;
  b) allagamento provocato da guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'**AZIENDA**.

1.2 - PRONTO INTERVENTO PER DANNI DA ACQUA

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, è necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'**AZIENDA** e del relativo contenuto, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia il personale specializzato in tecniche di asciugatura.
La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con il limite di **INDENNIZZO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura*?".
La **PRESTAZIONE** è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali dell'**AZIENDA** provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'**AZIENDA**;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'**AZIENDA** provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'**AZIENDA**.

1.3 - INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

In caso di necessità di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'**AZIENDA**, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia un artigiano.
La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con il limite di **INDENNIZZO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

1.4 - FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

In caso di necessità di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'**AZIENDA**, dovuta a guasti:

- agli interruttori di accensione,
- agli impianti di distribuzione interna,
- alle prese di corrente,

la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia il personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria

importanza e di eventuali fari di illuminazione.
La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con il limite di **INDENNIZZO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.5 - INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

In caso di necessità di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali dell'**AZIENDA**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia un fabbro.
La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con il limite di **INDENNIZZO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- **FURTO** o tentato **FURTO**, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'**AZIENDA** che rendono impossibile l'accesso;
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'**AZIENDA**, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di **FURTO** o di tentato **FURTO**, **INCENDIO**, esplosione, scoppio, allagamento.

1.6 - INVIO DI UN SERRANDISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

In caso di necessità di un serrandista presso i locali dell'**AZIENDA**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia un artigiano.
La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con il limite di **INDENNIZZO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La **PRESTAZIONE** è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'**AZIENDA**, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di **FURTO** o di tentato **FURTO**, **INCENDIO**, esplosione, scoppio, allagamento.

1.7 - INVIO DI UN FRIGORISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

In caso di necessità di un frigorista presso i locali dell'**AZIENDA**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia un artigiano.
La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con il limite di **INDENNIZZO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La **PRESTAZIONE** opera se il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione si crea a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica.

1.8 - INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

In caso di necessità di un vetraio presso i locali dell'**AZIENDA**, a seguito di **FURTO** o tentato **FURTO** regolarmente denunciati alle autorità di Pubblica sicurezza, nonché **INCENDIO**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia un artigiano.
La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con il limite di **INDENNIZZO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La **PRESTAZIONE** opera esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non è garantita.

1.9 - INVIO DI UN SORVEGLIANTE

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** contatta, dietro richiesta dell'**ASSICURATO**, un istituto di vigilanza per l'invio di una persona che garantisce la sicurezza dell'**AZIENDA** dell'**ASSICURATO** compromessa a seguito di **INCENDIO**, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, **FURTO** o tentato **FURTO**, che hanno colpito i locali dell'**AZIENDA**.
La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese con il limite di **INDENNIZZO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.10 - RIENTRO ANTICIPATO

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** fornisce all'**ASSICURATO** un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, se l'**ASSICURATO** è in **VIAGGIO**, in Italia o all'estero, e deve rientrare immediatamente nella propria **AZIENDA** a causa di uno dei **SINISTRI** descritti ai precedenti articoli, oppure in conseguenza di **FURTO**, tentato **FURTO**, atti vandalici, **INCENDIO**, fulmine, esplosione, scoppio.
La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese con il limite di **INDENNIZZO** indicato nel successivo capitolo

"*Ci sono limiti di copertura*".
Se l'**ASSICURATO**, per rientrare più rapidamente presso la propria **AZIENDA**, deve lasciare un veicolo nel luogo di destinazione del proprio **VIAGGIO**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso. La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico la relativa spesa.

Le PRESTAZIONI sono fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

1.11 - TRASLOCO

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** organizza il trasloco dei mobili dell'**ASSICURATO** fino alla nuova **AZIENDA** o deposito in Italia se, a seguito di **SINISTRO**, i locali dell'**AZIENDA** sono inagibili per non meno di 30 giorni dalla data del **SINISTRO** stesso.
La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il costo del trasloco.
Resta a carico dell'**ASSICURATO** il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.
L'**ASSICURATO** deve richiedere la presente **PRESTAZIONE** entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del **SINISTRO**.

2 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili:
- le sedi di imprese fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- le imprese che operano nel settore edile;
- le imprese che operano in settori diversi da:
  - industria;
  - artigianato;
  - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
  - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi;
  - servizi di spedizione, logistica, trasporto
- le imprese con numero di addetti uguale o superiore a 250.

Fatta eccezione per i casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, l'**ASSICURATO** non può ottenere le **PRESTAZIONI** dalla **SOCIETÀ** se non contatta la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** al momento del **SINISTRO** e se la stessa non organizza e/o autorizza esplicitamente l'intervento.

3 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA**, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti previsti dal **CONTRATTO**.*

3.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i **SINISTRI** provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'**ASSICURATO**;
- suicidio o tentato suicidio.

Sono a carico dell'**ASSICURATO** tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate

dall'intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio sono effettuati solo dopo che la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** ha ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Se i danni sono attribuibili a responsabilità di terzi, la **SOCIETÀ** ha diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

Se l'**ASSICURATO** non usufruisce di una o più **PRESTAZIONI**, la **SOCIETÀ** non è tenuta a fornire **INDENNIZZI** o **PRESTAZIONI** alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle **PRESTAZIONI** fornite dalla **SOCIETÀ** decade se l'**ASSICURATO** non ha contattato la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** al verificarsi del **SINISTRO**.

La **SOCIETÀ** non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

La **PRESTAZIONE** "*Invio di un idraulico per interventi di emergenza*" non è dovuta:
- Impianto idraulico, lettere a) e b), in caso di:
  - guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegate o meno a qualsiasi apparecchiatura;
  - negligenza dell'**ASSICURATO**;
  - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'**AZIENDA**;
- Impianto idraulico, lettera c), in caso di danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici.
- Impianto di riscaldamento, in caso di guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.

La **PRESTAZIONE** "*Pronto intervento per danni da acqua*" non è dovuta:
- lettera a), in caso di:
  - guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
  - rottura delle tubature esterne del fabbricato;
  - negligenza dell'**ASSICURATO**;
- lettera b), per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

La **PRESTAZIONE** "*Invio di un elettricista per interventi di emergenza*" non è dovuta per i seguenti casi:
- corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'**ASSICURATO**;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'**AZIENDA** a monte del contatore.

Sono esclusi dalla **PRESTAZIONE** "*Fornitura temporanea di energia elettrica*" tutti gli interventi richiesti a fronte di:
- corto circuito per falsi contatti provocati dall'**ASSICURATO**;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dello studio a monte del contatore

La **PRESTAZIONE** "*Rientro anticipato*" non opera se l'**ASSICURATO** non presenta alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** un'adeguata documentazione sul **SINISTRO** che ha dato luogo alla **PRESTAZIONE**.

3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune **GARANZIE** prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito indicati.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?
Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la PRESTAZIONE assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.
Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno ASSICURATO.
Esempi di applicazione di limite di RISARCIMENTO per una determinata GARANZIA

- **limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);**
- **limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);**
- **limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.**

TABELLA 1

Applicazione dei Limiti di INDENNIZZO.

RIFERIMENTO (Capitolo - Articolo)	PRESTAZIONE	Limiti di INDENNIZZO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	*Invio di un idraulico per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della manodopera*	€ 500
"Che cosa è assicurato?"	*Pronto intervento per danni da acqua: costo dell'intervento*	€1.000
"Che cosa è assicurato?"	*Invio di un elettricista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della manodopera*	€ 500
"Che cosa è assicurato?"	*Fornitura temporanea di energia elettrica: costo dell'intervento*	€ 500 per **ANNO ASSICURATIVO**
"Che cosa è assicurato?"	*Invio di un fabbro per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della manodopera*	€ 500
"Che cosa è assicurato?"	*Invio di un serrandista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della manodopera*	€ 300
"Che cosa è assicurato?"	*Invio di un frigorista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della manodopera*	€ 300
"Che cosa è assicurato?"	*Invio di un vetraio per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della manodopera*	€ 300
"Che cosa è assicurato?"	*Invio di un sorvegliante*	€ 500
"Che cosa è assicurato?"	*Rientro anticipato: biglietto aereo o ferroviario di sola andata*	€ 300

Ogni **PRESTAZIONE** può essere fornita al massimo tre volte nello stesso **ANNO ASSICURATIVO**.

Si precisa che al verificarsi di un **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** non può richiedere la stessa **PRESTAZIONE** per più di una volta.

Cosa fare in caso di Sinistro?

4 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dovunque si trova e in qualsiasi momento, l'**ASSICURATO** può telefonare alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** in funzione 24 ore su 24:

- al Numero Verde: 800.06.96.27, per chiamate dall'Italia, oppure
- al numero: +39.015.255.97.41, per chiamate dall'estero.

Se impossibilitato a telefonare, può inviare a **MAPFRE ASISTENCIA:**

- un'e-mail al seguente indirizzo mail: assistenza@mapfre.com;
- un fax al numero: +39 015 255 96 04.

In ogni caso deve comunicare con precisione le seguenti informazioni:

- tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di **POLIZZA**;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

4.2 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** può richiedere all'**ASSICURATO**, che deve fornire integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.
Se richiesto, è necessario inviare in versione originale (non le fotocopie): giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l'intervento deve sempre essere richiesto alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
L'**ASSICURATO** che gode di **PRESTAZIONI** analoghe alle presenti, anche a titolo di mero **RISARCIMENTO**, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è obbligato ad avvisare del **SINISTRO** ogni impresa di assicurazione, e specificamente la **SOCIETÀ**, entro 3 giorni a pena di decadenza(2).
Se è l'altra impresa di assicurazione ad attivare le presenti **PRESTAZIONI** di assistenza, queste operano nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente come rimborso all'**ASSICURATO** degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa di assicurazione che ha erogato la **PRESTAZIONE** di assistenza.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge;
Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'**ASSICURATO** deve rivolgersi direttamente alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	CONTATTI
Comunicare con precisione il tipo di assistenza di cui si necessita, i propri dati anagrafici, il numero di **POLIZZA**, l'indirizzo del luogo dove ci si trova e il recapito telefonico cui si può essere richiamati nel corso dell'assistenza. Fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.	**STRUTTURA ORGANIZZATIVA** in funzione 24 ore su 24 per richieste telefoniche: • Numero verde: 800.06.96.27, per chiamate dall'Italia, oppure • Numero: +39.015.255.97.41, per chiamate dall'estero. **MAPFRE ASISTENCIA** per richieste scritte: • E-mail: assistenza@mapfre.com; • Fax: +39 015 255 96 04.

NOTE E NORMATIVE

*In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nella presente **SEZIONE** delle Condizioni di Assicurazione*

(1) **CODICE PENALE - Art.624 – Furto**.
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814].
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

(2) **CODICE CIVILE - Art.1910** - **Assicurazione presso diversi assicuratori.**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Vittoria con te

Aziende e artigiani

Sezione “TUTELA LEGALE”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento "Il contratto dalla A alla Z".*

- **ARBITRATO**: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le **PARTI** possono adire per definire una controversia o evitarne l'**INSORGENZA**.

- **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE**: attività svolta tentando una composizione amichevole tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure come: la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.

- **CONTRAVVENZIONE**: rientra tra i **REATI**. Nelle **CONTRAVVENZIONI** non si considera l'elemento soggettivo e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le **CONTRAVVENZIONI** sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

- **DANNO EXTRACONTRATTUALE**: è il danno ingiusto derivante da un **FATTO ILLECITO**. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

- **DELITTO**: è un **REATO** punito con la multa o la reclusione. Può essere:
  - colposo, se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
  - preterintenzionale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
  - doloso, se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di infrangere la legge.

- **DIRITTO CIVILE**: parte del diritto privato che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria). Quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al **DIRITTO CIVILE**, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

- **DIRITTO PENALE**: complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce **DIRITTO CIVILE**) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

- **FATTO ILLECITO**: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dai casi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

- **INSORGENZA (DEL SINISTRO)**: momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle **GARANZIE** contenute nella presente **SEZIONE**, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della **POLIZZA**; se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'**INSORGENZA** non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'**INSORGENZA** è:
  - nell'ipotesi di **PROCEDIMENTO PENALE**: il momento in cui sarebbe stato commesso il **REATO**;
  - nell'ipotesi di **DANNO EXTRACONTRATTUALE**: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
  - nell'ipotesi di **VERTENZA CONTRATTUALE**: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

- **LAVORO PARASUBORDINATO**: rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente, gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa(1).

- **PROCEDIMENTO PENALE**: procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali e viene notificata mediante Informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la **GARANZIA** di **POLIZZA** rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

- **REATO**: violazione della legge penale. I **REATI** si distinguono in **CONTRAVVENZIONI** e **DELITTI**, anche a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

- **SANZIONE AMMINISTRATIVA**: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche e consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione/decadenza di licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a stabilire la **SANZIONE AMMINISTRATIVA** di solito è dell'autorità amministrativa ma in alcuni casi viene inflitta dall'autorità giudiziaria.

- **SOMMA ASSICURATA**: ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimite di **INDENNIZZO,** questo non è in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA** nella misura e nei limiti stabiliti dal Codice Civile(2), rispetto alla **SOMMA ASSICURATA** o al sottolimite di **INDENNIZZO** applicabile.

- **SPESE DI SOCCOMBENZA**: spese che la parte che perde una causa civile ("parte soccombente") dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura queste spese devono essere addebitate a una delle parti.

- **SPESE PERITALI**: spese da pagare al perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

- **TRANSAZIONE**: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

- **VERTENZA CONTRATTUALE**: controversia insorta a seguito del mancato rispetto di un obbligo derivante dal **CONTRATTO**.

Oggetto del Contratto

1 - Cosa è assicurato?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.*

1.1 - TUTELA LEGALE

La **SOCIETÀ** assume a proprio carico, nei limiti della **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, il **RISCHIO** dell'**ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE** e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'**ASSICURATO**, conseguente ad un **SINISTRO** rientrante in **GARANZIA**.

Il premio delle **GARANZIE** della presente **SEZIONE** è determinato in base al numero degli **ADDETTI** che partecipano manualmente all'attività assicurata, dichiarato dal **CONTRAENTE** e riportato in **POLIZZA**.

Rientrano in **GARANZIA** le spese:
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di **GIUSTIZIA**;
- liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una **TRANSAZIONE** autorizzata dalla **SOCIETÀ**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **SINISTRI**;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa nei **PROCEDIMENTI PENALI**;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in **GARANZIA** debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima, le spese per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari).

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di **PROCEDIMENTO PENALE** all'estero, in uno dei Paesi ove la **GARANZIA** è operante, la **SOCIETÀ** assicura:
- le spese per l'assistenza di un interprete, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*";
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*";
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*". L'importo della cauzione è anticipato dalla **SOCIETA'** e è garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato deve essere restituito alla **SOCIETA'** entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la **SOCIETA'** calcola gli interessi al tasso legale corrente.

Le presenti **GARANZIE** riguardano i **SINISTRI** che insorgono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti:
- nelle ipotesi di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** o di **PROCEDIMENTO PENALE**: in tutti gli stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
- nelle ipotesi di **VERTENZE CONTRATTUALI**: in tutti i Paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- nell'ipotesi di opposizione alle **SANZIONI AMMINISTRATIVE**: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

1.2 - DIFESA PENALE

L'**ASSICURATO** è tutelato se, in relazione all'attività dichiarata in **POLIZZA**:
- è sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE** per **DELITTO** colposo o per **CONTRAVVENZIONE** originato da atti commessi o attribuiti. La **GARANZIA** è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di **REATO**;
- è sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE** per **DELITTO** doloso, purché le persone assicurate siano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'**ASSICURATO** di denunciare il **SINISTRO** nel momento in cui ha inizio il **PROCEDIMENTO PENALE**. In tali ipotesi, la **SOCIETA'** rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza passa in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del **REATO** per qualsiasi altra causa. Sono compresi, a parziale deroga di quanto

stabilito al successivo capitolo *"Esclusioni"*, i **PROCEDIMENTI PENALI** derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli **ASSICURATI** di denunciare il **SINISTRO** nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'**ASSICURATO** ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la **SOCIETÀ**, nell'attesa della definizione del giudizio, anticipa le spese legali e/o **PERITALI**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*. Se sono accertati nei confronti degli **ASSICURATI** elementi di responsabilità per dolo, con sentenza definitiva, la **SOCIETA'** richiede agli stessi il **RIMBORSO** di tutti gli oneri (spese legali e/o **PERITALI**) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;
- deve presentare opposizione davanti al giudice competente per l'Ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro come **SANZIONE AMMINISTRATIVA**, a parziale deroga di quanto stabilito al successivo capitolo *"Esclusioni"*. La **GARANZIA** non opera per violazioni di norme in materia fiscale/tributaria.

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che la GARANZIA comprende il ricorso o l'opposizione a sanzioni per la presunta inosservanza degli obblighi ed adempimenti dei seguenti decreti:

- Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.: in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 155/97: a tutela del titolare dell'industria alimentare e del responsabile delegato dal titolare in quanto dipendente dell'azienda;
- Decreto Legislativo n. 196/03, Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.: normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Decreto Legislativo n. 231/01 e s.m.i.: ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") in tema di Responsabilità amministrativa da reato.

Oltre che a favore del **CONTRAENTE**, le **GARANZIE** di cui sopra operano a favore di:

- per le Ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, i dipendenti iscritti al Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- per le Società di Persone: i soci, i dipendenti iscritti al Libro Unico del Lavoro, i familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori dell'impresa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, svolta per conto del **CONTRAENTE**;
- per le Società di Capitale: il legale rappresentante, gli amministratori, i dipendenti iscritti al Libro Unico del Lavoro e tutti gli altri collaboratori dell'impresa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, svolta per conto del **CONTRAENTE**;
- altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del **CONTRAENTE** oppure loro imputa le attività da lui svolte.

1.3 - CONSULENZA TELEFONICA

È sempre operante il servizio di *Consulenza Legale Telefonica* che offre una consulenza telefonica nell'ambito delle materie attinenti alle coperture previste in **POLIZZA**.

L'**ASSICURATO** può accedere al servizio tramite numero verde 800.666.000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00, da cui l'**ASSICURATO** può ottenere:
- consulenza legale al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- informazioni sul contenuto delle **GARANZIE** e sulle modalità per accedere efficacemente alle

prestazioni previste dalla **POLIZZA** (iter per la denuncia dei **SINISTRI** o per l'utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.);
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'**ASSICURATO** deve prestare testimonianza davanti agli organi di Polizia o della magistratura inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può acquistare le seguenti **GARANZIE** con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

2.1 - DIFESA CIVILE

La **GARANZIA** prevede una tutela dell'**ASSICURATO** in relazione all'attività di impresa dichiarata in **POLIZZA** se:

a) subisce **DANNI EXTRACONTRATTUALI** dovuti a **FATTO ILLECITO** di terzi;

b) deve sostenere controversie relative a richieste di **RISARCIMENTO** di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La tutela opera se presente in **POLIZZA** la **GARANZIA** "*RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI*" della **SEZIONE** "*Responsabilità Civile*". La tutela opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto per spese di resistenza e di soccombenza(3) dalla predetta **GARANZIA** *"R.C.T."*
Se la **GARANZIA** *"R.C.T"* non può essere attivata in quanto non operante nel caso in esame, la tutela legale opera a primo rischio.

c) deve sostenere controversie di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale nascenti da pretese per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte. A titolo puramente esemplificativo e non limitativo si comprendono:
- vertenze relative a contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi commissionati e/o ricevuti;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione / proprietà o ad altri diritti reali riguardanti l'immobile identificato in **POLIZZA** ove viene svolta l'attività; viene automaticamente compresa in **GARANZIA** un'ulteriore ubicazione di proprietà od in uso al **CONTRAENTE/ASSICURATO**;
- controversie relative all'acquisto, costruzione e alla vendita degli immobili oggetto dell'attività;
- controversie relative a contratti individuali di lavoro, riferite a dipendenti iscritti a libro paga Libro Unico del Lavoro, collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Sono altresì comprese le vertenze con agenti e rappresentanti con mandato di esclusiva;
- controversie nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

Oltre che a favore del **CONTRAENTE**, le **GARANZIE** di cui alle lettere a) e b) del presente articolo operano a favore di:

- per le Ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, i dipendenti iscritti al Libro Unico del Lavoro, ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;

- per le Società di Persone: i soci, i dipendenti iscritti al Libro Unico del Lavoro, i familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori dell'impresa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, svolta per conto del **CONTRAENTE**;

- per le Società di Capitale: il legale rappresentante, gli amministratori, i dipendenti iscritti a libro al Libro Unico del Lavoro e tutti gli altri collaboratori dell'impresa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, svolta per conto del **CONTRAENTE**;

- altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del **CONTRAENTE** oppure loro imputa le attività da lui svolte.

2.2 - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 1 DENUNCIA

La **GARANZIA** "*DIFESA CIVILE*", viene estesa alle **VERTENZE CONTRATTUALI** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'**ASSICURATO**, compreso il recupero di crediti, che insorgono e devono essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Il limite è di 1 (un) **SINISTRO** per annualità assicurativa.
La **GARANZIA** vale anche per le spese legali relative all'intervento della **SOCIETA'**, direttamente o per mezzo di professionisti da essa incaricati.

2.3 - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 2 DENUNCE

La **GARANZIA** "*DIFESA CIVILE*", viene estesa alle **VERTENZE CONTRATTUALI** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'**ASSICURATO**, compreso il recupero di crediti, che insorgono e devono essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Il limite è di 2 (due) **SINISTRI** per annualità assicurativa.

La **GARANZIA** vale anche per le spese legali relative all'intervento della **SOCIETA'**, direttamente o per mezzo di professionisti da essa incaricati.

2.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE VERTENZE CONTRATTUALI
(solo in abbinamento alle GARANZIE "*VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI*")

Le **GARANZIE** "VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI – 1 DENUNCIA" e "VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI – 2 DENUNCE" vengono estese alle **VERTENZE CONTRATTUALI** processualmente trattate ed eseguite in un paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera. Le **VERTENZE CONTRATTUALI** sono relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'**ASSICURATO**. È compreso il recupero di crediti.

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili:
- le sedi di imprese fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- le imprese che operano nel settore edile;
- le imprese che operano in settori diversi da:
  - industria;
  - artigianato;
  - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
  - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi;
  - servizi di spedizione, logistica, trasporto;
  - le imprese con numero di addetti uguale o superiore a 250.

La **SOCIETÀ** non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che devono presentarsi nel corso o alla fine della **VERTENZA**, fatta eccezione per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati (avvocati e periti).

Non sono assicurate:
- le controversie relative a **SANZIONI AMMINISTRATIVE** di natura pecuniaria, se la somma ingiunta, per singola violazione, è inferiore a € 500.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal **CONTRATTO**.*

4.1 - ESCLUSIONI

La copertura assicurativa è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per le imputazioni penali che derivano da violazioni di legge in tali materie e fatto salvo, ove previsto, il ricorso/opposizione alle **SANZIONI AMMINISTRATIVE**;
- controversie e **PROCEDIMENTI PENALI** riferibili a beni immobili indicati in **POLIZZA** diversi da quelli indicati in copertura all'art. 2.1 lett c);
- operazioni relative all'acquisto e vendita di veicoli in genere;
- controversie e **PROCEDIMENTI PENALI** derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aerei in genere;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'**ASSICURATO** effettui, salvo quanto previsto dalle estensioni di **GARANZIA** sottoscritte;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda;
- controversie di natura contrattuale con la **SOCIETÀ**.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, le **GARANZIE** prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito indicati.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia:

- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);**
- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO e € 500 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo SINISTRO.**

TABELLA 1

Applicazione dei limiti di INDENNIZZO

GARANZIA	Prestazione	Limite di INDENNIZZO
Tutte le **GARANZIE**	Spese per assistenza interprete	10 ore lavorate
Tutte le **GARANZIE**	Spese relative a traduzioni	€ 1.000

Tutte le **GARANZIE**	Anticipo della cauzione	€ 10.000
Tutte le **GARANZIE**	Difesa penale: anticipo spese legali e/o peritali	€ 2.000
Tutte le **GARANZIE**	Scelta del legale: onorario del legale non residente presso il circondario del tribunale	Massimo € 3.000 per gli onorari del domiciliatario per **SINISTRO** e per anno

L'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito è estesa a due tentativi.

Cosa fare in caso di Sinistro?

5 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

La **SOCIETÀ** gestisce i **SINISTRI** di Tutela Legale, cui devono essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai **SINISTRI**.

5.1 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO

Il **SINISTRO** si intende insorto nel momento in cui l'**ASSICURATO**, la controparte o un terzo iniziano a violare norme di legge o contrattuali.

In caso di **VERTENZA** tra più **ASSICURATI**, nell'ambito dello stesso **CONTRATTO**, la **GARANZIA** è prestata solo a favore del **CONTRAENTE**.

La **GARANZIA** riguarda i **SINISTRI** che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della **POLIZZA**, se si tratta di controversia relativa a **RISARCIMENTO** di **DANNI EXTRACONTRATTUALI**, di **PROCEDIMENTO PENALE** di opposizione alle **SANZIONI AMMINISTRATIVE**;
- trascorsi 60 giorni dalla stipulazione della **POLIZZA** negli altri casi;

La **GARANZIA** si estende ai **SINISTRI** che insorgono durante il periodo di validità del **CONTRATTO** dei quali l'**ASSICURATO** è venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione del **CONTRATTO** stesso e che siano stati denunciati alla **SOCIETÀ** nei termini previsti dalla legge.

La **SOCIETÀ** gestisce a tutti gli effetti un unico **SINISTRO**, in presenza di:
- **VERTENZE**, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolte una o più persone assicurate.

Se il **CONTRATTO** è emesso in sostituzione di analogo **CONTRATTO** precedentemente in essere con la **SOCIETÀ** per i medesimi **RISCHI** e purché il **CONTRATTO** sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la **GARANZIA** assicurativa riguarda i SINISTRI che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo **CONTRATTO**.

Nelle **VERTENZE** relative a **CONTRATTO** di lavoro subordinato/parasubordinato, in caso di interruzione del rapporto, l'**INSORGENZA** si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nell'ipotesi di **VERTENZE** aventi per oggetto controversie di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale, se l'inadempienza si riferisce a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'**ASSICURATO**, si intendono comprese in **GARANZIA** anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle **GARANZIE** di **POLIZZA**.

La **GARANZIA** opera anche prima della notifica all'**ASSICURATO** della "Informazione di garanzia", nei casi di "Presentazione spontanea" [4], di "Invito a presentarsi" [5] e di "Accompagnamento coattivo" [6].

Cos'è l'"informazione di garanzia"?

È una comunicazione inviata dal Pubblico Ministero al soggetto indagato con cui si avvia il PROCEDIMENTO PENALE e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del REATO contestato (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la GARANZIA di POLIZZA rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

5.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'**ASSICURATO** deve tempestivamente denunciare il **SINISTRO** alla **SOCIETÀ** attraverso una delle seguenti modalità:

- denuncia telefonica: l'**ASSICURATO** può accedere a tale servizio contattando la **SOCIETÀ** dall'Italia al Numero Verde 800.666.000, dall'estero il numero +39 02 61290887, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
- denuncia scritta tramite e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it o per posta ordinaria a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa – Via - Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.

La **SOCIETÀ**:

- raccoglie la richiesta (denuncia di **SINISTRO**);
- indica i documenti necessari per attivare la **GARANZIA** in funzione della tipologia di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso:
- rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'**ASSICURATO**, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'**ASSICURATO** deve far pervenire tempestivamente alla **SOCIETÀ** copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di **SINISTRO** e ogni notizia utile alla gestione del suo caso, entro i termini utili per la sua difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** può indicare un legale - residente in una località facente parte del circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, se il tentativo di bonaria definizione non ha esito positivo. In alternativa può sempre indicare un legale non residente nel Circondario del Tribunale competente per il quale si applicano i "*Limiti di Indennizzo*" precedentemente indicati.

La scelta del legale fatta dall'**ASSICURATO** è operante fin dalla fase stragiudiziale, se si verifica una situazione di conflitto di interessi con la **SOCIETÀ**.

5.3 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** [7] gestisce la fase stragiudiziale e svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o tramite professionisti da essa incaricati.

Se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'**ASSICURATO** hanno possibilità di successo e in ogni caso quando è necessaria la difesa in sede penale, la **SOCIETÀ** trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente capitolo "*Obblighi in caso di sinistro*".

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la **SOCIETÀ**; agli stessi l'**ASSICURATO** rilascia le necessarie procure.

L'**ASSICURATO**, senza preventiva autorizzazione della **SOCIETÀ**, non può concordare direttamente con la controparte alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'**ASSICURATO** di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla **SOCIETÀ**, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

La **SOCIETÀ** non è responsabile dell'operato di legali e periti.

La **SOCIETÀ** non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**ASSICURATO**.

5.5 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**ASSICURATO** e la **SOCIETÀ** sulla gestione delle prestazioni, sia l'**ASSICURATO** sia la **SOCIETÀ** possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle **PARTI** o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte soccombente. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**ASSICURATO**, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**ASSICURATO** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla **SOCIETÀ**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a alla **SOCIETÀ** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte.

5.6 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi spettano esclusivamente all'**ASSICURATO**, mentre spetta alla **SOCIETA'** quanto liquidato a favore anche dello stesso **ASSICURATO** giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

5.7 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della **GARANZIA** e valutate le spese sostenute dall' **ASSICURATO**, la **SOCIETA'** entro 30 giorni:

- paga l'**INDENNIZZO**;
- comunica i motivi per cui l'**INDENNIZZO** non può essere pagato.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	CONTATTI
Segnalare tempestivamente l'accaduto alla SOCIETA' e trasmetterle tutti gli atti e i documenti necessari	DENUNCIA TELEFONICA: Numero Verde 800.666.000 dall'estero +39 02 61290887 attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00. DENUNCIA SCRITTA: - posta elettronica: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it. - posta ordinaria: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa – Via - Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO

NOTE E NORMATIVE

*In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nella presente **SEZIONE** delle Condizioni di Assicurazione.*

(1) **Riferimento al D.Lgs. 276/03**

(2) **Articolo 1917 del Codice Civile - Assicurazione della responsabilità civile**
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

(3) **Articolo 1917 del Codice Civile - Assicurazione della responsabilità civile**
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

(4) **Articolo 374 del Codice di Procedura Penale**

(5) **Articolo 375 del Codice di Procedura Penale**

(6) **Articolo 376 del Codice di Procedura Penale**

(7) **Articolo 164 codice delle assicurazioni private**

Vittoria con te

Aziende e artigiani

Sezione “TUTELA LEGALE IN”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento "Il contratto dalla A alla Z".*

- **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE**: è l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- **CONTROVERSIA**: lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal **DIRITTO CIVILE**.
- **DANNO EXTRACONTRATTUALE**: è il danno ingiusto derivante da un **FATTO ILLECITO**. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **DELITTO**: è un **REATO** punito con la multa o la reclusione. Può essere:
  - colposo, se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
  - preterintenzionale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
  - **DOLOSO**, se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di infrangere la legge.
- **DIRITTO CIVILE**: è una parte del diritto privato, che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **FATTO ILLECITO**: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dai casi di inadempimento contrattuale. Il fatto illecito è quindi: civile, se consiste nella violazione della legge civile; penale, se in violazione di norme penali; amministrativo, se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
- **FASE GIUDIZIALE**: la fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria
- **FRANCHIGIA**: importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.
- **LIBRO UNICO DEL LAVORO**: è il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
- **MASSIMALE**: la somma entro la quale la **SOCIETA'** risponde per ogni **SINISTRO**.
- **PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO**: periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in **POLIZZA** e la data di scadenza della **POLIZZA**.
- **PROCEDIMENTO PENALE**: procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la **GARANZIA** di **POLIZZA** rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
- **PROPRIETÀ INDUSTRIALE**: comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. I diritti di **PROPRIETÀ INDUSTRIALE** si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice della **PROPRIETÀ INDUSTRIALE** (CPI).
- **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE**: è l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della **CONTROVERSIA** tra le parti al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- **SANZIONE AMMINISTRATIVA**: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.
- **SPESE PERITALI**: spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
- **SOCCOMBENZA** (spese di): sono le spese che la parte che perde una causa civile ("parere soccombente") dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura queste spese

devono essere addebitate a una delle parti.

- **TRANSAZIONE**: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una **CONTROVERSIA**.
- **VERTENZA CONTRATTUALE: CONTROVERSIA** insorta a seguito del mancato rispetto di un obbligo derivante dal contratto.

Oggetto del Contratto

1 - Cosa è assicurato?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.*

1.1 - TUTELA IN AZIENDA

La **SOCIETÀ** assume a proprio carico, entro il **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA** e con i limiti indicati al Capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", le seguenti prestazioni:

Prestazioni di Tutela legale
La **SOCIETA'** assicura il **RISCHIO** di **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE** e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'**ASSICURATO**.
L'**ASSICURATO** è tutelato se:

- è sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE**, con i limiti previsti per i **DELITTI** dolosi all'articolo "*ESCLUSIONI*";
- deve presentare opposizione avanti l'Autorità competente contro una **SANZIONE AMMINISTRATIVA** per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria

La **GARANZIA** assicura il **CONTRAENTE** e le seguenti persone:

- per le ditte individuali e le imprese familiari:
  - il titolare,
  - i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell'attività,
  - i soggetti iscritti nel **LIBRO UNICO DEL LAVORO**,
  - i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti,
- per le società di persone:
  - i soci,
  - i soggetti iscritti nel **LIBRO UNICO DEL LAVORO**,
  - i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti,
- per le società di capitale:
  - il legale rappresentante e gli amministratori,
  - i soci lavoratori,
  - i soggetti iscritti nel **LIBRO UNICO DEL LAVORO**;
  - i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.

Se l'**ASSICURATO** presenta opposizione davanti all'Autorità competente contro una **SANZIONE AMMINISTRATIVA** per la presunta inosservanza di una norma di legge, oltre ai soggetti sopra indicati, la **GARANZIA** copre anche le altre persone a cui la legge:

- attribuisce funzioni di rappresentanza del **CONTRAENTE**,
- oppure imputa loro le attività svolte dall'azienda, come ad esempio;
  - i responsabili del servizio di prevenzione e protezione,
  - i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro,
  - i membri dell'organismo di vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

Per tali eventi, la **SOCIETA'** offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, le spese legali, le **SPESE PERITALI**, investigative e processuali necessarie per affrontare il procedimento penale o amministrativo in ogni sua fase, fino all'importo del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA** e con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

A titolo esemplificativo la GARANZIA vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) e Regolamento Europeo Privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016, GDPR), in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), e successive integrazioni e modifiche in tema di Responsabilità amministrativa da reato;
- Decreto Legislativo 193/2007 ("HACCP" – Decreto Legislativo 193/2007), successive integrazioni e modifiche in tema di Controlli in materia di sicurezza alimentare;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.

Prestazioni per Perdite pecuniarie da "sicurezza, privacy e cyber"
La **SOCIETA'** assicura il **RISCHIO** delle perdite economiche subite dal **CONTRAENTE** per:

- **Rimozione contenuti lesivi della reputazione** a seguito di attacco cyber tramite l'utilizzo di un fornitore selezionato dalla **SOCIETA'**. La **SOCIETA'** rimborsa le spese sostenute dal **CONTRAENTE** per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione, quella del legale rappresentante o del titolare, a seguito di un attacco informatico o di un furto d'identità che comporta l'accesso non autorizzato a:
  - sistemi informatici aziendali;
  - account aziendali di posta elettronica;
  - profili aziendali su siti web o social media.

  La prestazione opera entro i limiti indicati al successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" e se il **CONTRAENTE** ha enunciato l'attacco informatico, il furto d'identità o l'accesso non autorizzato alle autorità competenti.

  A titolo esemplificativo e non esaustivo, la **GARANZIA** vale per:
  - deindicizzare i contenuti dai motori di ricerca (ad esempio: Google);
  - richiedere la chiusura di profili falsi;
  - rimuovere contenuti di tipo testo, immagini, video e audio;
  - svolgere attività di "positive SEO" ossia costruire contenuti ottimizzati per i motori di ricerca volti ad oscurare la visibilità di risultati di ricerca non graditi.

- **Modello organizzativo riparatorio** Decreto Legislativo 231/2001. Se l'**ASSICURATO** è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e in seguito alle indagini risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni interdittive in materia di D. Lgs. 231/01, la **SOCIETA'** rimborsa le spese per:
  - redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione;
  - predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative;
  - la consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'**ASSICURATO**.

  La prestazione opera per **SINISTRO** e entro i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- **Piano di rimedio a un "Data Breach"**: in caso di violazione dei dati personali per la quale l'**ASSICURATO** è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, la **SOCIETA'** rimborsa le spese sostenute al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, entro i limiti indicati al successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" per:

- redigere un piano di azioni di rimedio all'evento di Data Breach e di mitigazione del rischio;
- la consulenza necessaria per l'implementazione o la revisione della privacy policy, della cookie policy e dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web del **CONTRAENTE**.

1.2 - CONSULENZA TELEFONICA

È sempre operante la prestazione di *"Consulenza Legale Telefonica"* che offre una consulenza telefonica nell'ambito delle materie attinenti alle coperture previste in **POLIZZA**.

L'**ASSICURATO** potrà accedere a tale servizio contattando la **SOCIETA'** al Numero Verde 800.666.000 o dall'estero con il numero +39 02 61290887, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:

- affrontare una **CONTROVERSIA** di natura legale;
- impostare correttamente le comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide);
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

1.3 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO

Un **SINISTRO** rientra nell'oggetto della **GARANZIA** se è avvenuto nel **PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO**.

La **GARANZIA** è estesa agli eventi avvenuti nel **PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO** ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.

In caso di **CONTROVERSIA** tra **CONTRAENTE** e un'altra persona assicurata la **GARANZIA** viene prestata solo a favore del **CONTRAENTE**.

L'assicurazione opera anche prima della notifica all'**ASSICURATO** dell'informazione di garanzia, nei casi di "presentazione spontanea" (1), "invito a presentarsi" (2) e "accompagnamento coattivo" (3).

Cos'è l'"informazione di garanzia"?

È una comunicazione inviata dal Pubblico Ministero al soggetto indagato con cui si avvia il PROCEDIMENTO PENALE e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del REATO contestato (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la GARANZIA di POLIZZA rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Carenza
Per le **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale, e per le garanzie previste dall'estensione facoltativa *"Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza sleale"*, un **SINISTRO** è considerato in **GARANZIA** se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'**ASSICURAZIONE** (periodo di carenza). Questa limitazione non vale se:

- la **POLIZZA** sostituisce un precedente **CONTRATTO** in essere con la **SOCIETÀ**,
- per la copertura dei medesimi **RISCHI**,
- e che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

Per la **GARANZIA** *"PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA"* un **SINISTRO** è considerato in **GARANZIA** se avviene almeno 180 giorni dopo la decorrenza dell'**ASSICURAZIONE** (periodo di carenza). Questa limitazione non vale se:

- la **POLIZZA** sostituisce un precedente **CONTRATTO** in essere con la **SOCIETA'**,
- per la copertura dei medesimi **RISCHI**,
- e che ha avuto una durata di almeno 180 giorni.

Data del sinistro
Per determinare la data in cui si verifica un **SINISTRO**, si considera:

- la data del primo evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per **DANNI EXTRACONTRATTUALI** subiti o causati dall'**ASSICURATO**;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a **SANZIONI AMMINISTRATIVE**;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione da parte della **SOCIETA'** di responsabilità civile, in caso di

citazione in giudizio di tale soggetto;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di **CONTRATTO**, da parte dell'**ASSICURATO**, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la **SOCIETA'** prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Validità territoriale
Le **GARANZIE** operano per i **SINISTRI** che insorgono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
- di tutti gli Stati d'Europa, nel caso di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** o di **PROCEDIMENTO PENALE**;
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nel caso di **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale e per le **CONTROVERSIE** che riguardano la proprietà intellettuale e la concorrenza sleale;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

La prestazione di "*Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber*" opera per gli eventi denunciati presso l'Autorità competente in Italia.
Il servizio assicurativo di "*Consulenza legale telefonica*" opera per **SINISTRI** avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può acquistare le seguenti **GARANZIE** con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni ed eventuali limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

2.1 - RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI

La **GARANZIA** *"TUTELA IN AZIENDA"*, in caso di **PROCEDIMENTO PENALE**, opera anche per fatti posti in essere fino a due anni prima della data di decorrenza della **POLIZZA**, ma di cui si è avuto conoscenza nel **PERIODO DI VALIDITÀ** del **CONTRATTO**.

Per determinare quando è stato posto in essere il fatto, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'**ASSICURATO**.

2.2 - TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI

La **SOCIETA'** tutela i diritti dell'**ASSICURATO** per eventi relativi all'attività d'impresa svolta dal **CONTRAENTE**.

La **GARANZIA** assicura il **CONTRAENTE** e le seguenti persone:

- per le ditte individuali e le imprese familiari:
  - il titolare,
  - i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell'attività,
  - i soggetti iscritti nel **LIBRO UNICO DEL LAVORO**,
  - i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti,
- per le società di persone:
  - i soci,
  - i soggetti iscritti nel **LIBRO UNICO DEL LAVORO**,
  - i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti,

- per le società di capitale:
  - il legale rappresentante e gli amministratori,
  - i soci lavoratori,
  - i soggetti iscritti nel **LIBRO UNICO DEL LAVORO**,
  - i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.

La **GARANZIA** opera per:

- ottenere assistenza legale per un **DANNO EXTRACONTRATTUALE** subito dall'**ASSICURATO** a causa di **FATTO ILLECITO** di terzi, fino all'importo del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**;

- difendersi da richieste di **RISARCIMENTO** di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto **FATTO ILLECITO** dell'**ASSICURATO**. Questa **GARANZIA** opera alle seguenti condizioni:
  - in presenza di una copertura assicurativa per la responsabilità civile che copre l'evento: la **GARANZIA** di tutela legale copre le spese di resistenza e di **SOCCOMBENZA** [4] a seguito dell'intervento dell'assicurazione di responsabilità civile. Tali spese sono indennizzate entro la **SOMMA ASSICURATA** per la tutela legale e con i limiti indicati al Capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*;
  - in presenza di una copertura assicurativa per la responsabilità civile che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto: la **GARANZIA** di tutela legale copre le spese di resistenza e **SOCCOMBENZA** entro la **SOMMA ASSICURATA** per la tutela legale;
  - in presenza di una copertura assicurativa per la responsabilità civile che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, eccetto il dolo dell'**ASSICURATO**, o perché prevede una **FRANCHIGIA** o uno **SCOPERTO**: la **GARANZIA** di tutela legale opera in primo rischio, e per **SINISTRO**, per le spese di resistenza e **SOCCOMBENZA** entro i limiti indicati al successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*;
  - in assenza di una copertura assicurativa per la responsabilità civile: la **GARANZIA** opera in primo rischio, e per **SINISTRO**, per le spese di resistenza e **SOCCOMBENZA** entro i limiti indicati al successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

- richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'impresa che assicura il rischio della responsabilità civile, entro il limite indicato, per **SINISTRO**, al successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

In relazione a tali eventi, la **SOCIETA'** assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, **PERITALI**, investigative e processuali necessarie per la **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE** e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo della **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**.

2.3 - PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO

La **SOCIETA'** tutela i diritti del **CONTRAENTE** per eventi relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

La **GARANZIA** opera per affrontare **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:
- forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal **CONTRAENTE** a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal **CONTRAENTE** e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
- vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel **LIBRO UNICO DEL LAVORO**, con lavoratori con contratto di somministrazione, agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del **CONTRAENTE**;
- diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.

In relazione a tali eventi, la **SOCIETA'** assume a proprio carico o rimborsa le **SPESE** legali, **PERITALI**, investigative e processuali necessarie per la **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE** e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA** e alle condizioni stabilite dal presente **CONTRATTO**.

Sono escluse le spese indicate al seguente all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

2.4 - PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT

La **SOCIETA'** tutela i diritti del **CONTRAENTE** per eventi relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

La **GARANZIA** opera per affrontare **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:
- forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal **CONTRAENTE** a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal **CONTRAENTE** e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
- forniture di beni o prestazioni di servizi a clienti, compreso il recupero di crediti.

In relazione a tali eventi, la **SOCIETA'** assume a proprio carico le **SPESE** legali, **PERITALI** e investigative necessarie per la sola **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE**, per un massimo di due (2)

casi avvenuti in ciascun anno assicurativo. La **SOCIETA'** assume a proprio carico o rimborsa le **SPESE** legali, **PERITALI**, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in uno (1) dei due (2) casi sopra indicati per ciascun anno assicurativo, a condizione che il valore economico della **CONTROVERSIA** sia pari o superiore a 3.000 euro.

La **SOCIETA'** assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA** e alle condizioni stabilite dal presente **CONTRATTO**.

Sono escluse le spese indicate al seguente all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

2.5 - CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO

La **SOCIETA'** tutela i diritti del **CONTRAENTE** per eventi relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

La **GARANZIA** opera per affrontare **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal **CONTRAENTE** a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).

In relazione a tali eventi, la **SOCIETA'** assume a proprio carico le **SPESE** legali, **PERITALI** e investigative necessarie per la sola **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE**, per un massimo di cinque (5) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo. La **SOCIETA'** assume a proprio carico o rimborsa le **SPESE** legali, **PERITALI**, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di due (2) casi, dei cinque (5) sopra indicati, in ciascun anno assicurativo.

La **SOCIETA'** assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA** e alle condizioni stabilite dal presente **CONTRATTO**.

Sono escluse le spese indicate al seguente articolo *"ESCLUSIONI"*.

2.6 - CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO

La **SOCIETA'** tutela i diritti del **CONTRAENTE** per eventi relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

La **GARANZIA** opera per affrontare **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal **CONTRAENTE** a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).

In relazione a tali eventi, la **SOCIETA'** assume a proprio carico le **SPESE** legali, **PERITALI** e investigative necessarie per la sola **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE**, per un massimo di dieci (10) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo. La **SOCIETA'** assume a proprio carico o rimborsa le **SPESE** legali, **PERITALI**, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di due (2) casi, dei dieci (10) sopra indicati, in ciascun anno assicurativo.

La **SOCIETA'** assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA** e alle condizioni stabilite dal presente **CONTRATTO**.

Sono escluse le spese indicate al seguente articolo *"ESCLUSIONI"*.

2.7 - CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO

La **SOCIETA'** tutela i diritti del **CONTRAENTE** per eventi relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

La **GARANZIA** opera per affrontare **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal **CONTRAENTE** a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).

In relazione a tali eventi, la **SOCIETA'** assume a proprio carico le **SPESE** legali, **PERITALI** e investigative necessarie per la sola **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE**, per un massimo di tre (3) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all'importo del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA** e alle condizioni stabilite dal presente **CONTRATTO**.

Sono escluse le spese indicate al seguente articolo *"ESCLUSIONI"*.

2.8 - PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA

La **SOCIETA'** tutela i diritti del **CONTRAENTE** per eventi relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

La **GARANZIA** opera per :

- affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni. La **GARANZIA** opera se il **CONTRAENTE** necessita dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall'art. 12 del codice del processo tributario[5] in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
- affrontare **CONTROVERSIE** con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.

Sono escluse le spese indicate al seguente all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

2.9 - PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA

La **SOCIETA'** tutela i diritti del **CONTRAENTE** per eventi relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

La **GARANZIA** opera per :

- sostenere un'azione legale in giudizio per il **RISARCIMENTO** di danni subiti per **FATTO ILLECITO** di terzi in tema di diritto di **PROPRIETÀ INDUSTRIALE** regolarmente registrata o brevettata secondo la normativa vigente, e in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale, solo se le richieste dell'**ASSICURATO** sono integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo;
- resistere a un'azione legale in giudizio per il **RISARCIMENTO** di danni provocati a terzi per un presunto **FATTO ILLECITO** dell'**ASSICURATO**, in tema di diritto di **PROPRIETÀ INDUSTRIALE**, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni da concorrenza sleale, solo se le richieste di controparte sono integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo.

In relazione a tali eventi, la **SOCIETA'** assume a proprio carico o rimborsa le **SPESE** legali, **PERITALI**, investigative e processuali necessarie per affrontare l'azione in giudizio, fino alla metà dell'importo del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, e comunque non oltre l'importo un massimo per **SINISTRO** indicato nel dettaglio al seguente capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*, e alle condizioni stabilite dal presente **CONTRATTO**.

Sono escluse le spese indicate al seguente all'articolo *"ESCLUSIONI".*

OPZIONE CON RIDUZIONE DEL PREMIO

2.10 - ESCLUSIONE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A 3.000 EURO

Con questa opzione, che prevede una riduzione del **PREMIO**, il **CONTRAENTE** sceglie di escludere dalle **GARANZIE** previste dal **CONTRATTO** tutte le **CONTROVERSIE** e i procedimenti che hanno un valore economico inferiore a 3.000 euro.

L'opzione è riportata in **POLIZZA**.

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili:
- le sedi di imprese fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
- le imprese che operano nel settore edile;
- le imprese che operano in settori diversi da:
  - industria;
  - artigianato;
  - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
  - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi;
  - servizi di spedizione, logistica, trasporto.

Le imprese con numero di addetti uguale o superiore a 250.

Non è assicurato il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, fatta eccezione per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati (avvocati e periti).

Le **GARANZIE** non operano per le **CONTROVERSIE** e procedimenti che riguardano immobili:

- in cui non viene svolta l'attività d'impresa,
- oppure ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati al precedente capitolo *"Che cosa è assicurato?"*.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA**, le **FRANCHIGIE**, gli **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti previsti dal **CONTRATTO**.*

4.1 - ESCLUSIONI

Tutte le **GARANZIE** escludono:

- eventi che derivano da fatto **DOLOSO** dell'**ASSICURATO**; se l'**ASSICURATO** è indagato o imputato per delitto **DOLOSO**, la **GARANZIA** opera solo se l'**ASSICURATO** viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato [6], derubricazione del reato da **DOLOSO** a colposo o se interviene la prescrizione del **REATO** [7] o il procedimento si conclude con patteggiamento [8];
- **CONTROVERSIE** e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- **CONTROVERSIE** che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le **CONTROVERSIE** con inquilini che riguardano immobili di proprietà del **CONTRAENTE** dati in locazione;
- **CONTROVERSIE** che riguardano contratti di leasing immobiliare;
- richieste di **RISARCIMENTO** di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
- **CONTROVERSIE** e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
- **CONTROVERSIE** e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi o serrate;
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- valore economico della **CONTROVERSIA** o valore della **SANZIONE AMMINISTRATIVA** al netto di oneri accessori e spese di notifica inferiore a 500 euro. La presente esclusione non è valida se è operante la **GARANZIA** "*ESCLUSIONE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A 3.000 EURO*".

Le **GARANZIE** sono inoltre escluse per

- la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e salvo quanto espressamente indicato nelle **GARANZIE** presenti in **POLIZZA**;
- **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale, salvo per quanto indicato nelle singole **GARANZIE** opzionali, se sottoscritte dal **CONTRAENTE**;
- **CONTROVERSIE** con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, salvo per la **GARANZIA** "Pacchetto fisco e previdenza", se sottoscritta dal **CONTRAENTE**;
- **CONTROVERSIE** e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nella **GARANZIA** "*PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA SLEALE*", se presente in **POLIZZA**.

La **SOCIETA'** non si fa carico delle spese:

- anche preventivate, non concordate con la **SOCIETA'**, secondo le regole previste al Capitolo *"Cosa fare in caso di sinistro?"*;
- per la gestione di una **CONTROVERSIA** prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'**ASSICURATO** a professionisti diversi da quelli autorizzati dalla **SOCIETA'**;
- del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati [9], in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
- di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, la **SOCIETA'** sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'**ASSICURATO** secondo il principio di solidarietà [10];
- rimborsate dalla controparte. Se la **SOCIETA'** ha anticipato tali spese, l'**ASSICURATO** deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il **RIMBORSO**;
- ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della **CONTROVERSIA**, se tale **CONTROVERSIA** si conclude con una **TRANSAZIONE** non concordata con la **SOCIETA'**;
- per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse

le **SPESE** diverse da quelle legali, **PERITALI** e processuali (come, ad esempio, gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- per gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'**ASSICURATO** esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
- pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

Per la **GARANZIA** "*TUTELA IN AZIENDA*", sono escluse:
- le **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** in genere;
- l'opposizione a **SANZIONI AMMINISTRATIVE** in materia fiscale e tributaria.

Per la **GARANZIA** "*DANNI EXTRACONTRATTUALI*" sono escluse:
- **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale, salvo quanto previsto per la chiamata in causa della **SOCIETA'** di responsabilità civile;
- richieste di risarcimento di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** avanzate da terzi, se l'**ASSICURATO** ha una assicurazione di responsabilità civile che non è in regola con il pagamento dei **PREMI**.

Per la **GARANZIA** "*PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO*" sono inoltre escluse le **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal **CONTRAENTE** a clienti.

In caso di **CONTROVERSIA** di lavoro nei confronti:
- di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del **CONTRAENTE**,
- e che avanza una richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente,

la **GARANZIA** vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

Per la **GARANZIA** "*PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT*" sono escluse:
- **CONTROVERSIE** di lavoro;
- **CONTROVERSIE** che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

Inoltre, se nei confronti del debitore del **CONTRAENTE** risultano:
- situazioni economiche pregiudizievoli,
- verifiche di carenza beni

o se risulta pendente:
- una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale
- attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti dalla **SOCIETA'**,

la **GARANZIA** non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Per la **GARANZIA** "*CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO*", sono escluse le **CONTROVERSIE**:
- di lavoro;
- con i fornitori;
- che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

Inoltre, se nei confronti del debitore del **CONTRAENTE** risultano:
- situazioni economiche pregiudizievoli,
- verifiche di carenza beni

o se risulta pendente:
- una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale
- attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti dalla **SOCIETA'**,

la **GARANZIA** non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Per la **GARANZIA** "*CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO*" sono escluse le **CONTROVERSIE**:
- di lavoro;
- con i fornitori;
- che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

Inoltre, se nei confronti del debitore del **CONTRAENTE** risultano:
- situazioni economiche pregiudizievoli,
- verifiche di carenza beni

o se risulta pendente:
- una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale,
- attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti dalla **SOCIETA'**,

la **GARANZIA** non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Per la **GARANZIA** "*CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO*" sono escluse le

CONTROVERSIE:
- di lavoro;
- con i fornitori;
- che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

Inoltre, se nei confronti del debitore del **CONTRAENTE** risultano:
- situazioni economiche pregiudizievoli,
- verifiche di carenza beni

o se risulta pendente:
- una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale
- attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti dalla **SOCIETA'**,

la **GARANZIA** non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Per la **GARANZIA** "*PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA*" sono esclusi:
- opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;
- procedimenti di natura fiscale e tributaria, se viene accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave così come definito dall'art. 5 del Decreto Legislativo 472/97;
- **CONTROVERSIE** che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.

Per la **GARANZIA** "*PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA*" sono escluse:
- richieste dell'**ASSICURATO** non vengono integralmente accolte, o viceversa se le richieste della controparte che ha agito in giudizio non vengono integralmente respinte;
- mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il **RISARCIMENTO** danni;
- **CONTROVERSIE** che si concludono con una **TRANSAZIONE** o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio;
- procedimenti di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di **PROPRIETÀ INDUSTRIALE**, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza;
- **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE**, salvo quelle espressamente indicate in **GARANZIA**.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

*Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, le condizioni di assicurazione prevedono l'applicazione di limiti di **INDENNIZZO** nei casi indicati di seguito.*

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata GARANZIA:
- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno; quindi, la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);**

- **limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO e € 500 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo SINISTRO.**

TABELLA 1
Applicazione dei Limiti di INDENNIZZO.

Riferimento (Capitolo – Articolo)	GARANZIA	Limite di INDENNIZZO
"Che cosa è assicurato?"	Anticipo delle spese in caso di procedimento penale per delitto **DOLOSO**	*€ 5.000 per **SINISTRO***
"Che cosa è assicurato?"	Rimborso perdite economiche subite per la rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber tramite l'utilizzo di un fornitore selezionato dalla **SOCIETA'**	Max € 3.000 per **SINISTRO**
"Che cosa è assicurato?"	Rimborso perdite economiche subite dal **CONTRAENTE** se l'**ASSICURATO** è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per presunta violazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 231/01.	Max € 5.000 per **SINISTRO**
"Che cosa è assicurato?"	Rimborso delle spese sostenute per ridurre l'impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali	Max € 5.000 per **SINISTRO**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI"* Richieste di **RISARCIMENTO DANNI EXTRACONTRATTUALI** avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto **FATTO ILLECITO** dell'**ASSICURATO**	Max € 5.000 per **SINISTRO** se L'**ASSICURATO** non ha una copertura di Responsabilità civile, o in presenza di tale copertura che non può essere attivata per motivi diversi da un'esclusione (eccetto il dolo dell'**ASSICURATO**), o perché prevede una **FRANCHIGIA** o uno **SCOPERTO**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI"* Citazione in giudizio della società assicuratrice della responsabilità civile	€ 2.500 per **SINISTRO**
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT"* rimborso spese legali, **PERITALI** e investigative necessarie per la sola **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE**	Max 2 **SINISTRI** per anno assicurativo

"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	"*CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO*" rimborso spese legali, **PERITALI** e investigative necessarie per la sola **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE**	Max 5 **SINISTRI** per anno assicurativo
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	*"CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO"* rimborso spese legali, **PERITALI** e investigative necessarie per la sola **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE**	Max 10 **SINISTRI** per anno assicurativo
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	"*CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO*" rimborso spese legali, **PERITALI** e investigative necessarie per la sola **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE**	Max 3 **casi** per anno assicurativo
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	"*PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA*" rimborso delle **SPESE** legali, **PERITALI**, investigative e processuali necessarie per affrontare l'azione in giudizio	Fino alla metà dell'importo del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, e comunque fino a un max di € 25.000 per **SINISTRO**

Per l'esecuzione forzata e per ciascun titolo esecutivo, le spese rientrano nella **GARANZIA** nel limite dei primi due tentativi.

Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, la **SOCIETA'** sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari.

Per la **GARANZIA** "*RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI*".

Se a favore dell'**ASSICURATO** opera un'altra assicurazione di tutela legale sottoscritta con un'altra Compagnia prima della **POLIZZA** sottoscritta con Vittoria Assicurazioni, la **POLIZZA** di Vittoria Assicurazioni opera a esaurimento del massimale della prima polizza.

Se le condizioni di **ASSICURAZIONE** della **POLIZZA** sottoscritta con un'altra Compagnia Assicurativa prevedono che la **GARANZIA** opera anch'essa in secondo rischio, la **GARANZIA** della **POLIZZA** di Vittoria Assicurazioni opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.

La **GARANZIE** A "*PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT*" non vale per l'azione in giudizio se il valore economico oggetto della **CONTROVERSIA** è inferiore a € 3.000.

La **GARANZIA** "*CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO*" non vale per l'azione in giudizio.

Cosa fare in caso di Sinistro?

5 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

La **SOCIETA'** gestisce i **SINISTRI** di tutela legale [(11)].

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'**ASSICURATO** deve tempestivamente denunciare il **SINISTRO** alla **SOCIETA'** attraverso una delle seguenti modalità:

- denuncia telefonica: l'**ASSICURATO** può accedere a tale servizio contattando la **SOCIETA'** dall'Italia al Numero Verde 800.666.000, dall'estero il numero +39 02 61290887, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
- denuncia scritta: tramite e-mail a: sinistri.tutelalegale@Vittoriaassicurazioni.it o per posta ordinaria a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa - via Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.

La **SOCIETA'**:
- raccoglie la richiesta (denuncia di **SINISTRO**);
- indica i documenti necessari per attivare la **GARANZIA** in funzione della tipologia di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso:
- rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'**ASSICURATO**, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'**ASSICURATO** deve far pervenire tempestivamente alla **SOCIETA'** copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di **SINISTRO** e ogni notizia utile alla gestione del suo caso, entro i termini utili per la sua difesa.

In caso di procedimento penale l'**ASSICURATO** è tenuto a denunciare il **SINISTRO** nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'**ASSICURATO** deve chiamare il numero verde 800.666.000 e fornire il numero di **POLIZZA** e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Per la prestazione "*Rimozione contenuti lesivi della reputazione*", l'**ASSICURATO** deve seguire le istruzioni fornite dalla **SOCIETA'** e dal fornitore selezionato dalla **SOCIETA'** incaricato a eseguire la prestazione, per individuare i contenuti da rimuovere.

5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO

La gestione del **SINISTRO** è riservata alla **SOCIETA'**[(12)], che prima dell'eventuale azione in giudizio:
- ricevuta la denuncia del **SINISTRO**, svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della **CONTROVERSIA**, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati [(13)]. A tal fine l'**ASSICURATO** deve rilasciare, se richiesto dalla **SOCIETA'**, apposita procura per la gestione della **CONTROVERSIA**;
- valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE**, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica.;

L'**ASSICURATO** può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con la **SOCIETA'**.

Successivamente, la **SOCIETA'** autorizza l'eventuale azione in giudizio e trasmette la pratica al legale designato:
- sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- negli altri casi se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'**ASSICURATO** presentano possibilità di successo. L'**ASSICURATO** comunica alla **SOCIETA'** le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire alla **SOCIETA'** di valutare le possibilità di successo.

Se la **SOCIETA'** ritiene che non ci sono possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'**ASSICURATO** che non condivide il parere della **SOCIETA'** può, in alternativa all'arbitrato [(14)], previsto nel successivo articolo "*DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO*", procedere comunque per proprio conto. In tal

caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere alla **SOCIETA'** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **MASSIMALE** previsto dalla **POLIZZA**.
Per la **FASE GIUDIZIALE,** la **SOCIETA'** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'**ASSICURATO** può indicare alla **SOCIETA'** un legale di propria fiducia. Se l'**ASSICURATO** non fornisce tale indicazione, la **SOCIETA'** può individuare direttamente il legale;
- l'**ASSICURATO** deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'**ASSICURATO** decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, la **SOCIETA'** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di procedimento penale per **DELITTO** doloso, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'**ASSICURATO** pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo o ai casi di patteggiamento [(15)] o **PRESCRIZIONE DEL REATO**.

La **SOCIETA'** gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (**SINISTRO** unico):

- in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;
- se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

✓ ***Regole da rispettare per avere diritto alle prestazioni***

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle **GARANZIE**, l'**ASSICURATO** deve rispettare le seguenti disposizioni:

- deve denunciare il **SINISTRO** appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
- deve aggiornare appena possibile la **SOCIETA'** su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare la **SOCIETA'** e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte della **SOCIETA'**. La **SOCIETA'** in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni;
- non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione della **SOCIETA'**, alcuna **TRANSAZIONE** o accordo per definire la **CONTROVERSIA** che preveda a carico della **SOCIETA'** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**ASSICURATO**. Se l'**ASSICURATO** procede senza autorizzazione, la **SOCIETA'** garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;

Per la **GARANZIA** "*TUTELA IN AZIENDA*" prestazione "*Rimozione contenuti lesivi della reputazione*", l'**ASSICURATO** deve rivolgersi esclusivamente al fornitore selezionato secondo le indicazioni fornite dalla **SOCIETA'**.

✓ ***Regole da rispettare per avere diritto alle prestazioni***

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle **GARANZIE**, l'**ASSICURATO** deve rispettare le seguenti disposizioni:

- deve denunciare il **SINISTRO** appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
- deve aggiornare appena possibile la **SOCIETA'** su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare la **SOCIETA'** e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte della **SOCIETA'**. La **SOCIETA'** in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni;
- non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione della **SOCIETA'**, alcuna

TRANSAZIONE o accordo per definire la **CONTROVERSIA** che preveda a carico della **SOCIETA'** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**ASSICURATO**. Se l'**ASSICURATO** procede senza autorizzazione, la **SOCIETA'** garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;

Per la **GARANZIA** "*TUTELA IN AZIENDA*" prestazione "Rimozione contenuti lesivi della reputazione", l'**ASSICURATO** deve rivolgersi esclusivamente al fornitore selezionato secondo le indicazioni fornite dalla **SOCIETA'**.

5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

La **SOCIETA'** non è responsabile dell'operato di legali e periti.

La **SOCIETA'** non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'**ASSICURATO**.

5.5 - ANTICIPO SPESE

Su richiesta dell'**ASSICURATO**,la **SOCIETA'**:

- anticipa le spese necessarie per un procedimento penale per **DELITTO** doloso, entro i limiti indicati al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*, in attesa della definizione del giudizio.
  L'importo anticipato va restituito alla **SOCIETA':**
  - se il procedimento si conclude con una sentenza o un provvedimento che non rientra tra quelli in copertura:
  - entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da cui risulta la non operatività della **GARANZIA**.

Il **CONTRAENTE** e l'**ASSICURATO** sono obbligati in solido alla restituzione di tali somme.

- anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, entro i limiti del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, con restituzione alla **SOCIETA'** entro 60 giorni dalla sua erogazione.

5.6 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**ASSICURATO** e la **SOCIETA'** sulla gestione delle prestazioni, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle **PARTI** o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'**ASSICURATO** e la **SOCIETA'** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le **PARTI**.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**ASSICURATO**, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**ASSICURATO** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla **SOCIETA'**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla **SOCIETA'** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **MASSIMALE** previsto in **POLIZZA**.

Se l'**ASSICURATO** intende in alternativa adire le vie giudiziarie, è tenuto preliminarmente a ricorrere al procedimento di mediazione [16].

5.7 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della **GARANZIA** e valutate le spese sostenute dall' **ASSICURATO**, la **SOCIETA'** entro 30 giorni:

- paga l'**INDENNIZZO**;
- comunica i motivi per cui l'**INDENNIZZO** non può essere pagato.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Segnalare tempestivamente l'accaduto alla **SOCIETA'** e trasmetterle tutti gli atti e i documenti necessari.	DENUNCIA TELEFONICA: Numero Verde 800.666.000 o dall'esterno al numero +39 02 61290887, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00. DENUNCIA SCRITTA - posta elettronica: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it - posta ordinaria: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa - Via Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate e i riferimenti agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione che precedono.

(1) **Articolo 374 del Codice di Procedura Penale**

(2) **Articolo 375 del Codice di Procedura Penale**

(3) **Articolo 376 del Codice di Procedura Penale**

(4) **Articolo 1917 del Codice Civile.**
Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(5) **Riferimento all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche**

(6) **Articolo 408 del Codice di Procedura Penale**

(7) estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. Non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel Codice Penale agli artt. 157-161

(8) è un procedimento speciale disciplinato dal Codice di Procedura Penale, (artt. 444 e successivi), che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle parti"). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.

(9) Riferimento al Decreto Ministeriale n.147/2022 e successive modifiche e integrazioni

(10) **Articolo 1292 Codice Civile**

(11) **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - Art. 164 - Modalità per la gestione dei sinistri**
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.
2.L'impresa può:
a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'Assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

(12) Riferimento all'articolo164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private -D.Lgs. 209/05

(13) Arbitrato: è una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia, o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.

(14) è un procedimento speciale disciplinato dal Codice di Procedura Penale, (artt. 444 e successivi), che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle parti"). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.

Vittoria con te

Aziende e artigiani

Sezione “CYBER RISK”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*Nelle presenti Condizioni di Assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento "Il contratto dalla A alla Z".*

- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. **L'ASSICURATO** è da intendersi il **CONTRAENTE.**

- **ATTACCO INFORMATICO**: un atto doloso, **MALWARE, ERRORE UMANO**, attacco **D.O.S., FURTO**, contro il **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO.**

- **ATTIVITÀ MULTIMEDIALE:** qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dell'**ASSICURATO**, l'utilizzo di social media o via e-mail.

- **ATTO DOLOSO**: qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un **DANNO** o di ottenere l'accesso illegittimo ai **DATI**, al **SISTEMA INFORMATICO** o alle **RETI** dell'**ASSICURATO.**

- **CIRCOSTANZA:**
  - qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'**ASSICURATO**, riguardante la condotta dell'**ASSICURATO** stesso, da cui può avere origine una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** in relazione ad un **EVENTO ASSICURATO** non noto all'**ASSICURATO** alla data di stipulazione della **POLIZZA**;
  - qualsiasi atto o fatto di cui l'**ASSICURATO** è a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** e/o ad un **EVENTO ASSICURATO**.

- **D.O.S. (DENIAL OF SERVICE)**: qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione **DATI** che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del **SISTEMA INFORMATICO** stesso e dei servizi di rete, esaurendone le risorse; sono inclusi nella definizione anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service).

- **DANNO**: alterazione, cancellazione o danneggiamento, di **DATI** quali, ad esempio, **INFORMAZIONI SENSIBILI** o **DATI PERSONALI**, presenti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**.

- **DATI**: qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

- **DATI PERSONALI**: si intendono informazioni utili ad identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

- **DIARIA**: l'importo che viene corrisposto interamente all'**ASSICURATO** per ogni giorno di interruzione totale della propria attività caratteristica.

- **DIPENDENTE**: qualsiasi persona che svolge lavoro o servizio per l'**ASSICURATO**, secondo un espresso o implicito contratto; questo include il personale esterno utilizzato dall'**ASSICURATO** al fine di fornire **SERVIZI** all'**ASSICURATO** e che operi nell'ambito della struttura aziendale e sotto la responsabilità dell'**ASSICURATO** stesso. Sono esclusi **DIRIGENTI** e **AMMINISTRATORI**.

- **DIRIGENTI E AMMINISTRATORI**: qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario, o altro personale, avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell'**ASSICURATO**.

- **ERRORE DI PROGRAMMAZIONE**: un errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del **SISTEMA INFORMATICO** e/o un'elaborazione errata dei **DATI**.

- **ERRORE UMANO**: un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un **DIPENDENTE**, che comporta un **DANNO**; non è considerato **ERRORE UMANO** la cancellazione di **DATI** o archivi.

- **ESPERTO**: qualsiasi persona fisica o giuridica nominata direttamente dalla **SOCIETÀ** e/o dal **SERVICE**

PROVIDER.

- **ESTORSIONE CYBER**: qualsiasi minaccia credibile da parte di un **TERZO** con l'intento di causare un **EVENTO ASSICURATO**, al fine di richiedere denaro all'**ASSICURATO**.

- **EVENTO ASSICURATO**: qualsiasi **ATTACCO INFORMATICO, RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ESTORSIONE CYBER**, Cyber crime come specificato nella **GARANZIA** *"CYBER CRIME"*.

- **FATTURATO**: volume di affari dichiarati per l'attività ai fini dell'IVA, al netto dell'IVA.

- **FRANCHIGIA**: l'importo contrattualmente pattuito definito in **POLIZZA** che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO** o per ogni danneggiato.

- **FRANCHIGIA TEMPORALE**: la parte di **DANNO** indennizzabile ai sensi di **POLIZZA**, espressa in ore di inattività, totale o parziale, successive al **SINISTRO**, che rimane a carico dell'**ASSICURATO**.

- **FURTO**: qualsiasi copia o appropriazione illecita di **INFORMAZIONI SENSIBILI, DATI PERSONALI** e **DATI**, dal **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**.

- **GUERRA**: si intende sia l'uso della forza fisica da parte di uno **STATO** contro un altro **STATO** o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione, sia l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni e / o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la **GUERRA** sia dichiarata o meno.

- **GUERRA INFORMATICA:** si intende l'uso di un **SISTEMA INFORMATICO** da parte o per conto di uno **STATO** per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un **SISTEMA INFORMATICO** di o in un altro **STATO**.

- **HARDWARE**: i componenti fisici di un qualunque **SISTEMA INFORMATICO** o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i **DATI**; è incluso il **SUPPORTO DATI**.

- **INFORMAZIONI SENSIBILI**: si intendono informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).

- **INFRASTRUTTURA**: qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e **SERVIZI** che servono al funzionamento del **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**.

- **INTERNET SERVICE**: insieme dei **SERVIZI** necessari all'uso di internet; a titolo **esemplificativo** ma non esaustivo sono compresi:
  - gli "internet providers", responsabili della fornitura del servizio e dell'**HARDWARE** necessario all'accesso e uso di internet;
  - fornitori di **SERVIZI DNS**;
  - altri fornitori di **SERVIZI**, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'**ASSICURATO**, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.

- **INTRANET**: una **RETE** di dati aziendale privata.

- **MALWARE**: qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**.

- **MARGINE DI CONTRIBUZIONE**: la differenza tra i ricavi (di vendita o dei **SERVIZI** erogati) e i costi variabili.

- **MASSIMALE DI POLIZZA**: l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa e rappresenta quindi l'obbligazione massima complessiva della **SOCIETÀ** per la totalità dei **SINISTRI**, per capitale, interessi e spese, che dovessero colpire una o più **GARANZIE** valorizzate in **POLIZZA** per ogni annualità assicurativa.

- **OUTSOURCING PROVIDER**: qualunque **TERZO**, nominato in Scheda di **POLIZZA**, che fornisce **SERVIZI IT** e Cloud contrattualmente definiti con l'**ASSICURATO**; non sono considerati **OUTSOURCING PROVIDER** i soggetti che forniscono **INTERNET SERVICE**, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.

- **PERIODO DI DENUNCIA POSTUMA**: il periodo di tempo, pari a 12 mesi, immediatamente successivo alla scadenza del **PERIODO DI ASSICURAZIONE**, entro il quale l'**ASSICURATO** può notificare alla **SOCIETÀ** le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** e/o **CIRCOSTANZE** notificate alla **SOCIETÀ** per la prima volta dopo la scadenza del **PERIODO DI ASSICURAZIONE** e riferite ad un **EVENTO ASSICURATO** commesso o che si presuma sia stato commesso durante il **PERIODO DI ASSICURAZIONE** indicato nella **POLIZZA**.

- **PERIODO DI ASSICURAZIONE**: il periodo, indicato in **POLIZZA**, durante il quale la **POLIZZA** è efficace.

- **PERIODO DI INDENNIZZO**: il periodo massimo, espresso in giorni consecutivi, che ha inizio al momento del **SINISTRO**, durante il quale i risultati economici dell'attività dell'**ASSICURATO** risentono delle conseguenze del **SINISTRO** stesso. Tale periodo, salvo quanto differentemente pattuito tra le **PARTI** e dichiarato in **POLIZZA**, ha una durata di 12 mesi.

- **PERIODO DI INTERRUZIONE**: il numero di giorni consecutivi durante il quale il **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** è parzialmente o totalmente indisponibile, e dura fino a quando il **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** riprende la sua completa funzionalità, ma comunque non oltre il termine del **PERIODO DI INDENNIZZO**.

- **PERIODO DI TUTELA**: periodo durante il quale i costi relativi alle attività monitoraggio del credito, di tutela dell'immagine e della reputazione dell'**ASSICURATO** vengono risarciti. Tale periodo, salvo quanto differente pattuito tra le **PARTI** e dichiarato in **POLIZZA**, ha una durata di 6 mesi.

- **RETE**: un gruppo di sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, **INTRANET** e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di **DATI**.

- **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**: qualsiasi richiesta da parte di un **TERZO** nei confronti dell'**ASSICURATO**, di risarcimento danni, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.

- **SERVICE PROVIDER**: il soggetto che fornisce all'**ASSICURATO**, in caso di **SINISTRO**, i **SERVIZI** tecnici e di consulenza per la risoluzione/gestione dello stesso.

- **SERVIZI**: eventuali servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del **SISTEMA INFORMATICO**.

- **SINISTRO**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la **GARANZIA** assicurativa e/o la prima **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** inviata all'**ASSICURATO**.

- **SISTEMA INFORMATICO**: l'**HARDWARE**, l'**INFRASTRUTTURA**, il software, i supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i **DATI**.

- **SPESE LEGALI**: eventuali costi, spese, compensi, per **ESPERTI**, avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell'**ASSICURATO** nelle opportune sedi.

- **STATO**: si intende **STATO** sovrano.

- **SUPPORTO DATI**: si intendono tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **DATI**.

- **TERRORISMO**: l'atto, compreso ma non limitato all'uso di forza o violenza e/o minaccia degli stessi, di qualunque persona o gruppo di persone, agenti individualmente o per conto o in connessione con un'organizzazione o un governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o per mettere le persone o parte di esse in stato di terrore.

- **TERZO**: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'**ASSICURATO**, **DIRIGENTI** e **AMMINISTRATORI**, **DIPENDENTI**.

Oggetto del Contratto

1 - Cosa è assicurato?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.*

In base alla scelta del **CONTRAENTE** indicata in **POLIZZA**, il tipo di copertura può essere: *"SMART"* o *"TOP"*.

1.1 - TIPO DI COPERTURA ''CYBER SMART''

Acquistabile esclusivamente dalle PMI (Piccole Medie Imprese) con FATTURATO non superiore a € 300.000, in possesso dei requisiti minimi di sicurezza informatica indicati nel dettaglio nell'apposito articolo.
La **SOCIETÀ**, fino al **MASSIMALE DI POLIZZA** ed alle condizioni che seguono, risarcisce o indennizza all'**ASSICURATO** quanto di seguito indicato, entro i limiti riportati nel Capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **GARANZIE** sono le seguenti:

- **ASSISTENZA MALWARE**

La **SOCIETÀ** mette a disposizione dell'**ASSICURATO** un **SERVICE PROVIDER** per la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook o Desktop utilizzati nell'esercizio dell'**ATTIVITÀ** assicurata, causati da introduzione di **MALWARE**, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che hanno operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop o nel **SISTEMA INFORMATICO** o nel sito web dell'**ASSICURATO**.
Il **SERVICE PROVIDER** provvede a mettere in comunicazione telefonica l'**ASSICURATO** con un tecnico informatico che:
- provvede a risolvere, se possibile, il malfunzionamento mediante intervento da "remoto";
- si reca presso l'Azienda assicurata nei casi in cui il malfunzionamento non è risolvibile mediante intervento da "remoto" e la **SOCIETÀ** ritiene necessario l'intervento diretto.

La **SOCIETÀ**, entro il **MASSIMALE DI POLIZZA** per **SINISTRO** e per anno assicurativo, tiene a proprio carico le spese sostenute dal servizio di pronto intervento informatico fornito dal **SERVICE PROVIDER** e/o da **ESPERTI** dallo stesso indicati.

- **RIPRISTINO DEI DATI**

La **SOCIETÀ** a seguito di un **DANNO** causato da un **ATTACCO INFORMATICO**, entro il **MASSIMALE DI POLIZZA** per **SINISTRO** e per anno assicurativo ed esclusivamente per computer notebook o desktop che operano in ambiente Windows o OSX, tiene a proprio carico le spese sostenute dal **SERVICE PROVIDER**, o da **ESPERTI** dallo stesso indicati, per:
- il ripristino dei **DATI** e dell'accesso al **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile antecedente al suddetto **ATTACCO INFORMATICO**;
- la decontaminazione, ove possibile, dal **MALWARE** del **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** o, in caso contrario, il ripristino delle condizioni iniziali del **SISTEMA INFORMATICO**.

- **ESTORSIONE CYBER**

La **SOCIETÀ** risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dal **SERVICE PROVIDER**, o da **ESPERTI** dallo stesso indicati, per contrastare una **ESTORSIONE CYBER** e più precisamente le spese relative a:
- **SERVIZI** di pronto intervento informatico, forniti dal **SERVICE PROVIDER**;
- attività di **ESPERTI** indicati dal **SERVICE PROVIDER**;
- ripristino dei **DATI** e dell'accesso al **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile antecedente al suddetto **ATTACCO INFORMATICO**;
- la decontaminazione, ove possibile, dal **MALWARE** del **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** o, in caso contrario, il ripristino delle condizioni iniziali del **SISTEMA INFORMATICO** alla decontaminazione da **MALWARE** del **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO.**

L'**ASSICURATO**, pena la non validità della **GARANZIA** "*ESTORSIONE CYBER*", deve denunciare

tempestivamente e comunque entro un limite massimo di 3 giorni, alla Polizia postale di essere vittima di **ESTORSIONE CYBER** e deve in ogni momento garantire che la conoscenza dell'esistenza della copertura per **ESTORSIONE CYBER** garantita dal presente prodotto è mantenuta strettamente confidenziale.

Le **GARANZIE** "*ASSISTENZA MALWARE*", "*RIPRISTINO DEI DATI*", "*ESTORSIONE CYBER*" non prevedono alcuna forma di rimborso o indennizzo se l'**ASSICURATO** si rivolge a soggetti diversi dal **SERVICE PROVIDER** e/o da **ESPERTI** dallo stesso indicati.

Qualsiasi **EVENTO ASSICURATO**, la cui origine deriva da un **OUTSOURCING PROVIDER**, viene considerato assicurato, se non altrimenti escluso, come se tale evento avesse origine dal **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO.**

1.2 - TIPO DI COPERTURA ''CYBER TOP''

Acquistabile dalle PMI (Piccole Medie Imprese) con FATTURATO non superiore a € 25.000.000, in possesso dei requisiti minimi di sicurezza informatica indicati nel dettaglio nell'apposito articolo.

La **SOCIETÀ**, fino al **MASSIMALE DI POLIZZA** ed alle condizioni che seguono, risarcisce o indennizza all'**ASSICURATO** quanto di seguito indicato, entro i limiti riportati nel Capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **GARANZIE** sono le seguenti:

- **ASSISTENZA MALWARE**

La **SOCIETÀ** mette a disposizione dell'**ASSICURATO** un **SERVICE PROVIDER** per la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook o Desktop utilizzati nell'esercizio dell'**ATTIVITÀ** assicurata, causati da introduzione di **MALWARE**, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che hanno operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop e/o nel **SISTEMA INFORMATICO** e/o nel sito web ddell'**ASSICURATO**.
Il **SERVICE PROVIDER** provvede a mettere in comunicazione telefonica l'**ASSICURATO** con un tecnico informatico che:
- provvede a risolvere, se possibile, il malfunzionamento mediante intervento da "remoto";
- si reca presso l'Azienda assicurata nei casi in cui il malfunzionamento non è risolvibile mediante intervento da "remoto" e la **SOCIETÀ** ritiene necessario l'intervento diretto.

La **SOCIETÀ**, entro il **MASSIMALE DI POLIZZA** per **SINISTRO** e per anno assicurativo, terrà a proprio carico le spese sostenute dal servizio di pronto intervento informatico fornito dal **SERVICE PROVIDER** e/o da **ESPERTI** dallo stesso indicati.

- **RIPRISTINO DEI DATI**

La **SOCIETÀ** a seguito di un **DANNO** causato da un **ATTACCO INFORMATICO**, entro il **MASSIMALE DI POLIZZA** per **SINISTRO** e per anno assicurativo ed esclusivamente per computer notebook o desktop che operano in ambiente Windows o OSX, terrà a proprio carico le spese sostenute dal **SERVICE PROVIDER**, e/o da **ESPERTI** dallo stesso indicati, per:
- il ripristino dei **DATI** e dell'accesso al **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile antecedente al suddetto **ATTACCO INFORMATICO**;
- la decontaminazione, ove possibile, dal **MALWARE** del **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** o, in caso contrario, il ripristino delle condizioni iniziali del **SISTEMA INFORMATICO**.

- **ESTORSIONE CYBER**

La **SOCIETÀ** risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dal **SERVICE PROVIDER**, o da **ESPERTI** dallo stesso indicati, per contrastare una **ESTORSIONE CYBER** e più precisamente le spese relative a:
- **SERVIZI** di pronto intervento informatico, forniti dal **SERVICE PROVIDER**;
- attività di **ESPERTI** indicati dal **SERVICE PROVIDER**;
- ripristino dei **DATI** e dell'accesso al **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile antecedente al suddetto **ATTACCO INFORMATICO**;
- la decontaminazione, ove possibile, dal **MALWARE** del **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** o, in caso contrario, il ripristino delle condizioni iniziali del **SISTEMA INFORMATICO** alla decontaminazione da **MALWARE** del **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**.

L'**ASSICURATO**, pena la non validità della **GARANZIA** "*ESTORSIONE CYBER*", deve denunciare tempestivamente e comunque entro un limite massimo di 3 giorni, alla Polizia postale di essere vittima di **ESTORSIONE CYBER** e deve in ogni momento garantire che la conoscenza dell'esistenza della copertura per **ESTORSIONE CYBER** garantita dal presente prodotto è mantenuta strettamente confidenziale.

Le **GARANZIE** "*ASSISTENZA MALWARE*", "*RIPRISTINO DEI DATI*", "*ESTORSIONE CYBER*" non prevedono alcuna forma di rimborso o indennizzo se l'**ASSICURATO** si rivolge a soggetti diversi dal **SERVICE PROVIDER** e/o da **ESPERTI** dallo stesso indicati.

- **RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI**

La **SOCIETÀ**, per un valore eccedente la **FRANCHIGIA** ed entro il **MASSIMALE DI POLIZZA**, risarcisce quanto l'**ASSICURATO** è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **RISARCIMENTO** (capitale, interessi e **SPESE LEGALI**) a seguito di una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**, anche da parte dei **DIPENDENTI**, determinata direttamente in conseguenza di un **ATTACCO INFORMATICO** da:
- un **DANNO** a **INFORMAZIONI SENSIBILI** o **DATI PERSONALI** contenuti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**;
- un **FURTO** di **INFORMAZIONI SENSIBILI** o **DATI PERSONALI** contenuti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**;
- un accesso non autorizzato a **INFORMAZIONI SENSIBILI** o **DATI PERSONALI** contenuti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**;
- la divulgazione a **TERZI** non autorizzati di **INFORMAZIONI SENSIBILI** o **DATI PERSONALI** contenuti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**.

- **SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI**

La **SOCIETÀ**, per un valore eccedente la **FRANCHIGIA** ed entro il **MASSIMALE DI POLIZZA**, risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'**ASSICURATO**, a seguito di un **ATTACCO INFORMATICO**, per:
- le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'**EVENTO ASSICURATO** in riferimento ad una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** relativa alle **GARANZIE** *"RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI" e "RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE"*, e "RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITA' MULTIMEDIALE" se attivate;
- ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei **DATI** (come, a titolo di esempio non esaustivo, i costi di notifica, relativamente ad una violazione della Privacy, ad Organi di controllo o ad individui);
- i servizi di monitoraggio del credito, del **FURTO** d'identità, dei social media, per una durata pari al **PERIODO DI TUTELA** previo consenso scritto della **SOCIETÀ**;
- i **SERVIZI** relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di **ESPERTI**, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, previo consenso scritto della **SOCIETÀ**.

- **SPESE DI DIFESA LEGALE CONTRO UN'AZIONE DA PARTE DI ORGANI DI CONTROLLO**

La **SOCIETÀ**, per un valore eccedente la **FRANCHIGIA** ed entro il **MASSIMALE DI POLIZZA**, risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'**ASSICURATO**, a seguito di un **ATTACCO INFORMATICO**, per difendersi legalmente contro un'azione da parte di Organi di Controllo.

- **RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE**

La **SOCIETÀ**, per un valore eccedente la **FRANCHIGIA** ed entro il **MASSIMALE DI POLIZZA**, risarcisce quanto l'**ASSICURATO** è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **RISARCIMENTO** (capitale, interessi e **SPESE LEGALI**) a seguito di una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** da parte di **TERZI** per:
- un **DANNO** o un **FURTO** subito dal **SISTEMA INFORMATICO** di **TERZI**;
- un attacco **D.o.S.** subito dal **SISTEMA INFORMATICO** di **TERZI**;
- un **DANNO** ai beni di **TERZI** causato direttamente da un **ATTO DOLOSO** o da un **MALWARE** che ha colpito il **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**, e che l'**ASSICURATO** stesso non ha potuto contrastare.

Per tutte le **GARANZIE**, qualsiasi **EVENTO ASSICURATO**, la cui origine deriva da un **OUTSOURCING PROVIDER**, viene considerato assicurato, se non altrimenti escluso, come se tale evento avesse origine dal **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**.

1.3 - REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, tutte le **GARANZIE** operano solo se l'**ASSICURATO:**

- soddisfa tutti i seguenti requisiti minimi di sicurezza:
  - il backup dei **DATI** viene effettuato con una frequenza almeno settimanale e viene archiviato in ambienti separati dalla **RETE**;
  - è stato installato, mantenuto costantemente attivo e viene aggiornato almeno ogni 7 giorni un adeguato software anti-malware a protezione del proprio **SISTEMA INFORMATICO**;
  - è stato attivato ed è operante un Firewall a protezione dei sistemi informatici raggiungibili da **TERZI** tramite internet o tramite altre reti esterne;
  - l'accesso a tutti i dispositivi coperti dalla **POLIZZA** viene protetto da password complesse (minimo 8 caratteri alfanumerici) che richiedono l'aggiornamento almeno trimestralmente;
  - le reti wireless sono protette da password e utilizzano tecnologia WPA2;
  - sono in possesso delle licenze dei software installati;
  - viene utilizzato un sistema operativo oggetto di periodico aggiornamento da parte della software-house licenziante al momento della stipula del contratto di assicurazione.
- sottoscrive in **POLIZZA** la dichiarazione di possesso di tali requisiti.

1.4 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA E SOSTITUZIONE DI POLIZZA

L'assicurazione è prestata in forma Claims Made, ossia sono coperti i **SINISTRI** denunciati alla **SOCIETÀ** per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, se la richiesta di **RISARCIMENTO** o **INDENNIZZO** è conseguente ad un **ATTACCO INFORMATICO** posto in essere non prima della data di retroattività specificata sul frontespizio di **POLIZZA**, e di cui il **CONTRAENTE** non era a conoscenza al momento della stipula del contratto.
Se non è stata riportata alcuna data, la stessa coincide con la data di effetto della presente assicurazione.
Se la presente **POLIZZA** ne sostituisce altra stipulata con la **SOCIETÀ**, è escluso qualsiasi cumulo di **GARANZIE**. Pertanto, in caso di **SINISTRO** che rientra nell'ambito di copertura di ambedue le **POLIZZE**, si applicano esclusivamente le disposizioni del presente contratto.

1.5 - COMUNICAZIONE DEL FATTURATO

Il calcolo del **PREMIO** di **POLIZZA** è determinato anche sulla base del **FATTURATO** del **CONTRAENTE** relativo all'anno di imposta antecedente alla data di decorrenza della **POLIZZA** e del suo settore di appartenenza. Il **PREMIO** di **POLIZZA** si intende quale premio minimo acquisito di **POLIZZA**.

All'atto della stipula del contratto il **FATTURATO** relativo al precedente anno di imposta non deve superare l'importo dichiarato in **POLIZZA** del **CONTRAENTE .**

Prima della scadenza di ogni rata anniversaria, il **CONTRAENTE**, deve comunicare alla **SOCIETA'** il **FATTURATO** relativo all'anno di imposta antecedente alla data di inizio dell'annualità assicurativa successiva.

In particolare:
- TIPO COPERTURA *"CYBER SMART"*: il **CONTRAENTE** deve comunicare il **FATTURATO** se il valore supera il limite di € 300.000. In tal caso, la copertura cessa a partire dall'annualità successiva. La **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di mantenimento del **RISCHIO**, previa comunicazione al **CONTRAENTE**;

- TIPO COPERTURA *"CYBER TOP"*: il **CONTRAENTE** deve comunicare il **FATTURATO** nei seguenti casi:
  - se il valore supera il limite di €25.000.000. In tal caso, la copertura cessa alla naturale scadenza anniversaria. La **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di mantenimento del **RISCHIO**, previa comunicazione al **CONTRAENTE**.
  - se il valore comporta, secondo lo schema riportato di seguito, lo spostamento ad una fascia di **FATTURATO** differente rispetto a quella indicata in **POLIZZA**. Il tal caso la **SOCIETA'** provvede all'adeguamento del **PREMIO** a partire dall'annualità successiva.

Fasce di **FATTURATO** utilizzate per la determinazione del **PREMIO** di **POLIZZA**				
Fino a €1.000.000	Oltre €1.000.000 Fino a €2.500.000	Oltre €2.500.000 Fino a €5.000.000	Oltre €5.000.000 Fino a €10.000.000	Oltre €10.000.000 Fino a €25.000.000

A titolo puramente esemplificativo nelle ipotesi che:
- **Decorrenza contratto 01/11/2023**
- **FATTURATO anno di imposta 2022: € 900.000**
- **FATTURATO anno di imposta 2023: € 1.300.000**
- **PREMIO Fascia di FATTURATO da € 0 a 1.000.000 = € 200.**
- **PREMIO Fascia di FATTURATO dichiarata consuntivo da € 1.000.000 a 2.500.000 = € 300.**
- **Data SINISTRO 01/05/25**
- **Ammontare del DANNO indennizzabile € 10.000.**

Ipotesi A: il CONTRAENTE/ASSICURATO non dichiara la variazione di FATTURATO e rinnova il contratto per l'annualità 01/11/24 – 01/11/25 al medesimo premio dell'annualità precedente (€ 200).
L'INDENNIZZO del SINISTRO è pari a € 6.666,67 calcolato in base al rapporto esistente tra il PREMIO pagato (€ 200) e quello che il CONTRAENTE avrebbe dovuto pagare (€ 300) se avesse comunicato il FATTURATO corretto (€ 1.300.000).

Ipotesi B: il CONTRAENTE/ASSICURATO dichiara la variazione di FATTURATO e rinnova il contratto per l'annualità 01/11/24 – 01/11/25 al premio di € 300.
L'indennizzo del SINISTRO è pari a € 10.000.

La **SOCIETA'** ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'**ASSICURATO** è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.
In caso di mancata o errata comunicazione del dato di **FATTURATO** o della sua variazione, potrà agire ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile(1).

1.6 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La **SOCIETÀ** può avere accesso e ispezionare i locali, gli archivi, il **SISTEMA INFORMATICO** e la **RETE**, dell'**ASSICURATO** e di qualsiasi **OUTSOURCING PROVIDER**, in qualsiasi ragionevole momento ed entro un anno dalla scadenza o la cancellazione della **POLIZZA**.
L'**ASSICURATO** deve inoltre fornire alla **SOCIETÀ** tutte le informazioni, pertinenti e rilevanti, che la **SOCIETÀ** stessa gli richiede.
L'esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico dell'**ASSICURATO**.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può ampliare la copertura assicurativa del tipo copertura *"CYBER TOP"* attivando le seguenti **GARANZIE** opzionali, con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo.

Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**, entro la **SOMMA ASSICURATA**, ed entro i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"* della presente **SEZIONE**.

2.1 - DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

La **SOCIETÀ** indennizza l'**ASSICURATO** per l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria attività caratteristica, dovuta all'indisponibilità del **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** stesso, direttamente causata da un **ATTACCO INFORMATICO**. Per ogni giorno di inattività totale, viene corrisposto un importo pari alla **DIARIA**. Per ogni giorno di inattività parziale, la **DIARIA** si intende ridotta in proporzione.
L'assicurazione copre per una interruzione massima pari al **PERIODO DI INDENNIZZO**.

L'ammontare della **DIARIA** è stabilito sulla base della dichiarazione del **CONTRAENTE** e non può oltrepassare il limite di 1/360 del **MARGINE DI CONTRIBUZIONE** realizzato dal **CONTRAENTE** stesso durante l'annualità precedente al **PERIODO DI ASSICURAZIONE**.

Se, successivamente al perfezionamento della **POLIZZA**, l'ammontare della **DIARIA** risulta superiore a tale valore, il **CONTRAENTE** deve chiederne la corrispondente riduzione. In caso di **DANNO**, la **SOCIETÀ** può chiedere ai periti di procedere a nuova determinazione della **DIARIA**. Tale valore è preso come riferimento per la determinazione dell'**INDENNIZZO**.

Denunciato un **SINISTRO**, si procede alla liquidazione dell'**INDENNIZZO**.

Si determina:
- il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al **SINISTRO**;
- per quanti giorni la **DIARIA** sia dovuta per intero;
- per quanti giorni la **DIARIA** sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Dall'ammontare sopra definito si detrae, per singolo **SINISTRO**, un importo pari alla **DIARIA** moltiplicato per il numero di giorni di **FRANCHIGIA TEMPORALE** indicata nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

A titolo di esempio, se:

- **la DIARIA è € 500**
- **la FRANCHIGIA TEMPORALE è 12 ore (mezza giornata)**

l'importo da detrarre dall'INDENNIZZO è € 250 (€ 500 X 0,5 giorni)

2.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE

La **SOCIETÀ**, per un valore eccedente la **FRANCHIGIA** ed entro il **MASSIMALE DI POLIZZA**, risarcisce quanto l'**ASSICURATO** è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **RISARCIMENTO** (capitale, interessi e **SPESE LEGALI**) a seguito di una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** per:
- diffamazione o **DANNO** reputazionale;
- violazione della proprietà intellettuale;
- violazione o interferenza del diritto alla privacy

in conseguenza dell'**ATTIVITÀ MULTIMEDIALE** dell'**ASSICURATO**.

2.3 - DANNO REPUTAZIONALE

La **SOCIETÀ**, per un valore eccedente la **FRANCHIGIA** ed entro il **MASSIMALE DI POLIZZA**, risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'**ASSICURATO** per avvalersi di **ESPERTI** che, a seguito di un **ATTACCO INFORMATICO**, gestiscono la tutela dell'immagine e della reputazione dell'**ASSICURATO** stesso nel periodo immediatamente successivo – ma non oltre 7 giorni – alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, e per una durata pari al **PERIODO DI TUTELA**.

2.4 - CYBER CRIME

La **SOCIETÀ** rimborsa, al netto della **FRANCHIGIA** contrattualmente prevista, l'importo illegalmente sottratto all'**ASSICURATO** da parte di un **TERZO**, tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:

- diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'**ASSICURATO**;
- alterazione dei **DATI** nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**.

La SOCIETA' rimborsa se non è possibile per l'**ASSICURATO** recuperare tali importi.

L'**ASSICURATO**, pena la non validità della presente **GARANZIA**, deve:
- denunciare tempestivamente e comunque entro un limite massimo di 3 giorni, alla Polizia postale il fatto
- garantire che la conoscenza dell'esistenza della copertura assicurativa è mantenuta strettamente confidenziale.

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Il **RISCHIO** non è assicurabile se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- sede dell'impresa ubicata fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
- impresa con numero di addetti uguale o superiore a 250;
- l'**ASSICURATO** non possiede tutti i requisiti elencati all'articolo *"REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA"*;
- l'**ASSICURATO** opera in uno dei seguenti settori:
  - banche, istituti di credito, finanziarie, carte di credito;
  - aziende generazione o distribuzione energia-gas-acqua;
  - cliniche, ospedali, case di cura, ASL;
  - produzione o commercializzazione armi;
  - application service provider, internet service provider, provider servizi cloud;
  - compagnie telefoniche;
  - managed service provider;
  - social network provider;
  - specializzate nel commercio on line;
  - gioco d'azzardo on line;
  - associazioni no profit;
  - comuni;
  - CAF;
  - call center.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA**, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal contratto.*

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre i seguenti danni:

- dovuti ad **EVENTI ASSICURATI** accaduti anteriormente al periodo di retroattività;
- le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** conseguenti a fatti noti all'**ASSICURATO** prima della data di inizio della **POLIZZA**, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
- dovuti a dolo dell'**ASSICURATO** e dei **DIRIGENTI** e **AMMINISTRATORI**;

- le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**;
- derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, **INTERNET SERVICE**, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra **INFRASTRUTTURA** esterna che non è sotto il controllo dell'**ASSICURATO**; la presente esclusione non si applica agli **OUTSOURCING PROVIDER**;
- in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di **TERRORISMO**, **GUERRA**;
- verificatasi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'**ASSICURATO** provi che il **SINISTRO** non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
- dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
- derivanti da qualsiasi **DANNO** materiale diretto alle proprietà dell'**ASSICURATO**, compreso il **SISTEMA INFORMATICO**, da qualunque causa determinato;
- dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**, che rendono lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- dovuti a un **ERRORE DI PROGRAMMAZIONE**;
- le multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'**ASSICURATO** per terminare una **ESTORSIONE CYBER**;
- dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- conseguenti a violazione di leggi da parte dell'**ASSICURATO** o dell'**OUTSOURCING PROVIDER**;
- conseguenti a interruzioni previste e pianificate del **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**;
- dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
- derivanti da **FURTO** o violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali. La presente esclusione non si applica alla **GARANZIA** *"RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI"*;
- le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** fatte da o per conto di:
  - un soggetto giuridico che esercita un qualunque controllo sull'**ASSICURATO**;
  - **SOCIETÀ** controllate dall'**ASSICURATO**;
  - un soggetto giuridico su cui l'**ASSICURATO**, o sue controllate, esercita un controllo;
  - una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'**ASSICURATO**;
  - un soggetto giuridico in cui l'**ASSICURATO** ha un qualsiasi interesse finanziario;
  - qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'**ASSICURATO** è coinvolto;
- relativi a **SERVIZI** che un **OUTSOURCING PROVIDER** ha subappaltato a **TERZI**;
- dovuti a **ERRORE UMANO** di un **OUTSOURCING PROVIDER**;
- relativi a responsabilità contrattuali;
- dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'**ATTIVITÀ MULTIMEDIALE**;
- derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'**ASSICURATO**;
- derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di **TERZI**, di contenuto da siti o pagine web che sono sotto il diretto controllo dell'**ASSICURATO**;
- danni derivanti da errori, omissioni, o negligenza nell'esercizio della professione dell'**ASSICURATO**;
- direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una **GUERRA**, dichiarata o non dichiarata o di una **GUERRA INFORMATICA.**

4.2 - FRANCHIGIE

Qualunque **RISARCIMENTO/INDENNIZZO** corrisposto dalla **SOCIETÀ** viene effettuato previa detrazione della **FRANCHIGIA** riportata in **POLIZZA** per ogni singolo **EVENTO ASSICURATO**.

Cosa è la "FRANCHIGIA"?

La FRANCHIGIA è l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'ASSICURATO per ogni SINISTRO. Essa viene determinata in un importo fisso, previsto contrattualmente.
Esempio:
FRANCHIGIA
A) FRANCHIGIA = € 50
Ammontare del DANNO = € 200
INDENNIZZO = 200 – 50 = € 150
B) FRANCHIGIA = € 50
Ammontare del DANNO = € 40
INDENNIZZO = € 0 in quanto l'importo del DANNO è inferiore alla FRANCHIGIA

La **SOCIETÀ** non è tenuta a pagare somma superiore ai limiti di **RISARCIMENTO**, per ciascuna **GARANZIA** e al limite in aggregato per anno, riportati in **POLIZZA**.
Per qualsiasi **RISARCIMENTO** corrisposto dalla **SOCIETÀ** direttamente a un **TERZO**, l'**ASSICURATO** deve immediatamente rimborsare la **SOCIETÀ** per l'ammontare della **FRANCHIGIA** prevista.

Se, in caso di **SINISTRO**, vengono coinvolte più **GARANZIE** per il medesimo **EVENTO ASSICURATO**, la **FRANCHIGIA** applicata è pari alla maggiore tra quelle previste per le singole **GARANZIE** interessate, tranne che per la **GARANZIA** *"DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"*, per la quale vale la **FRANCHIGIA TEMPORALE**.

Tabella 1

GARANZIA	FRANCHIGIA per SINISTRO
"RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI"	€ 1.000 per i soli costi legali
"SPESE DI DIFESA LEGALE CONTRO UN'AZIONE DA PARTE DI ORGANI DI CONTROLLO"	€ 1.000
"DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"	**FRANCHIGIA TEMPORALE** di 12 ore
"DANNO REPUTAZIONALE"	€ 1.000
"RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE"	€ 1.000
"RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE"	€ 1.000
"CYBER-CRIME"	€ 5.000

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limiti di INDENNIZZO"?
Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.
Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata GARANZIA:

- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO: la SOCIETÀ paga massimo € 200 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ paga tutti i SINISTRI che avvengono nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);**
- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ paga massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di INDENNIZZO € 200 per SINISTRO e € 500 per anno: in questo caso la SOCIETÀ paga massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo SINISTRO.**

Per tutte le **GARANZIE**, il massimale indicato in **POLIZZA** rappresenta l'obbligazione massima complessiva della **SOCIETÀ** per la totalità dei **SINISTRI**, per capitale, interessi e spese, che colpiscono una o più **GARANZIE** indicate in **POLIZZA**, per ogni annualità assicurativa.

La **GARANZIA** "*CYBER-CRIME*" prevede un limite di **RISARCIMENTO**, per ciascun **SINISTRO** e per ciascun anno assicurativo, pari al 50% del **MASSIMALE DI POLIZZA** con il massimo di € 50.000.

Cosa fare in caso di Sinistro?

5 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

5.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E GESTIONE DELLE RICHIEDENTE RISARCIMENTO

L'ASSICURATO al fine di consentire la piena operatività delle **GARANZIE** di **POLIZZA** deve dare immediata comunicazione al servizio di assistenza clienti, fornito da DXC Technology, attivo 24 su 24 dal lunedì al sabato chiamando tempestivamente il numero **800.569.678** per chiamate dall'Italia o il numero **+39 02.345.444** in caso di chiamate effettuate dall'estero.

DXC Technology, leader internazionale nell'Information Technology, in collaborazione con società specializzate in consulenza forense e studi legali di primaria importanza, fornisce il servizio di gestione dell'emergenza che la **SOCIETÀ** offre a complemento delle **GARANZIE** assicurative.

L'**ASSICURATO** a pena di decadenza dal diritto all'**INDENNIZZO** ai sensi della presente **POLIZZA**, oltre a dare immediata comunicazione al servizio di assistenza clienti fornito da DXC Technology, deve dare comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica **SinistriReTrasporti@vittoriaassicurazioni.it** entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza di:

a) qualsiasi **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** avanzata nei suoi confronti;
b) qualsiasi intenzione formalizzata da un **TERZO** e/o dai collaboratori durante il **PERIODO DI ASSICURAZIONE** o il **PERIODO DI DENUNCIA POSTUMA**, di ritenerlo responsabile di un **EVENTO ASSICURATO**;
c) qualsiasi **CIRCOSTANZA** di cui l'**ASSICURATO** viene a conoscenza durante il **PERIODO DI ASSICURAZIONE** o il **PERIODO DI DENUNCIA POSTUMA**, che può dare adito ad una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** e/o un **SINISTRO**;
d) qualsiasi **SINISTRO** che colpisce una o più delle seguenti **GARANZIE**:
   - *"RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI"*;
   - *"RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE";*
   - *"RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE";*
   - *"SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI";*
   - *"SPESE DI DIFESA LEGALE CONTRO UN'AZIONE DA PARTE DI ORGANI DI CONTROLLO";*
   - *"DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ";*
   - *"DANNO REPUTAZIONALE";*
   - *"CYBER-CRIME".*

Limitatamente ai punti c) e d) che precedono, se tale comunicazione viene effettuata dall'**ASSICURATO** alla **SOCIETÀ** nel **PERIODO DI ASSICURAZIONE** o nel **PERIODO DI DENUNCIA POSTUMA**, qualsiasi **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** successiva è considerata dalla **SOCIETÀ** come avanzata nel **PERIODO DI ASSICURAZIONE** o nel **PERIODO DI DENUNCIA POSTUMA**.

Qualunque chiamata effettuata ai numeri **800.569.678** o **+39 02.345.444** che si riferisce ad una **POLIZZA** non in regola col pagamento del **PREMIO** può procurare all'**ASSICURATO** la fatturazione delle spese sostenute dal **SERVICE PROVIDER** per conto della **SOCIETÀ**.

L'**ASSICURATO** in caso di **SINISTRO** deve inoltre:

- fornire prova dell'**EVENTO ASSICURATO**;
- adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'**EVENTO ASSICURATO**;
- fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del **DANNO**;
- conservare e mettere a disposizione della **SOCIETÀ** e/o del **SERVICE PROVIDER l'HARDWARE**, il software e i **DATI** colpiti dall'**EVENTO ASSICURATO**;
- rispettare tutte le raccomandazioni fatte dalla **SOCIETÀ** e/o dal **SERVICE PROVIDER**;
- fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del **SINISTRO**;
- avvalersi degli avvocati indicati dalla **SOCIETÀ**.

L'**ASSICURATO** inoltre non deve:
- ammettere responsabilità,
- quantificare, pagare o respingere, qualsiasi **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**

senza il previo consenso scritto da parte della **SOCIETÀ**.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile[2].

L'**ASSICURATO** deve inoltre consentire alla **SOCIETÀ** l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di **TERZI**.

5.2 - SERIE DI EVENTI ASSICURATI

Una serie di **EVENTI ASSICURATI**, aventi tutti la stessa causa prima, viene considerata come un unico **EVENTO ASSICURATO**, con data di accadimento pari alla data di accadimento del primo **EVENTO** della serie.

5.3 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal **CONTRAENTE** e dalla **SOCIETÀ**.
Spetta in particolare al **CONTRAENTE** compiere gli atti necessari alla **SOCIETÀ** per l'accertamento e la liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei **DANNI** così effettuati sono vincolanti anche per l'**ASSICURATO** (è pertanto esclusa ogni sua facoltà di impugnativa).
L'**INDENNIZZO** liquidato a termini di **POLIZZA** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.4 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**ASSICURATO** che esagera dolosamente l'ammontare del **DANNO** dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del **SINISTRO**, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **SINISTRO** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'**INDENNIZZO.**

5.5 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Se l'**ASSICURATO:**
- non accetta una proposta di transazione da parte della **SOCIETÀ,**
- e sceglie di impugnare o proseguire i procedimenti legali in relazione ad una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** o di un **EVENTO ASSICURATO,**

l'obbligo risarcitorio della **SOCIETÀ** non può eccedere l'importo con il quale la **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** o di un **EVENTO ASSICURATO** avrebbero potuto altrimenti essere definiti, inclusi costi e spese maturate, con il suo consenso sino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare del **MASSIMALE DI POLIZZA.**

Se l'**ASSICURATO** non risulta aver diritto alla copertura assicurativa, qualsiasi somma pagata dalla **SOCIETÀ** in base alla presente **POLIZZA** viene restituita alla **SOCIETÀ** da parte dell'**ASSICURATO** con i relativi interessi.

5.6 - ONERE DELLA PROVA

In tutti i casi in cui la **SOCIETÀ**, ai sensi di **POLIZZA**, rileva la non risarcibilità o indennizzabilità di un **DANNO**, l'onere della prova che tale **DANNO** rientra nelle **GARANZIE** di **POLIZZA** è a carico dell'**ASSICURATO**.

Fermo restando l'onere della prova della **SOCIETA'** nel determinare l'attribuzione di una **GUERRA INFORMATICA** contro uno **STATO**, l'**ASSICURATO** e la **SOCIETA'** prenderanno in considerazione le prove oggettivamente disponibili. Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello **STATO**, oggetto di **GUERRA INFORMATICA** in cui si trova fisicamente il **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**, a un altro **STATO** o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

5.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Il pagamento dell'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO** avviene con modalità e tempistiche in funzione della tipologia di **GARANZIA** interessata.

Per le **GARANZIE**:
- *"RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI",*
- *"RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE",*
- *"RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE",*

la **SOCIETA'**:
- verificata l'operatività della **GARANZIA**,
- accertata la legittimazione,
- ricevuta la necessaria documentazione,
- valutato e concordato il **DANNO**,

provvede alla liquidazione del **RISARCIMENTO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **SINISTRO** è facoltà della **SOCIETÀ** richiedere il documento di chiusura istruttoria attestante che non ricorre alcuna delle limitazioni o esclusioni di **POLIZZA**.

Per le **GARANZIE**:
- *"ESTORSIONE CYBER",*
- *"SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI",*
- *"SPESE DI DIFESA LEGALE CONTRO UN'AZIONE DA PARTE DI ORGANI DI CONTROLLO",*

il perito:
- effettuati gli accertamenti,
- raccolta la necessaria documentazione,

trasmette all'**ASSICURATO** l'atto di liquidazione amichevole, ovvero l'atto di accertamento conservativo del **DANNO**.
Entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione amichevole, ovvero dell'atto di accertamento del **DANNO**, la **SOCIETA':**
- trasmette all'**ASSICURATO** l'atto di transazione e quietanza. In tal caso, entro 15 giorni dalla sottoscrizione di quest'ultimo, la **SOCIETÀ** corrisponde l'**INDENNIZZO**;

oppure
- comunica all'**ASSICURATO** i motivi per i quali non è possibile corrispondere l'**INDENNIZZO**.

In tutti gli altri casi, entro 180 giorni dalla denuncia del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** comunica all'**ASSICURATO**:
- una proposta scritta di liquidazione
- oppure i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione per accettazione della proposta di liquidazione, la **SOCIETÀ** trasmette all'**ASSICURATO** l'atto di transazione e quietanza.
La **SOCIETÀ** paga l'indennizzo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Dare immediata comunicazione al servizio di assistenza clienti fornito da DXC Technology ai numeri **800.569.678** per chiamate dall'Italia o **+39 02.345.444** in caso di chiamate effettuate dall'estero.

Dare comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica SinistriReTrasporti@vittoriaassicurazioni.it entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'**EVENTO** dannoso.

Inoltre:

- fornire prova dell'**EVENTO ASSICURATO**;
- adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'**EVENTO ASSICURATO**;
- fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del **DANNO**;
- conservare e mettere a disposizione della **SOCIETÀ** e/o del **SERVICE PROVIDER l'HARDWARE,** il software e i **DATI** colpiti dall'**EVENTO ASSICURATO**;
- rispettare tutte le raccomandazioni fatte dalla **SOCIETÀ** e/o dal **SERVICE PROVIDER**.
- non ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** senza il previo consenso scritto da parte della **SOCIETÀ**;
- fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del **SINISTRO**;
- avvalersi degli avvocati indicati dalla **SOCIETÀ**;
- consentire alla **SOCIETÀ** l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di **TERZI**.

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate e i riferimenti agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione che precedono.

(1) **Art. 1898 - Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato
[1892, 1926].

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l›efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde se l'aggravamento del rischio è tale che egli non avrebbe consentito l›assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso [1932; 187 disp. att.].

(2) **Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.**

L'assicurato che dolosamente non adempie [1218] l'obbligo dell'avviso [1913] o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto [1932].

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili [1589].

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti [74] o da affini [78] dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici [2240].

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

PAGINA IN BIANCO

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Società per Azioni | Sede Via Ignazio Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale Sociale Euro 68.297.833 interamente versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I N.1.00014 | Società facente parte delGruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Vittoria Assicurazioni

Chi protegge se stesso, protegge gli altri.